Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 235

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali

Sedute di martedì 19 marzo 2024

INDICE

Commissioni congiunte

3ª (Affari esteri e difesa-Senato) e III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa-Camera):
Plenaria . . . . . *Pag.* 5

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:
Plenaria (pomeridiana) . . . . . *Pag.* 7
Sottocommissione per i pareri . . . . . » 15
Plenaria (notturna) (*)

2ª - Giustizia:
Plenaria . . . . . » 18

3ª - Affari esteri e difesa:
Plenaria . . . . . » 34

4ª - Politiche dell'Unione europea:
Plenaria . . . . . » 42

5ª - Programmazione economica, bilancio:
Plenaria . . . . . » 54
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 75) . . . . . » 64

6ª - Finanze e tesoro:
Plenaria . . . . . » 65

7ª - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:
Plenaria . . . . . » 73

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 235° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 19 marzo 2024.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

8ª - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:

Plenaria . . . . . *Pag.* 80

9ª - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:

Plenaria . . . . . » 100

10ª - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:

Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 108

Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 109

Commissioni e altri organismi bicamerali

Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza:

Plenaria . . . . . *Pag.* 115

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:

Plenaria (1ª pomeridiana) . . . . . » 117

Plenaria (2ª pomeridiana) . . . . . » 118

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Comitati riuniti II (Gestione dei beni sequestrati e confiscati, misure non ablatorie ed effetti delle informazioni antimafia interdittive), III (Infiltrazioni mafiose nelle istituzioni territoriali e negli enti locali) e VIII (Infiltrazione e condizionamento mafioso negli appalti e nei contratti pubblici) . . . . . *Pag.* 119

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

Plenaria . . . . . » 120

Ufficio di Presidenza . . . . . » 121

Commissioni monocamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro:

Plenaria . . . . . *Pag.* 122

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali . . . . . *Pag.* 125

COMMISSIONI CONGIUNTE

3ª (Affari esteri e difesa)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari)
e IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Martedì 19 marzo 2024

Plenaria

4ª Seduta

Presidenza della Presidente
della 3ª Commissione del Senato
CRAXI

Intervengono il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani e il ministro della difesa Crosetto.

La seduta inizia alle ore 13,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Stefania CRAXI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e la trasmissione sulla *Web*-TV e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è, dunque, adottata per il prosieguo dei lavori.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e del ministro della Difesa, Guido Crosetto, nell'ambito dell'esame della relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2024 (*Doc.* XXVI, n. 2)

Il presidente Stefania CRAXI svolge un breve intervento introduttivo.

Fa presente, preliminarmente, che i deputati dovranno interrompere la loro partecipazione all'audizione alle ore 14.45, a causa delle previste votazioni presso l'Aula della Camera dei deputati.

Il ministro TAJANI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il ministro CROSETTO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato LOPERFIDO *(FDI)*, i senatori ALFIERI *(PD-IDP)*, Stefania PUCCIARELLI *(LSP-PSd'Az)* e MARTON *(M5S)*, i deputati FRATOIANNI, Laura BOLDRINI *(PD-IDP) (AVS)* e BAGNASCO *(FI-PPE)*, ai quali replicano il ministro TAJANI e il ministro CROSETTO.

Il presidente Stefania CRAXI ringrazia il ministro Tajani e il ministro Crosetto e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Martedì 19 marzo 2024

Plenaria

190ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 13,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. 935 e 830.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica***

(830) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RENZI e altri. – Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 marzo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del disegno di legge.

Il presidente BALBONI *(FdI)*, in qualità di relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione delle proposte 3.2000 e 3.0.2000 del Governo.

Esprime altresì parere contrario sui relativi subemendamenti.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI si esprime in senso conforme al relatore.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 3.1, 3.2 e 3.3.

Il senatore CATALDI *(M5S)* ritiene che l'articolo 3 riveli l'intento manipolatorio del Governo, che lascia credere di voler restituire ai cittadini il potere di scegliere il Capo del Governo, senza precisare che il *Premier* sarà una figura istituzionale diversa da quella attuale. A suo avviso, si potrà definirlo un « dittatore a tempo », in quanto dotato di poteri molto più ampi, dato che – attraverso l'abuso dei decreti-legge – avrà sottratto in maniera stabile il potere legislativo alle Camere e potrà restare in carica cinque anni, non essendo più consentito, nei fatti, al Parlamento di sfiduciarlo.

Il senatore PARRINI *(PD-IDP)* sottolinea che gli emendamenti in esame sono volti a sopprimere l'articolo a suo avviso più pericoloso, perché prevede l'elezione diretta e a suffragio universale del *Premier* per cinque anni, causando una trasformazione della forma di governo. Per dare ai cittadini la possibilità di scegliere direttamente il Presidente del Consiglio, sono in realtà sufficienti una legge elettorale equilibrata e alcuni accorgimenti costituzionali, come quelli adottati in Germania, senza alterare il sistema democratico schiacciando il Parlamento e il Presidente della Repubblica sotto il peso dell'Esecutivo. Inoltre, bisognerebbe specificare che non sempre il *Premier* è eletto per cinque anni, essendo prevista l'ipotesi che gli subentri un altro Presidente del Consiglio non eletto.

Il senatore DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*, nel condividere le considerazioni dei senatori Cataldi e Parrini, sottolinea di aver presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 3, che rappresenta l'elemento più significativo del disegno di legge costituzionale, ritenendo inopportuno il premierato, tanto più se affiancato dalla riforma sull'autonomia differenziata. Sebbene i due progetti siano antitetici tra loro, dato che il primo è ispirato da una logica accentratrice, mentre la seconda è volta a favorire il decentramento, nel complesso la maggioranza sta in questo modo modificando la forma di Stato e di Governo, svilendo le prerogative parlamentari.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 3.1, 3.2 e 3.3 sono respinti.

Il PRESIDENTE propone che sui subemendamenti da 3.2000/1 a 3.2000/9 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, stante l'analogia di contenuto.

La Commissione conviene.

Il senatore GIORGIS *(PD-IDP)* coglie l'occasione per chiedere rassicurazioni al Presidente e al Ministro sul fatto che l'esame in sede referente del disegno di legge costituzionale sia completato, soprattutto a fronte dell'atteggiamento collaborativo delle opposizioni.

Quanto al merito, si associa alle considerazioni del senatore Parrini sulla possibilità che il *Premier* eletto, nonostante la previsione di cui al secondo comma del nuovo articolo 92 della Costituzione, non resti in carica cinque anni.

Il senatore CATALDI *(M5S)* annuncia il voto favorevole sui subemendamenti in esame, che introducono il principio del rispetto della parità di genere e della presenza equa di entrambi i generi nel Consiglio dei Ministri e delle Ministre, al fine di scardinare l'impostazione autoritaria e paternalistica della riforma e prendere così atto di mutamenti che nella società sono già avvenuti.

Il senatore DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)* ritiene avvilente che in Italia non si possa neanche svolgere un dibattito sulla questione del linguaggio di genere, che invece in altri Paesi è stata risolta da anni. Sarebbe quindi opportuno, a suo avviso, riflettere sull'evoluzione della società e tenerne conto anche nel modificare le norme costituzionali. Sottolinea che l'elezione diretta del *Premier* è incompatibile con i princìpi democratici, perché favorisce la polarizzazione, che risulta particolarmente pericolosa nell'attuale contesto sociale così conflittuale.

Annuncia che dovrà assentarsi per partecipare alla Conferenza dei Capigruppo e di non poter essere sostituito a causa delle sedute concomitanti di altre Commissioni.

Il PRESIDENTE fa presente che sull'organizzazione dei lavori si era raggiunto un accordo condiviso la scorsa settimana.

Il senatore DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)* obietta che la Conferenza dei Capigruppo si è convocata solo successivamente. In ogni caso, si sarebbe potuto sospendere brevemente i lavori.

Posto ai voti, il subemendamento 3.2000/1 è respinto.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/3 e 3.2000/2 sono respinti.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/4 e 3.2000/5 sono respinti.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/6, 3.2000/7, 3.2000/8 e 3.2000/9 sono respinti.

Il PRESIDENTE, nel replicare al senatore Giorgis, ricorda di aver proposto alle opposizioni di ritirare gli emendamenti ostruzionistici e aprire un dibattito su un centinaio di proposte qualificanti, in modo da esaminare le questioni nel merito. In ogni caso, esprime l'auspicio che l'esame in sede referente si concluda con il conferimento del mandato al relatore, sebbene la decisione sull'organizzazione dei lavori sia di competenza della Conferenza dei Capigruppo. Solo nel prosieguo del dibattito sarà possibile comprendere come si procederà.

Si passa alla votazione del subemendamento 3.2000/10.

Il senatore PARRINI *(PD-IDP)* sottolinea che la proposta in esame è una delle più qualificanti tra quelle presentate dal Partito democratico, in quanto prefigura un progetto di riforma alternativo, con l'introduzione della sfiducia costruttiva e il potere del Presidente del Consiglio di proporre la nomina e la revoca dei Ministri, al fine di risolvere il problema della stabilità dei Governi.

Il senatore PERA *(FdI)* osserva che anche nell'emendamento 3.2000 è prevista la facoltà del *Premier* di nominare e revocare i Ministri.

Il senatore PARRINI *(PD-IDP)* replica al senatore Pera, sostenendo che tale previsione si inserisce comunque in un progetto di riforma complessivamente alternativo.

Posto ai voti, il subemendamento 3.2000/10 è respinto.

In assenza dei proponenti, il senatore PARRINI *(PD-IDP)* fa proprio il subemendamento 3.2000/13 e annuncia un voto favorevole.

Il PRESIDENTE fa presente che la parola « insieme », che il subemendamento in esame intende sopprimere, è già presente nel testo vigente dell'articolo 92 della Costituzione.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI precisa che la parola « insieme » non è stata considerata pletorica nemmeno quando la Costituzione fu rivista, sotto il profilo linguistico, da Concetto Marchesi.

Il senatore PARRINI *(PD-IDP)* osserva che la Costituzione fu rivista dal punto di vista stilistico da una commissione di linguisti e letterati.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ricorda che la revisione linguistica della Costituzione fu inizialmente affidata a Piero Pancrazi, accademico della Crusca, mentre Concetto Marchesi si occupò della revisione del testo finale.

Posto ai voti, il subemendamento 3.2000/13 è respinto.

Il PRESIDENTE avverte che sui subemendamenti 3.2000/14, 3.2000/15 e 3.2000/16 si svolgerà una unica dichiarazione di voto, cui seguiranno tre distinte votazioni.

Il senatore CATALDI *(M5S)* auspica che sia possibile una riflessione sulla proposta in esame, che è volta a evitare la concentrazione di un potere eccessivo in un'unica figura istituzionale.

Il senatore PARRINI *(PD-IDP)* ribadisce la contrarietà della sua parte politica all'elezione diretta, soprattutto se abbinata a un'elezione contestuale del Parlamento, con effetto trascinamento, e al conferimento di un premio di maggioranza. Paventa il rischio che il silenzio della maggioranza e del Governo sulla legge elettorale prefiguri il mantenimento dell'attuale meccanismo, con le liste bloccate. In tal caso, a suo avviso, i rischi per la tenuta del sistema democratico sarebbero gravissimi.

All'esito di distinte votazioni, i subemendamenti 3.2000/14, 3.2000/15 e 3.2000/16 risultano respinti.

Il PRESIDENTE avverte che sui subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/17 e 3.2000/18, nonché sui subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/19 e 3.2000/20 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, stante l'analogia di contenuto.

Il senatore PARRINI *(PD-IDP)* ribadisce che l'obiettivo di assicurare una maggiore stabilità agli Esecutivi potrebbe essere raggiunto con altri accorgimenti, senza introdurre una forma di governo che non ha precedenti in altri Paesi. Segnala che, nei sistemi parlamentari in cui vi è la designazione del Capo del Governo, sono previste convenzioni e prassi costituzionali che garantiscono il collegamento con la volontà popolare. Solitamente, infatti, l'incarico di formare il Governo è comunque assegnato al capo della coalizione che ha ricevuto più voti. Gli emendamenti del Partito democratico si ispirano appunto al sistema tedesco che, oltre alla sfiducia costruttiva e al potere del Presidente del Consiglio di nominare e revocare i Ministri, prevede anche il potere di scioglimento delle Camere da parte del Capo dello Stato, che però viene meno nel caso che sia eletto un nuovo Cancelliere. Auspica che la maggioranza e il Governo prendano in considerazione l'ipotesi di rinunciare all'elezione diretta e di importare *in toto* la forma di governo parlamentare tedesca.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/17 e 3.2000/18 sono respinti.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/19 e 3.2000/20, che sono respinti.

Il PRESIDENTE avverte che sui subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/21 e 3.2000/22, nonché sui subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/27 e 3.2000/30 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto.

Il senatore GIORGIS *(PD-IDP)* sottolinea che le proposte di modifica in esame mirano a riportare il progetto di riforma nell'ambito della forma di governo parlamentare, prevedendo che il Presidente del Consiglio sia nominato dal Presidente della Repubblica sulla base dei risultati delle elezioni e delle consultazioni dei Gruppi parlamentari. Il Partito democratico, infatti, ritiene che la forma di governo parlamentare, sebbene stia vivendo una crisi della rappresentanza, presenti aspetti positivi cui è preferibile non rinunciare. Il Parlamento, infatti, è espressione del pluralismo sociale, politico e culturale, mentre – secondo il modello proposto dal Governo – è solo il riflesso della scelta dei cittadini di investire una determinata persona del ruolo di Presidente del Consiglio.

Il senatore DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*, pur facendo parte di una forza politica che non ha mai espresso il sostegno a un Governo tecnico o di larghe intese, ritiene inopportuno stabilire in una norma che non vi si debba fare ricorso, piuttosto che per scelta politico-culturale.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/21 e 3.2000/22 sono respinti.

Sono quindi posti ai voti i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/27 e 3.2000/30, che sono respinti.

Il PRESIDENTE avverte che sui subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/23 e 3.2000/24, nonché su quelli sostanzialmente identici 3.2000/25 e 3.2000/26 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto.

La senatrice VALENTE *(PD-IDP)* si richiama alle considerazioni dei colleghi Parrini e Giorgis, precisando che l'aspetto centrale della proposta alternativa del Partito democratico è restituire centralità al Parlamento e tutelare le prerogative e la funzione del Presidente della Repubblica di riequilibrio istituzionale e di alta rappresentanza delle istituzioni democratiche.

Il senatore PERA *(FdI)* si dichiara convinto che i senatori Parrini e Giorgis e la senatrice Valente, nel dibattito della Commissione bicamerale

per le riforme costituzionali presieduta dall'onorevole D'Alema, non si sarebbero espressi contro il premierato e gli effetti delle elezioni per trascinamento, nonché per l'obbligo del Presidente della Repubblica di assegnare l'incarico di formare l'Esecutivo al capo della coalizione vincente. Alla presenza dell'onorevole D'Alema e del relatore Salvi, infatti, sarebbe stato difficile per loro esprimere un orientamento in contrasto con quello del *leader* del loro partito.

Il senatore DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)* obietta che il dibattito all'interno della cosiddetta Bicamerale D'Alema sul semipresidenzialismo risale a circa ventisette anni fa, quando il contesto sociale e politico era totalmente diverso: i partiti conservavano la loro solidità e la partecipazione al voto era alta. Da allora, si è affermato una sorta di « pensiero unico » sulla necessità di assicurare stabilità ai Governi, che ha portato all'introduzione di premi di maggioranza, soglie di sbarramento e torsioni maggioritarie che hanno causato l'allontanamento dei cittadini dalla vita politica, oltre alla crisi dei corpi intermedi. Pur essendo contrario al sistema maggioritario, ritiene legittimo che gli esponenti del Partito democratico possano nel frattempo aver cambiato opinione, sulla base della valutazione concreta della realtà sociale e politica.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/23 e 3.2000/24 sono respinti.

Sono quindi posti ai voti i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/25 e 3.2000/26, che sono respinti.

Il PRESIDENTE avverte che sui subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/28 e 3.2000/29, nonché su quelli sostanzialmente identici 3.2000/31 e 3.2000/32 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto.

Il senatore GIORGIS *(PD-IDP)* osserva che vi sono due modi per rendere più difficile e aspro il confronto: sottrarsi al dibattito oppure limitarsi a delegittimare l'interlocutore, accusandolo di aver cambiato orientamento, ma senza entrare nel merito delle questioni sollevate. In ogni caso, sottolinea che non vi sono precedenti del sistema di elezione delle Camere a trascinamento di quella del Presidente del Consiglio, trattandosi di un *unicum* che non trova confronti nella comparazione attuale né in quella storica. Sarebbe opportuno che, invece, la maggioranza spiegasse quali sono i contrappesi che impediscono la concentrazione del potere e la mortificazione del pluralismo. Tra l'altro, non si comprende come alcune forze politiche della coalizione di governo, da sempre di cultura liberale, possano sostenere la visione organicistica del capo.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/28 e 3.2000/29 sono respinti.

Sono quindi posti ai voti i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/31 e 3.2000/32, che sono respinti.

Il PRESIDENTE avverte che sui subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/33 e 3.2000/49, nonché su quelli sostanzialmente identici 3.2000/34 e 3.2000/50 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto.

Il senatore GIORGIS *(PD-IDP)* precisa che, secondo la visione organicistica della società, del potere e delle istituzioni, che trova sostegno nella destra e in una certa parte della sinistra, il concetto di unità preesiste in natura, per cui si tratta solo di scegliere la persona adatta che la rappresenti a livello istituzionale. A tale impostazione, si contrappone il pensiero liberale, secondo cui la libertà individuale è essenziale e, per vivere pacificamente, occorre realizzare l'unità attraverso un'architettura istituzionale e la ricerca di un dialogo, di un processo di mediazione che parte dal basso, per trovare una faticosa sintesi.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/33 e 3.2000/49 sono respinti.

Sono quindi posti ai voti i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/34 e 3.2000/50, che sono respinti.

Il PRESIDENTE avverte che sui subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/35 e 3.2000/51, nonché su quelli sostanzialmente identici 3.2000/36 e 3.2000/52 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto.

La senatrice VALENTE *(PD-IDP)* si dichiara convinta della necessità di difendere la centralità del Parlamento, pur nel contesto attuale caratterizzato dalla crisi dei partiti, per la sua capacità di rappresentare la pluralità delle opinioni. I cittadini potranno comunque scegliere il Presidente del Consiglio, sia pure indirettamente, attraverso il Parlamento.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/35 e 3.2000/51 sono respinti.

Sono quindi posti ai voti i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/36 e 3.2000/52, che sono respinti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 997 (DECRETO-LEGGE N. 7/2024 – CONSULTAZIONI ELETTORALI ANNO 2024)

Il senatore PARRINI *(PD-IDP)* ricorda di aver sollevato, durante l'esame del disegno di legge n. 997, il caso specifico dei comuni capoluogo

di provincia con meno di 15.000 abitanti, per chiedere se prevalesse il criterio della consistenza demografica o lo *status* di capoluogo nell'applicazione del limite dei due mandati e del sistema elettorale a doppio turno. A tale riguardo, sottolinea di aver presentato anche un emendamento in Aula, su cui il Presidente, in qualità di relatore, aveva espresso parere contrario, chiarendo però per le vie brevi che, ad avviso del Ministero dell'interno, non vi era bisogno di interpretazione della norma, essendo pacifica l'applicazione della disciplina prevista per i comuni sopra i 15.000 abitanti e ritenendo assorbente lo *status* di comune capoluogo. La sottosegretaria Ferro aveva poi annunciato l'emanazione di una circolare esplicativa, che tuttavia non è ancora stata adottata. Nel frattempo, il sindaco di Urbino, che sta concludendo il secondo mandato, ha preannunciato una sua ulteriore candidatura, in spregio all'interpretazione della disposizione prospettata dal Governo. Chiede quindi che si intervenga quanto prima per evitare spiacevoli disguidi.

Il PRESIDENTE si riserva di sensibilizzare il Governo, affinché emani al più presto la circolare interpretativa della disposizione in oggetto.

La seduta termina alle ore 15,30.

Sottocommissione per i pareri

51ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOSATO

La seduta inizia alle ore 20,45.

(806) ***ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici,*** **smartphone** ***e memorie digitali***

(Parere alla 2ª Commissione su emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO *(LSP-PSd'Az)*, relatore, dopo aver illustrato l'emendamento approvato, riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore CATALDI *(M5S)* chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1057) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO *(LSP-PSd'Az)*, relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1058) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO *(LSP-PSd'Az)*, relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1059) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO *(LSP-PSd'Az)*, relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(845) ***Deputati LUPI e Alessandro COLUCCI. – Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO *(LSP-PSd'Az)*, relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(970) ***MARTI e altri. – Regolamentazione delle competizioni videoludiche***

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente TOSATO *(LSP-PSd'Az)*, relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

si rappresenta la necessità di un coordinamento tra il comma 2 dell'articolo 10, che fa riferimento a una Commissione competente all'adozione del provvedimento di inibizione alla partecipazione a competizioni videoludiche, e il comma 5 dell'articolo 5 che, invece, si limita a prevedere l'individuazione, presso il Ministero della cultura, dell'ufficio per la registrazione dei soggetti che intendano organizzare competizioni videoludiche;

analogamente, per lo stesso motivo, all'articolo 5, occorre coordinare i commi 4 e 5.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 20,55.

2ª COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Martedì 19 marzo 2024

Plenaria

136ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SISLER

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (n. 137)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Esame e rinvio)

La senatrice STEFANI *(LSP-PSd'Az)*, relatrice, illustra il provvedimento in titolo.

Le disposizioni contenute nello schema di decreto in esame – che si applicano, salvo alcune eccezioni, ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023 – non apportano modifiche di sostanza all'assetto delineato dal citato decreto legislativo n. 149 del 2022, ma si limitano ad intervenire in maniera puntuale al fine di sciogliere alcuni dubbi interpretativi sorti nella fase di prima attuazione della predetta riforma.

L'intervento – occorre rammentare – si colloca nel contesto degli impegni assunti con il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), mirando a semplificare, velocizzare e razionalizzare il processo civile. Tra le principali modifiche introdotte si annoverano, in particolare: l'ulteriore adeguamento delle disposizioni del codice di rito al processo telematico;

la semplificazione delle notificazioni tramite posta elettronica certificata; la revisione delle disposizioni in materia di verifiche preliminari, al fine di chiarire gli adempimenti a carico del giudice; disposizioni volte ad estendere il campo di applicazione del rito di cognizione semplificato e la razionalizzazione del meccanismo di recupero dei crediti tramite decreto ingiuntivo.

Passando al merito l'articolo 1, comma 1, con finalità di coordinamento normativo, dispone l'abrogazione del titolo IX-*bis* del libro primo del codice civile in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari. Tale intervento infatti, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, è volto a sanare un difetto di coordinamento, giacché il decreto legislativo n. 149 del 2022 aveva inserito nel codice di procedura civile, segnatamente agli articoli 473-*bis*.69 e 473-*bis*.70, le medesime disposizioni ora oggetto di abrogazione. Il successivo comma 2, invece, interviene sull'articolo 2690, primo comma, numero 6-*bis)*, secondo periodo, del codice civile, concernente gli effetti rispetto ai terzi della trascrizione della sentenza che accoglie le domande di revocazione contro le sentenze soggette a trascrizione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Rispetto alla previsione attuale, ai sensi della quale la trascrizione della sentenza che accoglie la domanda di revocazione prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda, la modifica prevede, invece, che la medesima trascrizione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.

L'articolo 2 modifica l'articolo 38 delle disposizioni attuative del codice civile relativo alla competenza per i procedimenti in materia di famiglia per l'irrogazione di sanzioni in caso di inadempienze o violazioni, al fine di introdurre un richiamo puntuale e non generico a tali procedimenti.

Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, si tratta di una modifica innovatrice solo sul piano della tecnica redazionale. In particolare, la formulazione proposta dall'articolo richiama puntualmente, nel secondo comma dell'articolo 38 delle disposizioni attuative del codice civile, relativo alla ripartizione di competenza tra tribunale per i minorenni e tribunale ordinario, l'articolo 473-*bis*.38 del codice di procedura civile, relativo all'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore e alla soluzione delle controversie sull'esercizio della responsabilità genitoriale, e l'articolo 473-*bis*.39 del codice di procedura civile, concernente i provvedimenti in caso di inadempienze e violazioni.

L'articolo 3 reca una pluralità di modifiche al codice di procedura civile, al fine di adeguare il codice di rito al processo telematico e ad altri mutamenti legislativi nel frattempo intervenuti, allo stesso tempo introducendo disposizioni volte a chiarire o prevenire dubbi interpretativi e disposizioni di coordinamento.

In via generale, numerose disposizioni dello schema sono volte ad adeguare la formulazione del codice di rito al processo telematico, espun-

gendo i riferimenti al deposito in cancelleria di atti, alla nota di iscrizione a ruolo e alla stesura di provvedimenti in calce agli atti nonché le previsioni relative all'obbligo del difensore di indicare il numero di *fax* negli atti e adeguando altresì al processo telematico le disposizioni sulla pubblicazione e comunicazione della sentenza e sulle comunicazioni di cancelleria, con l'eliminazione del « biglietto di cancelleria » e la previsione dell'uso della PEC.

Inoltre, numerose disposizioni introducono la facoltà delle parti di indicare, in luogo della residenza o dell'elezione di domicilio, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risultante da pubblici elenchi o di eleggere un domicilio digitale speciale.

Altre disposizioni sono volte invece a introdurre modifiche di coordinamento conseguenti alla cosiddetta « riforma Cartabia » di cui al decreto legislativo n. 149 del 2022 alla legge n. 31 del 2019, che ha trasferito dal codice del consumo al codice di procedura civile la disciplina dell'azione di classe e alle modifiche dell'articolo 171-*bis* introdotte dal comma 2, lettera *h)* dell'articolo in commento.

Rinviando al dossier predisposto dal servizio studi (corredato peraltro di un testo a fronte) per una più analitica disamina delle singole disposizioni, in questa sede è utile ricordare che il comma 1 reca modifiche al libro I (Disposizioni generali), al fine, in particolare, di: anticipare il momento entro il quale il giudice può rilevare d'ufficio la propria incompetenza modificando a tal fine l'articolo 38 del codice di procedura civile, nel senso di prevedere che l'incompetenza sia rilevata d'ufficio non più entro la prima udienza bensì con il decreto adottato all'esito delle verifiche preliminari *ex* articolo 171-*bis* (introdotto dal decreto legislativo n. 149 del 2022); prevedere espressamente, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nelle cause in cui devono essere emessi provvedimenti relativi ai figli minori; intervenire sugli articoli 127-*ter* e 128 in materia di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza – al fine, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, di risolvere talune questioni sorte circa la compatibilità della trattazione scritta con il rito del lavoro e con le udienze che, anche nel rito ordinario, prevedono la comparizione delle parti; intervenire sulla disciplina della notificazione mediante PEC eseguita dall'ufficiale giudiziario *ex* articolo 149-*bis*, al fine di semplificare gli adempimenti, omogeneizzare la disciplina con quella della notificazione effettuata con le modalità tradizionali e disciplinare il caso in cui la notifica a mezzo PEC non vada a buon fine, distinguendo le ipotesi in cui ciò avvenga per causa non imputabile al destinatario o a lui imputabile.

Il comma 2 reca modifiche al libro II, titolo I (Procedimento davanti al tribunale), al fine, in particolare, di: prevedere, attraverso una modifica dell'articolo 163, l'indicazione nell'atto di citazione dell'indirizzo PEC del convenuto risultante da pubblici elenchi; introdurre una modifica meramente lessicale all'articolo 163-*bis*, al fine di chiarire in modo inequivoco che i termini per il deposito delle memorie integrative nel caso di anticipazione dell'udienza di comparizione su richiesta del convenuto si

computano a ritroso rispetto all'udienza; semplificare e adeguare al processo telematico gli adempimenti per la costituzione dell'attore e l'iscrizione a ruolo (articoli 165 e 168), eliminando la nota di iscrizione a ruolo e disciplinando la modalità di formazione e il contenuto del fascicolo elettronico; adeguare al processo telematico le disposizioni, di cui agli articoli 169 e 170, relative al ritiro dei fascicoli di parte, alle comunicazioni e notificazioni alle parti e allo scambio di comparse e memorie; riformulare l'articolo 171-*bis* al fine « di dirimere perplessità ed eliminare alcuni inconvenienti verificatisi nella prassi giudiziaria »; introdurre una modifica lessicale all'articolo 183, quarto comma, volta a chiarire in modo inequivoco che il calendario delle udienze, successive a quella di comparizione, predisposto dal giudice deve comprendere anche l'udienza di rimessione in decisione; prevedere che l'ordinanza di accoglimento della domanda che appare manifestamente fondata, di cui all'articolo 183-*ter*, costituisca anche titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale; adeguare al processo telematico le disposizioni relative alla dichiarazione di nomina del consulente tecnico di parte (articolo 201), alla citazione dei testimoni (articolo 250) e sulla testimonianza scritta (articolo 257-*bis*); prevedere, attraverso una modifica all'articolo 271, che l'autorizzazione alla chiamata di un terzo da parte del terzo chiamato sia anticipata alla fase delle verifiche preliminari; introdurre alcune modifiche al rito semplificato, al fine di chiarire dubbi interpretativi, di incentivare il ricorso a tale rito e di snellire la procedura.

Il comma 3 reca modifiche al libro II, titolo II (Procedimento davanti al giudice di pace), volte, in particolare, a: modificare l'articolo 318 al fine di ampliare il contenuto del decreto di fissazione della prima udienza, prevedendo, in particolare, che esso rechi gli avvisi relativi alle decadenze per violazione del termine di costituzione in giudizio, alla necessità della difesa tecnica mediante avvocato e alla possibilità di richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; modificare l'articolo 319 al fine di chiarire possibili dubbi interpretativi relativi alle modalità di introduzione del giudizio – chiarendo che la causa si iscrive a ruolo depositando il ricorso o il verbale contenente la domanda orale – e di adeguare la norma al processo telematico; modificare l'articolo 319 al fine di chiarire possibili dubbi interpretativi circa il termine di deposito della sentenza non letta in udienza, fissandolo in 15 giorni dalla discussione.

Il comma 4 reca modifiche al libro II, titolo III (Impugnazioni), al fine di: adeguare al processo telematico l'articolo 330 relativo al luogo di notificazione dell'impugnazione, disciplinando la notificazione mediante PEC o al domicilio digitale speciale; introdurre modifiche all'articolo 342 sulla forma dell'atto di appello al fine di chiarire dubbi interpretativi e, in particolare, di precisare che il rispetto dei criteri di chiarezza, sinteticità e specificità non costituisce di per sé requisito di ammissibilità e che ciascun motivo di appello deve essere relativo a uno specifico capo della sentenza impugnata; precisare i poteri del giudice istruttore e del collegio, chiarendo in particolare, che sono di competenza del giudice istrut-

tore, se nominato: i provvedimenti conseguenti alla mancata comparizione dell'appellante; la dichiarazione di estinzione del processo nel caso di mancata comparizione delle parti all'udienza successiva alla prima; la sospensione del processo per querela di falso. Vengono, inoltre, precisate le competenze del giudice istruttore e del collegio in materia di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e viene chiarito espressamente che non solo l'istruttore, ma anche il collegio possa, in luogo della discussione orale, assegnare alle parti i termini *ex* articolo 352 per la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le note di replica; chiarire taluni dubbi interpretativi circa il termine di presentazione del controricorso avverso il ricorso incidentale nel giudizio in cassazione, precisando che tale termine è di 40 giorni dal deposito del ricorso incidentale.

Il comma 5 reca modifiche al libro II, titolo IV, in materia di rito del lavoro, volte ad adeguare al processo telematico le disposizioni sul contenuto e sul deposito del ricorso introduttivo e sulla costituzione del convenuto, ad allineare la disciplina del contenuto dell'atto di appello a quella prevista per il rito ordinario, nonché a eliminare il riferimento al deposito di atti in cancelleria.

Il comma 6 reca modifiche al libro II, titolo IV-*bis* (Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie), volte in particolare a: precisare l'ambito di applicazione del nuovo rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie, di cui all'articolo 473-*bis*, ricomprendendovi, da un lato, le domande di risarcimento del danno conseguente alla violazione dei doveri familiari e sottraendovi, dall'altro, i procedimenti di scioglimento della comunione legale; dettare disposizioni in materia di mutamento del rito; consentire l'abbreviamento dei termini previsti dall'articolo 473-*bis*.17 per il deposito delle memorie integrative, stabilendo che possono essere ridotti fino alla metà se il giudice rilevi la sussistenza di ragioni di urgenza; chiarire che l'udienza per la conferma, la modifica o la revoca dei provvedimenti indifferibili adottati ai sensi dell'articolo 473-*bis*.15 si tenga di fronte al medesimo giudice che ha adottato tali provvedimenti; specificare che l'ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili *ex* articolo 473-*bis*.15 siano reclamabili solo congiuntamente ai provvedimenti temporanei ed urgenti adottati dal giudice in corso di causa *ex* articolo 473-*bis*.22 con ricorso alla corte d'appello; stabilire che la decadenza dalla possibilità di proporre domande da parte del convenuto in sede di costituzione in giudizio, ai sensi all'articolo 473-*bis*.16, sia circoscritta alle domande che riguardino diritti disponibili; chiarire che anche il ricorso contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori, previsti dal secondo comma dell'articolo 473-*bis*.22, si propone davanti alla corte d'appello; precisare che anche il ricorso avverso i provvedimenti indifferibili *ex* articolo 473-*bis*.15 e quelli temporanei ed urgenti ex articolo

473-*bis*.22 emessi in fase di appello si propone con la stessa procedura stabilita dall'articolo 473-*bis*.24 di fronte alla medesima corte d'appello che li ha adottati, che decide in diversa composizione; qualora ciò non fosse possibile per l'oggettiva impossibilità di formare un altro collegio specializzato in materia di stato delle persone, dei minorenni e delle famiglie, presso la stessa corte d'appello, la decisione spetta alla corte d'appello più vicina, alla quale vengono immediatamente inviati gli atti; specificare che, ove vi sia un giudizio pendente che abbia ad oggetto la titolarità o l'esercizio della responsabilità genitoriale, l'attuazione dei provvedimenti ad essa relativi spetti al giudice presso il quale è in corso il giudizio; prevedere che sulle domande di separazione personale dei coniugi ovvero di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile, presentate in mancanza di figli minori, che il tribunale competente possa essere individuato, in alternativa a quello del luogo di residenza (come già previsto dall'articolo 473-*bis*.47), in quello del luogo di domicilio del convenuto, ovvero in quello del luogo di domicilio dell'attore, se il convenuto è irreperibile o residente all'estero; limitare i poteri del pubblico ministero in ordine all'impugnazione delle sentenze di divorzio alle disposizioni riguardanti gli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci; correggere alcuni errori materiali; abrogare la sezione VI del capo III, relativa all'istituto del patrimonio familiare, soppresso dalla legge n. 151 del 1975 (riforma del diritto di famiglia); trasporre nel codice di procedura civile, per ragioni sistematiche, talune disposizioni sugli ordini di protezione contro gli abusi familiari, di cui alla legge 4 aprile 2001, n. 154, che non vi erano state trasferite dal decreto legislativo n. 149 del 2022.

Il comma 7 reca modifiche al libro III (Processo di esecuzione), dirette, in particolare a: adeguare al processo telematico le disposizioni in materia di forma, notificazione e presentazione del titolo esecutivo, di cui agli articoli 475, 479 e 488, le disposizioni sulla forma del precetto di cui all'articolo 480, le disposizioni di cui all'articolo 489 sulle notificazioni e comunicazioni ai creditori, nonché le disposizioni sulla forma del pignoramento di cui all'articolo 492; introdurre ulteriori modifiche di coordinamento e di adeguamento al processo telematico; modificare l'articolo 543 al fine di chiarire un possibile dubbio interpretativo in materia di liberazione del terzo, precisando che il debitore è liberato nel caso di mancata notifica dell'avvenuta iscrizione a ruolo non solo quando il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, ma anche quando sia eseguito nei confronti di un solo soggetto; introdurre all'articolo 587 una disposizione volta a contrastare il ricorso alle aste giudiziarie quale strumento per il riciclaggio dei proventi di attività criminali, prevedendo la decadenza dell'aggiudicatario non soltanto nel caso di mancato versamento del prezzo nel termine stabilito, ma anche nel caso in cui nello stesso termine non sia resa la cosiddetta « dichiarazione antiriciclaggio »; ridurre della metà i termini nel giudizio di opposizione all'esecuzione (articolo 616) e all'atto esecutivo (articolo 618) introdotto con il rito ordinario di cognizione non soltanto, come già previsto, per comparire, ma

anche per la costituzione dell'attore e del convenuto, per i provvedimenti adottati dal giudice in sede di verifiche preliminari e per le memorie integrative.

Il comma 8 reca modifiche al libro IV (Procedimenti speciali), intervenendo in particolare sul procedimento di ingiunzione, sul procedimento di sfratto, sui procedimenti cautelari e successori, nonché in materia di azione di classe.

L'articolo 4 reca una serie di modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.

Il comma 1 modifica l'articolo 3 delle disposizioni transitorie e finali del codice di procedura civile, relativo alle modalità con cui il pubblico ministero interviene nel processo civile, al fine di adeguarne le disposizioni alla digitalizzazione del processo civile attuato con la riforma.

Il comma 2 apporta modifiche al Titolo II delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, con particolare riguardo – fra le altre – alla disciplina dell'elenco dei mediatori familiari e dell'albo dei consulenti tecnici.

Il comma 3 interviene sul titolo III delle disposizioni di attuazione, relativo al processo di cognizione. Più in particolare la lettera *a)* modifica l'articolo 56, contenente disposizioni sulla designazione del giudice per ciascuna causa da parte del capo dell'ufficio del giudice di pace: prevedendo il deposito telematico dell'atto introduttivo (in luogo dell'attuale deposito in cancelleria) e sopprimendo la disciplina prevista nel caso in cui il giudice designato non tenga udienza nella data indicata dall'attore in atto di citazione.

Con la lettera *b)* si integra l'articolo 58 per prevedere che le comunicazioni e le notificazioni durante il procedimento davanti al giudice di pace possono essere fatte presso la cancelleria solo quando la parte non abbia dichiarato la propria residenza o eletto domicilio e nemmeno abbia indicato un indirizzo PEC. Quando il destinatario della notifica sia un soggetto tenuto a possedere un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o che ha eletto un domicilio digitale, le notifiche dovranno comunque essere effettuate all'indirizzo PEC. La lettera *c)* modifica l'articolo 70, secondo comma, che disciplina l'istanza di abbreviazione dei termini di comparizione, eliminando la previsione per la quale il decreto con cui il presidente fissa l'udienza di prima comparizione è scritto in calce al ricorso.

La lettera *d)* abroga l'articolo 70-*ter* (Notificazione della comparsa di risposta), il quale consentiva alle parti di optare per la celebrazione del processo nelle forme del cosiddetto « rito societario » contenute nel decreto legislativo n. 5 del 2003, ormai da tempo abrogato.

La lettera *e)* sostituisce integralmente l'articolo 71, relativo alla nota di iscrizione a ruolo della causa, in conseguenza della soppressione di tale atto, ormai superfluo in ragione della completa digitalizzazione del processo civile. Sono poi previste ulteriori modifiche finalizzate ad adattare le disposizioni di attuazione alla completa digitalizzazione del processo: il comma 4 contiene disposizioni di modifica del titolo IV delle

disposizioni attuative del codice di procedura civile, relativo al processo di esecuzione, volte ad adattare la disciplina alle modifiche in materia di processo telematico; il comma 5 contiene infine modifiche al titolo V-*ter* delle disposizioni attuative del codice di procedura civile proprio in tema di « giustizia digitale ».

L'articolo 5 reca una modifica di coordinamento normativo all'articolo 387-*bis* del codice penale, in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Più nel dettaglio il comma unico dell'articolo 5 interviene sul comma 2 dell'articolo 387-*bis* del codice penale sostituendo il non più attuale riferimento all'articolo 342-*ter*, primo comma, del codice civile, con quello al primo comma dell'articolo 473-*bis*.70 del codice di procedura civile. Il contenuto dell'articolo 342-*ter* del codice civile (del quale peraltro il presente schema di decreto al comma 1 dell'articolo 1 dispone l'abrogazione) è stato inserito dal decreto legislativo n. 149 del 2022, nel nuovo articolo 473-*bis*.70 del codice di procedura civile.

L'articolo 6 reca una serie di modifiche a leggi speciali.

Più nel dettaglio, il comma 1 prevede l'abrogazione: dell'articolo 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (norme di attuazione dell'ordinamento forense), che impone all'avvocato che svolga attività difensiva in foro diverso da quello di appartenenza di eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria adita (lettera *a*); dell'articolo 5, comma 5, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio, che attribuisce al pubblico ministero il potere di impugnare le sentenze, limitatamente agli interessi patrimoniali di minori e incapaci.

Il comma 2 apporta una serie di modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di affidamento familiare del minore. In particolare la disposizione: modifica il comma 7 dell'articolo 4 della legge al fine di chiarire l'individuazione del giudice competente a verificare l'andamento del programma di assistenza relativo ai minori inseriti in una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza; apporta correzioni all'articolo 5-*bis* della legge, volto a regolare le ipotesi di affido del minore al servizio sociale e introdotto proprio con il decreto legislativo n. 149 del 2022. Tra le modifiche si segnala l'inserimento dell'eventuale collocatario (accanto ai genitori, al minore stesso, al curatore e al curatore speciale) tra le figure chiamate a dare indicazioni al servizio sociale in vista delle determinazioni da questo adottate.

Il comma 3 concerne le modifiche apportate alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, che disciplina le notificazioni eseguite direttamente dall'avvocato; mentre il comma 4 interviene sulla legge 4 aprile 2001, n. 154, recante « Misure contro la violenza nelle relazioni familiari ». Si tratta di modifiche che sono conseguenza dell'inserimento all'interno del codice di rito delle disposizioni finora inserite nella legge speciale.

Il comma 5 reca una serie di modifiche al testo unico delle spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002). Il comma 6 modifica il comma 3 dell'articolo 126 del codice delle assicu-

razioni (decreto legislativo n. 209 del 2005) in relazione alle azioni dirette di risarcimento dei danni dalla circolazione di veicoli a motore e natanti introdotte nei confronti dell'Ufficio centrale italiano, al fine di coordinare la disposizione con le modifiche agli articoli 163-*bis* e 318 del codice di procedura civile introdotte con il decreto legislativo n. 149 del 2022.

Il comma 7 modifica l'articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (semplificazione dei riti civili), relativo ai procedimenti in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, prevedendo che questi siano regolati non più dal rito ordinario di cognizione bensì dal rito unificato in materia di stato delle persone, minori e famiglie di cui agli articoli 473-*bis* e seguenti del codice di procedura civile, introdotti dal decreto legislativo n. 149 del 2022. Il comma 8 interviene sul decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, nella sua parte relativa alla « Giustizia digitale ». Il comma 9 reca infine alcune modifiche (anche di correzione di errori materiali) al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

L'articolo 7 reca disposizioni transitorie, prevedendo in linea generale, che le disposizioni dello schema di decreto in esame trovino applicazione con riguardo ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

L'articolo 8 reca una clausola d'invarianza finanziaria ai sensi della quale dall'attuazione dello schema di decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo altresì che le amministrazioni interessate provvedano ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In considerazione della complessità dell'atto e della scadenza del termine per l'espressione del parere riterrebbe utile, ove la Commissione concordi, lo svolgimento di qualche audizione per chiarire la parte applicativa di alcune delle modifiche introdotte, con particolare riguardo al diritto di famiglia.

A nome dei rispettivi Gruppi si associano alla richiesta di svolgere audizioni i senatori ZANETTIN *(FI-BP-PPE)*, Susanna Donatella CAMPIONE *(FdI)*, Ada LOPREIATO *(M5S)* e BAZOLI *(PD-IDP)*.

Il PRESIDENTE fa presente che la questione sarà posta all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza per organizzare le audizioni medesime.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(985) ***Deputato PITTALIS e altri. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione***, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il senatore RASTRELLI *(FdI)*, relatore, illustra il provvedimento in titolo, rammentando che l'istituto della prescrizione, è stato oggetto nel-

l'ultimo ventennio di una serie di incisive modifiche normative: la legge n. 251 del 2005 (cosiddetta legge *ex* Cirielli), la legge n. 103 del 2017 (cosiddetta legge Orlando), la legge n. 3 del 2019 (cosiddetta legge Bonafede), da ultimo, la legge n. 134 del 2021 (cosiddetta legge Cartabia).

L'intervento riformatore in esame si basa su alcuni capisaldi fondamentali, così sinteticamente riassumibili: il ritorno alla prescrizione sostanziale, causa di estinzione del reato, come delineata dal codice del 1930; l'abbandono dell'improcedibilità, cioè della prescrizione processuale che non è causa estintiva del reato, ma dell'azione penale, introdotta dalla legge Cartabia nel 2021, con l'articolo 344-*bis*; l'abrogazione dell'articolo 161-*bis* del codice penale introdotto con la riforma Bonafede, che prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione a seguito della sentenza di primo grado e infine l'introduzione nel codice penale dell'articolo 159-*bis* che regola una nuova ipotesi di sospensione condizionata dopo la sentenza di condanna di primo grado.

L'articolo 1 del disegno di legge reca delle modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato.

In particolare, la lettera *a)*, introducendo nel codice penale l'articolo 159-*bis*, prevede una nuova e autonoma causa di sospensione del corso della prescrizione (che si aggiunge a quelle già attualmente previste dall'articolo 159 del codice penale).

Il nuovo articolo 159-*bis* (primo comma) prevede che il corso della prescrizione rimanga sospeso: in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, per un tempo non superiore a due anni; in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, per un tempo non superiore a un anno. Tali termini di sospensione corrispondono – è opportuno rilevare – a quelli di ragionevole durata del processo previsti dalla legge 89 del 2001 (cosiddetta legge Pinto) per i rispettivi gradi di giudizio. I termini di sospensione decorrono dalla data della scadenza del termine previsto per il deposito delle motivazioni delle decisioni di cui all'articolo 544 del codice di procedura penale (secondo comma).

Prevede, inoltre, che se durante i citati termini di sospensione (rispettivamente di 2 anni e di 1 anno) sopravviene una delle cause di sospensione previste dall'articolo 159 del codice penale essi sono aumentati del tempo corrispondente al termine di sospensione previsto per tale causa (terzo comma).

Il nuovo articolo 159-*bis* prevede inoltre due ipotesi in cui i periodi di sospensione del corso della prescrizione, previsti dal primo comma, possono essere ricomputati successivamente ai fini del calcolo del termine di prescrizione: nel caso in cui la pubblicazione della sentenza di appello o della sentenza della Corte di cassazione intervengono dopo la scadenza del rispettivo termine previsto di sospensione (quarto comma) ed inoltre quando, nel grado in cui ha operato la sospensione o nel grado successivo (quinto comma): l'imputato è prosciolto; la sentenza di condanna è annullata nella parte relativa all'accertamento della responsabilità; nel caso di dichiarazione di nullità della decisione con conseguente restituzione degli atti al giudice. Infine, si specifica che le disposizioni di

cui all'articolo 159-*bis* si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello (sesto comma).

La lettera *b)*, modificando il primo comma dell'articolo 160 del codice penale, aggiunge alle ipotesi di interruzione del corso della prescrizione anche la sentenza e il decreto di condanna. Ricorda, al riguardo, che prima, che la legge n. 3 del 2019 lo abrogasse, il primo comma dell'articolo 160 del codice penale prevedeva, allo stesso modo, che il corso della prescrizione fosse interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.

La medesima legge n. 3 del 2019, sostituendo il secondo comma dell'articolo 159 del codice penale, prevedeva che il corso della prescrizione rimanesse sospeso dalla sentenza di primo grado o dal decreto di condanna fino alla data della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna. Successivamente, la legge n. 134 del 2021 ha abrogato tale comma e ha contestualmente introdotto l'articolo 161-*bis*.

La lettera *c)*, modificando il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, estende l'elenco dei reati per cui l'aumento del tempo necessario a prescrivere, a seguito dell'interruzione del corso della prescrizione, non può superare la metà del tempo ordinario.

Ai reati contro la pubblica amministrazione, alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e ai casi di recidiva aggravata dalle circostanze di cui all'articolo 99, comma 2 del codice penale la novella aggiunge i reati di: lesioni personali e (articolo 582 del codice penale) deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-*quinquies* del codice penale), nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 585, limitatamente ai casi di cui all'articolo 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'articolo 577, primo comma n. 1 e secondo comma, del codice penale. e gli atti persecutori (articolo 612-*bis* del codice penale).

La lettera *d)* abroga l'articolo 161-*bis* del codice penale, che prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione a seguito della pronunzia della sentenza di primo grado. L'articolo 161-*bis* del codice penale, introdotto dalla legge n. 134 del 2021, prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione a seguito della pronunzia della sentenza di primo grado. Nondimeno, la medesima norma prevede che il corso della prescrizione riprenda nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore. Ricorda che la legge n. 3 del 2019 prevedeva la sospensione del corso della prescrizione dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado (sia di condanna che di assoluzione) o dal decreto di condanna, fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del citato decreto.

L'articolo 2 del disegno di legge abroga l'articolo 344-*bis* del codice di procedura penale, in materia di improcedibilità dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione; mentre l'articolo 3 apporta le ne-

cessarie modifiche di coordinamento al codice di procedura penale, conseguenti all'abrogazione del suddetto articolo.

L'articolo 4 modifica l'articolo 165-*ter* delle norme di attuazione del codice di procedura penale, al fine di sostituire il monitoraggio dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione di cui all'abrogando articolo 344-*bis* del codice di procedura penale, con il monitoraggio dei termini previsti dal nuovo articolo 159-*bis* del codice penale. Infine, viene contestualmente abrogato l'articolo 175-*bis* delle disposizioni attuative riguardante le modalità di pronuncia della decisione sulla improcedibilità ex articolo 344-*bis* del codice.

Concludendo occorre ricordare che per quanto riguarda la successione di leggi nel tempo, in ragione della natura sostanziale dell'istituto della prescrizione ad essa si applica, salva diversa previsione, il principio di retroattività penale della legge più favorevole al colpevole di reato (cosiddetta *lex mitior*).

Il senatore BAZOLI *(PD-IDP)*, pur riconoscendo che quello affrontato nel disegno di legge è un tema di cui il Parlamento si è molto occupato nelle ultime legislature, ritiene tuttavia che sarebbe indispensabile un'adeguata istruttoria, mediante audizioni, finalizzata a chiarire i problemi di carattere applicativo, segnalati anche dai Presidenti di Corte d'appello, che le norme comporterebbero se approvate nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati. Il suo Gruppo ritiene infatti che sarebbe stato più utile valorizzare il principio innovativo della prescrizione processuale proposto dal ministro Cartabia nella passata legislatura, che contempera meglio tutti gli interessi in gioco.

La senatrice LOPREIATO *(M5S)*, anticipando che sarà presentata quanto prima una richiesta di remissione in sede referente del provvedimento in discussione ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, si dichiara altresì favorevole allo svolgimento di un ciclo di audizioni per avere chiara la portata, in termini di processi che si potrebbero prescrivere, del provvedimento in esame.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(932) *ZANETTIN. – Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 marzo.

La relatrice, senatrice STEFANI *(LSP-PSd'Az)*, illustra l'emendamento 2.100 (pubblicato in allegato al resoconto) sottolineandone la *ratio* volta a meglio precisare il testo del disegno di legge.

Su richiesta della senatrice LOPREIATO *(M5S)*, il PRESIDENTE fissa il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 2.100 a giovedì 21 marzo alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(778) ***Paola AMBROGIO e altri. – Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-*bis *del codice penale***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 marzo.

Intervenendo in discussione generale, la senatrice LOPREIATO *(M5S)* dichiara che il cuore del provvedimento consiste nella novella dell'articolo 625 del codice penale, che riguarda le aggravanti ad effetto speciale del furto (con pena prevista dai 2 ai 6 anni a legislazione vigente) prevedendo l'ipotesi in cui il fatto sia commesso approfittando delle condizioni conseguenti a calamità naturali.

Pur comprendendo la *ratio* del disegno di legge, ritiene tuttavia di dover segnalare che la previsione così come disciplinata potrebbe essere carente dei requisiti di tipicità di cui necessita la normativa penale. Infatti, la condotta non sembra – a prima vista – sufficientemente tipizzata e ciò porrebbe evidenti margini di incertezza della condotta da colpire. La dicitura: « condizioni conseguenti a calamità naturali », potrebbe inoltre essere soggetta ad uno scrutinio di costituzionalità in termini di sufficiente determinatezza della norma penale, in quanto potrebbe ingenerare spazi interpretativi che potrebbero inficiare la corretta valutazione della fattispecie.

Di converso, una modifica volta a legare l'aggravante ad effetto speciale ai casi in cui sia deliberato lo stato di necessità, sebbene migliorativa rispetto al disegno di legge in esame, se da un lato risolverebbe i problemi relativi alla tipizzazione della fattispecie, potrebbe, invece, dall'altro, ingenerare delle problematiche relativamente al principio di certezza della normativa penale, nonché del principio di uguaglianza, come disposto dall'articolo 3 della Costituzione. Legare la citata circostanza alla deliberazione dello stato di emergenza, ovvero ad una deliberazione del Consiglio dei Ministri, avrebbe il paradossale effetto di far dipendere l'applicabilità della sanzione ad un provvedimento di carattere politico-amministrativo del Governo. Nel caso in cui non sia deliberato lo stato di emergenza e ci fosse un furto vi è da chiedersi quale normativa si applicherebbe. Inoltre, occorre valutare anche l'ulteriore questione attinente al principio di territorialità del diritto penale. La normativa proposta, qualora fosse approvata, creerebbe una sorta di diritto penale « a macchia di

leopardo ». Infatti, vi è da chiedersi che cosa accadrebbe nei casi di furto commesso in un paese limitrofo rispetto a quello ricadente nello stato di emergenza. In un caso come quello citato si avrebbe un trattamento sanzionatorio difforme rispetto a quello previsto per il soggetto ricadente all'interno della zona in stato di emergenza. E tale soluzione, a prescindere dall'accresciuto disvalore della condotta non sembra, a prima vista, corretto.

Chiede quindi se non sarebbe più opportuno mantenere la normativa invariata e applicare al reato di furto le aggravanti comuni dei motivi abietti e futili oppure della minorata difesa o, in ultima analisi, l'aggravante speciale del mezzo fraudolento o delle cose esposte per necessità e lasciare il tutto al libero apprezzamento del giudice nel muoversi entro i limiti e massimi di pena previsti.

Discorso diverso sarebbe stato disporre tale normativa in tempo di emergenza pandemica e quindi estesa all'intero contesto nazionale, e non solo ad un limitato numero di reati, bensì a diverse ipotesi delittuose (mendacio bancario e reati di falso, nonché fenomeni di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di indebite percezioni a danno dello Stato). In questo caso, si sarebbe disposto un meccanismo sanzionatorio generalizzato per le condotte commesse in tempo di stato di emergenza, infatti, il disvalore della condotta per delitti commessi in tali circostanze appare molto deteriore. Il disegno di legge, secondo il suo Gruppo, merita, in conclusione una attenta riflessione.

Il senatore ZANETTIN *(FI-BP-PPE)* sottolinea a sua volta che le finalità che il disegno di legge si propone sono ampiamente condivisibili. Ritiene tuttavia che la norma vada precisata proprio sul piano della tassatività necessaria alla norma penale sotto alcuni dei profili ricordati anche dalla senatrice Lopreiato, con particolare riguardo alla possibilità di applicare le aggravanti comuni della « minorata difesa » e dei « motivi abietti o futili » ovvero l'aggravante speciale dell'utilizzo di « mezzi fraudolenti », aggravanti peraltro già applicate dalla giurisprudenza nei casi riconducibili allo sciacallaggio. Al relatore è pertanto affidato il compito di individuare la migliore sintesi tra la necessaria tutela delle vittime di reati così odiosi e la migliore formulazione della fattispecie.

Il senatore SCALFAROTTO *(IV-C-RE)* ritiene lo sciacallaggio sia un fenomeno particolarmente odioso in quanto interviene su soggetti che si trovano in situazioni di particolare vulnerabilità come nel caso dell'alluvione in Emilia-Romagna. Tuttavia, la norma, così come proposta dal provvedimento, non può rappresentare una reale tutela per le condotte che si vorrebbero sanzionare, in quanto priva di tassatività ed esposta ad un'applicazione che potrebbe implicare gravi discriminazioni per le possibili diverse interpretazioni che ne potrebbero derivare nella fase applicativa. Ritiene inoltre che il Parlamento non possa continuare a introdurre nuovi reati nel codice penale perché questo comportamento finisce per apparire più come una mossa propagandistica che come il frutto della re-

ale volontà di sconfiggere un fenomeno. È una logica panpenalistica questa che non può essere condivisa esattamente come quella di inserire in Costituzione princìpi che la politica non riesce a tutelare nella realtà. Tra le responsabilità di Governo vi è anche quella di chiarire all'opinione pubblica che non tutto può essere risolto attraverso le norme ma attraverso una buona politica dell'amministrazione. Ritiene infine che la norma abbia necessità di molte precisazioni affinché possa essere introdotta con qualche efficacia nell'ordinamento penale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 932

Art. 2.

2.100
La Relatrice

Al comma 1, sostituire dalle parole: « Le proroghe successive alla prima » *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* « Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che nei procedimenti in materia di criminalità organizzata oppure quando l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione ».

3ª COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e difesa)

Martedì 19 marzo 2024

Plenaria

76ª Seduta

Presidenza della Presidente
CRAXI

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE REFERENTE

(1042) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024***

(Esame e rinvio)

Il senatore SPAGNOLLI *(Aut (SVP-PATT, Cb))*, relatore, dà conto del disegno di legge, d'iniziativa governativa, recante la ratifica dell'Accordo di sede, sottoscritto nel gennaio 2024, tra l'Italia e il Tribunale unificato dei brevetti, ricordando, innanzitutto, che il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), attivo da giugno 2023, è un tribunale comune a tutti gli Stati membri contraenti – attualmente diciassette, fra cui Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi e Svezia – responsabile per la risoluzione delle controversie relative ai brevetti europei, ai brevetti con effetto unitario e ai certificati protettivi complementari concessi per un prodotto protetto da un brevetto europeo. Il Tribunale, composto operativamente da un tribunale di primo grado, una corte d'appello e una cancelleria, supportato da un Centro di mediazione e arbitrato brevettuale per favorire le soluzioni amichevoli, ha una struttura decentrata e comprende una divisione centrale avente sede a Parigi, con una sezione distaccata a Monaco di Baviera, oltre a varie divisioni locali e una divisione regionale dislocate in tutta Europa. A seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, l'Italia ha avviato un'intensa azione diplomatica per ricollocare a Milano una delle sedi inizialmente prevista a Londra. Con la decisione adottata il 26 giugno 2023, il Comitato Amministrativo del Tribunale Unificato dei Brevetti ha istituito una seconda sede della Divisione centrale proprio nella città meneghina, destinata a divenire operativa da giugno 2024.

La sollecita presentazione del disegno di legge in esame risponde all'esigenza di voler palesare in modo esplicito la volontà dell'Italia, quindi, di rafforzare la collaborazione con il Tribunale, garantendo l'immediata operatività sul suo territorio della nuova sede milanese, tenuto conto come proprio l'apertura di tali uffici rappresenti un passo importante per la protezione della proprietà industriale e per la promozione della crescita delle imprese italiane e dell'intero sistema Paese.

L'Accordo in via di ratifica – prosegue il relatore – è finalizzato a consentire il corretto stabilimento e il buon funzionamento della Divisione locale italiana, con sede a Milano, ed in prospettiva della sezione di Milano della Divisione centrale, del Tribunale Unificato dei Brevetti. L'intesa, in particolare, dà attuazione al Protocollo del 2016 sui privilegi e le immunità del Tribunale Unificato dei Brevetti che prevede la possibilità di concludere accordi di sede bilaterali e addizionali fra il Tribunale e gli Stati membri contraenti che ne ospitino una divisione territoriale di primo grado, stabilendo, nello specifico, misure di sostegno, agevolazioni e immunità, usualmente riconosciute alle organizzazioni internazionali aventi sede in Italia.

Composto da un preambolo, da 20 articoli e da un allegato, l'Accordo individua quale sede permanente della divisione del Tribunale Unificato dei Brevetti una struttura sita via san Barnaba 50, a Milano, messa a disposizione a titolo gratuito da parte del Paese ospitante (articolo 2 e allegato I) e riconosce la personalità giuridica del Tribunale medesimo (articolo 3). Il testo sancisce altresì l'impegno dell'Italia a garantire il sostegno generale per l'accesso ai servizi di pubblica utilità per la piena operatività degli uffici (articolo 4), l'inviolabilità dei locali e degli archivi (articolo 5), la sicurezza (articolo 6), le comunicazioni (articolo 7) e le immunità dai procedimenti legali e da provvedimenti di coercizione amministrativa e giudiziaria (articolo 8).

Ulteriori articoli dell'Accordo disciplinano inoltre le agevolazioni finanziarie e le esenzioni per gli autoveicoli di pertinenza della sede assicurate dall'Italia al Tribunale (artt. 10 e 11), accordano al personale della struttura il regime dei privilegi previsto per i dipendenti delle organizzazioni internazionali, stabilendo le modalità per beneficiarne (articolo 12), regolano le condizioni per consentire lo svolgimento di lavoro autonomo o subordinato ai familiari del personale del TUB (articolo 13), dispongono in ordine agli aspetti di sicurezza sociale (previdenziale e sanitario) per il personale (articolo 14) e stabiliscono la gamma dei doveri che gravano su di esso in relazione al rispetto delle leggi dello Stato italiano (articolo 18).

L'Accordo dispone altresì che le autorità italiane adottino tutte le misure necessarie per facilitare gli spostamenti sul territorio delle persone che esercitano funzioni ufficiali presso il Tribunale (articolo 15), chiamando peraltro il TUB a comunicare, almeno una volta all'anno, l'elenco del personale operante presso il suo ufficio milanese, dei relativi familiari e del personale reclutato localmente per servizi interni (articolo 16).

Di interesse è anche l'articolo 17 che stabilisce che per una durata di sette anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, l'Italia fornisca al Tribunale personale di supporto amministrativo, distaccato dalle amministrazioni pubbliche, per la sua divisione milanese.

Da ultimi, gli articoli 19 e 20 disciplinano rispettivamente le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o attuative dell'Accordo e i termini per l'entrata in vigore.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame si compone di 5 articoli. In relazione agli oneri economici, l'articolo 3, li valuta in 845.000 euro relativamente al 2024, in 385.000 euro annui con riferimento a ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, in 285.000 euro annui per il 2027 e il 2028, e in 170.000 euro annui a decorrere dal 2029.

Il relatore conclude evidenziando come l'Accordo non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente Stefania CRAXI dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1057) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021***, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore DE ROSA (*FI-BP-PPE*), relatore, introduce il disegno di legge, di iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo sottoscritto nel maggio 2021 dall'Italia e dalla Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, spiegando che esso mira ad agevolare il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni emesse dalle autorità giudiziarie dei due Paesi, riguardanti il sequestro e la confisca dei proventi illeciti, diretti e indiretti, nonché la suddivisione dei beni sottoposti a tale confisca o del ricavato della loro vendita tra le Parti contraenti, puntando quindi a migliorare i rapporti di cooperazione tra le Parti.

Composta da 12 articoli, l'intesa bilaterale disciplina i provvedimenti conseguenti al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni giudiziarie, prevedendo innanzitutto che la Parte richiesta, a seguito del riconoscimento e dell'esecuzione di un provvedimento cautelare di sequestro o definitivo di confisca emesso dalla competente Autorità dell'altro Stato, entri in possesso di beni sequestrati o confiscati e adotti tutti i provvedimenti necessari ad impedirne la dispersione, prendendo contatto con le autorità della Parte richiedente al fine di ottenere informazioni sul rischio di dispersione di tali beni e per concordare le modalità per la migliore

esecuzione dei provvedimenti in oggetto, anche eventualmente nominando un amministratore dei suddetti beni (articolo 2).

Con riferimento alla conservazione, alla destinazione e al riparto dei beni sottoposti a sequestro, l'Accordo (articolo 3) prevede che tali beni rimangano nella disponibilità e sotto la custodia della Parte richiesta fino all'emissione del provvedimento di confisca ad opera della Parte richiedente. Inoltre, salvo differente accordo tra le Parti, viene previsto che le somme ottenute a seguito dell'esecuzione dei provvedimenti di confisca ed eventualmente di vendita dei beni in questione, nel caso in cui i proventi siano al di sotto dei 10.000 euro, siano integralmente trattenute dalla Parte richiesta, mentre, in caso di proventi di importo eguale o superiore alla soglia dei 10.000 euro, il cinquanta per cento degli stessi siano trasferiti dalla Parte richiesta a quella richiedente.

Ai sensi dell'articolo 4, il ricavato della vendita dei beni, sempre salvo diverso accordo tra le Parti, sarà trasferito con modalità elettroniche nella valuta della Parte richiesta sui conti espressamente individuati, a meno che i beni in questione non debbano essere restituiti alle parti offese, danneggiate o che comunque abbiano diritto alla loro restituzione o al risarcimento dei danni (articolo 7), senza che la Parte richiesta abbia la possibilità di imporre condizioni riguardo all'utilizzo delle somme oggetto di trasferimento (articolo 5). Nel caso in cui la vendita dei beni confiscati non risulti conveniente, la Parte richiesta è obbligata a trasferire tali beni alla Parte richiedente, che ha comunque la possibilità di rifiutare il trasferimento, non potendo comunque pretendere oneri e spese dalla Parte richiesta (articolo 3, comma 3). È inoltre prevista la possibilità di destinare i suddetti beni ad altre finalità, preferibilmente di utilità sociale, se vi sia accordo tra le Parti, nel caso non sia stato possibile vendere o trasferite i beni in questione. Inoltre, nel caso in cui i beni sequestrati o confiscati siano demaniali o parte del patrimonio indisponibile delle Parti, le suddette disposizioni non possono essere applicate e le Parti hanno rispettivamente il diritto di trattenerli o di averli in restituzione senza corrispettivo (articolo 3, comma 4).

Le autorità preposte alle comunicazioni e alla trasmissione di atti e documenti fra le Parti sono individuate, rispettivamente, nel Ministero della giustizia (Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria), per l'Italia, e nella Segreteria di Stato per la giustizia, per la Repubblica di San Marino (articolo 6).

Ulteriori articoli dell'Accordo dispongono in ordine al corretto trattamento dei dati personali (articolo 8), alla compatibilità delle norme recate con il diritto internazionale e dell'Unione europea (articolo 9) e alle modalità di risoluzione di eventuali controversie interpretative o attuative dell'intesa (articolo 10). L'articolo 11, recante una norma transitoria, specifica che l'Accordo si applicherà alle richieste di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti di sequestro e confisca presentate in procedimenti penali iscritti dopo la sua data di entrata in vigore.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di quattro articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dal provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, chiamando le amministrazioni interessate a svolgere le attività previste dalla legge a risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il testo – conclude il relatore – non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente Stefania CRAXI dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1058) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018***, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La senatrice MIELI *(FdI)*, relatrice, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo di partenariato e di cooperazione, sottoscritto nell'ottobre 2018, tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e la Repubblica di Singapore, ricordando, innanzitutto, come un disegno di legge recante la ratifica del medesimo Accordo (Atto Senato n. 2029) fosse stato già esaminato nel corso della XVIII legislatura dall'allora Commissione Affari esteri ed emigrazione del Senato, ma il suo esame, avviato nella seduta del 2 marzo 2021, non poté concludersi per la fine della legislatura.

L'Accordo in via di ratifica, frutto di un *iter* negoziale durato quasi otto anni e destinato a sostituire il precedente Accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea e l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico, risalente al 1980, è finalizzato a definire la cornice giuridica e politico-istituzionale della cooperazione fra le Parti in una serie di ambiti di comune interesse, quali il commercio e gli investimenti, la politica industriale, la sanità, l'ambiente, l'energia, la fiscalità, l'istruzione, il lavoro, l'occupazione e gli affari sociali, la scienza e la tecnologia, i trasporti, la giustizia, la libertà e la sicurezza.

Il testo, che si compone di 52 articoli, suddivisi in nove titoli, e che intende imprimere un nuovo livello di ambizione all'influenza politica ed economica dell'Unione europea nel sud-est asiatico, è fondato innanzitutto sul rispetto dei princìpi democratici, dei diritti umani e dello Stato di diritto, impegnando le Parti a promuovere lo sviluppo sostenibile e a cooperare per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici, dalla globalizzazione, dal terrorismo e dalla criminalità transnazionale, nonché allo sviluppo degli scambi bilaterali (Titolo I, articoli 1-2).

L'intesa definisce, quindi, i termini della cooperazione bilaterale, regionale e internazionale, esplicitando l'impegno delle Parti alla collabo-

razione, in particolare, oltre che nel quadro delle organizzazioni regionali ed internazionali, anche nell'ambito del dialogo fra l'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN) e l'Unione europea e nel quadro del vertice Asia-Europa (ASEM) (Titolo II, articoli 3-4).

Il Titolo III (artt. 3-8), dedicato alla cooperazione in materia di stabilità, giustizia, sicurezza e sviluppo a livello internazionale, disciplina la cooperazione fra le Parti nella lotta al terrorismo, l'impegno per la punizione dei grandi crimini di portata internazionale, la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e il commercio illegale delle armi leggere e di piccolo calibro.

L'Accordo disciplina quindi gli aspetti relativi alla cooperazione in materia di scambi e di investimenti (Titolo IV, articoli 9-16), i cui principi generali vengono definiti dall'articolo 9, prevedendo altresì misure relativamente alle dogane, agli investimenti reciproci, alla politica della concorrenza, ai servizi e alla protezione della proprietà intellettuale.

La cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza (Titolo V, articoli 17-22) riserva una particolare attenzione alla promozione dello stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni, disciplina la protezione dei dati personali e promuove il dialogo in materia di migrazione e la lotta alla criminalità organizzata, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

I successivi articoli dell'Accordo (Titolo VI, articoli 23-38) ineriscono gli ambiti della cooperazione in materia di diritti umani, della cooperazione economica in materia di servizi finanziari e di fisco, il dialogo sulla politica economica, la politica industriale e le Piccole e Medie Imprese (PMI), la società dell'informazione, la cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media e quella scientifica e tecnologica. Ulteriori ambiti di cooperazione sono individuati nei settori dell'energia, dei trasporti, dell'istruzione, dell'ambiente, dell'occupazione, degli affari sociali e della sanità.

Il Quadro istituzionale dell'Accordo (Titolo VIII, articolo 41) prevede un Comitato misto composto da rappresentanti delle Parti, preposto a garantire il buon funzionamento e la corretta applicazione dell'intesa, a stabilire priorità e a formulare raccomandazioni.

Infine, l'Accordo reca le disposizioni finali (Titolo IX, articoli 42-5), che pongono una clausola evolutiva dell'intesa, ipotizzando che le Parti possano integrare il contenuto dell'articolato con accordi o protocolli ulteriori, e disciplinano i casi di mancata esecuzione dell'intesa, le garanzie e le agevolazioni necessarie per l'espletamento delle funzioni, l'applicazione territoriale, la diffusione di informazioni e gli aspetti relativi all'entrata in vigore e alla durata.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'analisi delle compatibilità – conclude la relatrice – dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con il

diritto dell'Unione europea e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il presidente Stefania CRAXI dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1059) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014***, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore PAGANELLA *(LSP-PSd'Az)*, relatore, dà conto del disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, sottoscritto nell'aprile 2014, sottolineando come lo Spazio economico europeo (SEE) sia stato istituito nel 1994 allo scopo di estendere le disposizioni applicate dall'Unione europea al proprio mercato interno ai Paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

La Croazia, già parte della NATO dal 2009, è diventata Stato membro dell'Unione europea il 1° luglio 2013, impegnandosi contestualmente ad aderire anche all'Accordo sullo Spazio economico europeo (Accordo SEE).

L'Accordo in via di ratifica, che risulta in applicazione provvisoria sin dal 12 aprile 2014, si compone di sette articoli, di due allegati e di sei dichiarazioni comuni, relative, tra le altre, all'entrata in vigore anticipata e all'applicazione provvisoria dell'Accordo medesimo.

Ai sensi dell'articolo 1 dell'Intesa, la Repubblica di Croazia diviene Parte contraente dell'Accordo SEE, le cui disposizioni divengono vincolanti per l Zagabria nei medesimi termini in cui lo sono per le altre Parti contraenti, secondo le modalità e le condizioni stabilite dall'Accordo.

L'articolo 2 stabilisce gli opportuni adeguamenti dell'Accordo SEE e dei relativi protocolli, quali l'inserimento della Croazia nell'elenco iniziale delle Parti contraenti e l'inclusione della versione in lingua croata dell'Accordo SEE tra quelle facenti fede. Il medesimo articolo introduce un *addendum* al protocollo 38-*ter* dell'Accordo SEE in base al quale il Paese balcanico è inserito tra i beneficiari del contributo finanziario con cui i tre Paesi membri dell'EFTA contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo. Gli importi supplementari del contributo finanziario per la Croazia vengono quantificati in 5 milioni di euro per il periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e il 30 aprile 2014.

Ai sensi dell'articolo 3, tutte le modifiche degli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea e integrati nell'Accordo SEE, derivanti dall'adesione della Croazia all'Unione europea, sono inserite nell'Accordo SEE e ne costituiscono parte integrante.

L'articolo 4 stabilisce che le disposizioni dell'atto di adesione della Croazia all'Unione europea elencate dall'allegato B sono integrate nell'Accordo SEE e ne diventano parte integrante. Alle ulteriori disposizioni rilevanti ai fini dell'Accordo SEE citate nell'atto di adesione della Croazia all'Unione europea ma non riprese dall'allegato B vengono applicate le procedure stabilite nell'Accordo SEE.

Il successivo articolo 5 prevede che il Comitato misto istituito dall'Accordo SEE esamini, su richiesta di ciascuna Parte, qualsiasi questione relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo di adesione della Croazia allo Spazio economico europeo, al fine di trovare una soluzione accettabile che consenta di preservare il buon funzionamento dell'Accordo SEE.

L'articolo 6 detta norme relative alla ratifica o all'approvazione dell'Accordo, che entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato depositato l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione di una Parte contraente attuale o della Croazia – nuova Parte contraente – purché lo stesso giorno entrino in vigore anche i tre protocolli aggiuntivi sopra ricordati.

L'articolo 7, infine, detta disposizioni sui testi facenti fede e sul deposito del testo dell'Accordo, affidato al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento – conclude il relatore – non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con il diritto dell'Unione europea e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il presidente Stefania CRAXI dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

4ª COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Martedì 19 marzo 2024

Plenaria

144ª Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 12.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi e la direttiva (UE) 2019/997 che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE (COM(2023) 930 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 marzo.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA *(FdI)*, relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo che, come già evidenziato in precedenza, mira a modificare la direttiva (UE) 2015/637 sulla tutela consolare dei cittadini dell'Unione europea non rappresentati nei Paesi terzi, oltre che la direttiva (UE) 2019/997, che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'Unione europea.

La direttiva del 2015, ad oggi vigente, assicura ai cittadini dell'Unione che viaggiano o vivono in uno Stato non europeo, nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato con una propria ambasciata o ufficio consolare, la tutela di autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi altro Stato membro, alle stesse condizioni dei propri cittadini, in attuazione degli articoli 20, paragrafo 1, lettera *c)*, e 23 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

La proposta di revisione della direttiva muove dalla considerazione dei crescenti contesti di crisi, da quella della pandemia ai molteplici scenari di conflitto, e dei profondi mutamenti intervenuti a livello internazionale dal 2015.

L'obiettivo generale dichiarato dell'iniziativa è, quindi, quello di migliorare l'esercizio del diritto alla tutela consolare da parte dei cittadini dell'Unione non rappresentati, istituendo una cooperazione consolare locale per ciascun Paese terzo, con la relativa ripartizione dei ruoli e compiti, e prevedendo una pianificazione di emergenza consolare sistematica, in cui è ridefinito il ruolo dello « Stato guida » (o « Stato pilota ») e il ruolo delle delegazioni UE del Servizio europeo per l'azione esterna.

Le principali modifiche apportate dalla proposta alla direttiva del 2015 riguardano: il chiarimento di quando uno Stato membro dell'Unione deve essere considerato « non rappresentato » in un Paese terzo; la fissazione del criterio che la presidenza delle riunioni di coordinamento locale sia di regola assunta dalle delegazioni dell'Unione; la formalizzazione dei piani di emergenza consolari comuni per ogni Paese terzo e la previsione delle squadre consolari comuni, oltre al riesame del ruolo di « Stato guida »; il rafforzamento del ruolo di sostegno delle delegazioni dell'Unione; la richiesta agli Stati membri di fornire regolarmente alla Commissione europea e al Servizio europeo per l'azione esterna, informazioni sulle reti consolari, sui consoli onorari e sugli accordi bilaterali e pratici per fornire tutela consolare; l'obbligo per gli Stati membri di consentire ai propri cittadini di informare le autorità consolari in merito ai loro viaggi o di registrare la loro presenza in Paesi terzi; la possibilità per gli Stati membri di richiedere direttamente ai cittadini non rappresentati il rimborso dei costi di assistenza e di estendere tale meccanismo di rimborso anche alle delegazioni dell'Unione.

Si ritiene che le misure proposte non rispondano pienamente ai parametri della necessità e del valore aggiunto dell'azione a livello europeo, ponendosi non in linea con il principio di sussidiarietà. La proposta inoltre non è in linea con il principio di proporzionalità, in quanto si creano competenze nuove che producono nuove linee burocratiche, rendendo più onerosa l'azione delle amministrazioni.

In tal senso, in riferimento all'articolato della proposta, andrebbero effettuate alcune precisazioni, che ricondurrebbero la proposta in esame ad una migliore conformità con i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Con riferimento all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva, aggiunto dall'articolo 1, numero 3, lettera *b)*, della proposta, andrebbero soppresse le parole « e il loro personale militare e di sicurezza ». Non si ritiene, infatti, necessaria l'autorizzazione da parte di una norma europea affinché gli Stati membri possano coinvolgere il proprio personale di qualsiasi tipo (civile, militare o di altro tipo) nelle attività previste dalla direttiva, trattandosi di una questione di mera organizzazione interna.

Precisa, inoltre, che le questioni relative al settore in esame, risentono della loro natura strettamente legata agli elementi centrali dello Stato sovrano, riconosciuti in quanto tali anche nei Trattati europei, di cui si auspica in futuro una loro progressiva messa in comune.

Con riferimento all'articolo 11 della direttiva, modificato dall'articolo 1, numero 4), della proposta, andrebbe eliminata la lettera *f)* del pa-

ragrafo 1, che assegna alle delegazioni UE il ruolo di coordinamento dell'elaborazione e dell'approvazione dei piani di emergenza consolari comuni. L'approvazione dei piani di emergenza, infatti, appare eccedere le capacità operative e il mandato della Commissione europea e del Servizio europeo per l'azione esterna.

Con riferimento all'articolo 13 (preparazione alle crisi), si ritiene preferibile mantenere la sua formulazione vigente. Particolarmente problematici sono: il paragrafo 1, che impone una pianificazione comune dettagliata e obbligatoria per ciascun Paese terzo, e il paragrafo 2 che ne assegna la guida alle delegazioni dell'Unione europea, che non hanno una reale capacità operativa né possono contare su *assets* civili e militari, né di *intelligence*, idonei a effettuare gli interventi in situazioni di crisi; il paragrafo 3, che impone esercitazioni consolari comuni annuali, non sufficientemente definite, sulla risposta alla crisi, la cui tenuta è nei fatti problematica e rischia di essere invocata in ricorsi giudiziari come un titolo a ottenere risarcimenti; il paragrafo 5, che rende obbligatoria una condivisione di informazioni riservate sugli avvisi di sicurezza che attualmente è già svolta in maniera efficace, ma che non può diventare un parametro di legittimità dell'azione amministrativa degli Stati membri.

Il nuovo articolo 13 presenta inoltre seri dubbi di base giuridica. L'Unione europea, infatti, non ha una competenza in materia di evacuazione o di assistenza consolare e non si ritiene sussistente quindi una base giuridica adeguata per conferire alle delegazioni dell'Unione un potere di coordinamento degli Stati membri, né per imporre agli Stati membri un sistema di coordinamento e di pianificazione comune di attività rimesse dai Trattati alla competenza nazionale.

In relazione all'articolo 14, come modificato dall'articolo 1, numero 7, si ritiene che il secondo periodo del primo comma del paragrafo 2, che fa riferimento a un periodo di 4 settimane prima di poter chiedere il rimborso, e le parole del paragrafo 3 che indicano il caso di un rimborso non effettuato « né al momento della presentazione di una domanda di assistenza né quando è stato invitato a farlo dallo Stato membro che presta assistenza conformemente al paragrafo 2 », andrebbero sostituite con un riferimento a « un termine ragionevole comunque non inferiore alle quattro settimane dalla prestazione ». La formulazione della proposta, infatti, oltre a non essere del tutto chiara – in quanto al paragrafo 2 l'escussione sembra una facoltà, mentre al paragrafo 3 sembra configurarsi come un onere procedurale necessario per chiedere il rimborso allo Stato di cittadinanza – si crea un aggravio procedurale per gli Stati membri, con relativi costi (di notifica, ad esempio), che vanno solo ad aggravare l'*iter* procedurale.

Il paragrafo 5, che estende il rimborso anche all'assistenza prestata dalle delegazioni UE, andrebbe eliminato, in quanto, facendo riferimento alla « neutralità » degli oneri, l'importo da rimborsare alle delegazioni dell'Unione è persino maggiore rispetto a quello previsto a favore degli Stati membri ed è del tutto indeterminato. La formulazione del paragrafo 5 implica infatti che gli Stati membri debbano addirittura rimborsare alle

delegazioni dell'Unione il costo del loro personale se collaborano in una crisi. Un conto è la restituzione della spesa viva (il sussidio erogato, il biglietto aereo) che è di solito erogata dagli Stati membri, un conto sono tutti i costi tali da rendere addirittura neutrale qualsiasi attività fatta. È un principio che non è previsto neanche per i rimborsi degli Stati membri.

Il paragrafo 6 andrebbe eliminato e andrebbe ripristinato l'allegato alla direttiva, come oggi previsto. Non si ravvisa, infatti, la necessità di modificare continuamente i moduli per i rimborsi, dando alla Commissione europea la delega in tal senso.

Con riferimento all'articolo 15 (procedura semplificata nelle situazioni di crisi), andrebbe eliminato il secondo periodo del paragrafo 4 per le stesse ragioni indicate in relazione al paragrafo 5 dell'articolo 14.

Con riferimento all'articolo 16-*ter* (mezzi di ricorso), la previsione dovrebbe essere soppressa. Si prevede infatti che il cittadino non rappresentato possa fare causa allo Stato cui si è rivolto e si istituisce un diritto che nemmeno i cittadini hanno, cioè il diritto di avere assistenza consolare in casi di emergenza.

La norma, nella forma, appare formulata in violazione degli articoli 21 e 23 del TFUE, che consentono ai non rappresentati di avere gli stessi diritti dei cittadini, non diritti superiori. Di fatto, quindi, qui si trasforma il diritto di chiedere l'assistenza consolare nel diritto a riceverla, andando a condizionare mediante il ricorso in via giudiziaria la sovranità dello Stato membro che riceve la richiesta nella gestione dei rapporti con Stati terzi e con i suoi stessi cittadini.

Si tratta di una norma non condivisibile. Se il cittadino non rappresentato ritiene di non essere stato trattato come i cittadini dello Stato cui si è rivolto potrà fare una segnalazione alla Commissione europea, che potrà aprire una procedura di infrazione, ma va in ogni modo evitata la creazione di un nuovo filone di contenzioso giurisdizionale a danno degli Stati membri.

Si ritiene anche necessario verificare se l'articolo 16-*ter* non confligge anche con l'articolo 275 TFUE, in quanto introduce una competenza giurisdizionale, apparentemente limitata alle corti degli Stati membri, ma che può creare una competenza giurisdizionale indiretta della Corte di giustizia mediante rinvii pregiudiziali. Al riguardo, invece, l'articolo 275 TFUE preclude alla Corte di giustizia di entrare nella materia della politica estera e di sicurezza, e quindi, a maggior ragione, nelle decisioni sovrane degli Stati membri in materia di assistenza consolare, che della politica estera e di sicurezza degli Stati membri è parte integrante.

Per tutto quanto sopra esposto, non si ravvisa la necessità e il valore aggiunto europeo della proposta della Commissione europea e si preannuncia la predisposizione di un parere motivato ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, ritenendo la proposta in contrasto con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il senatore LOREFICE *(M5S)* prende atto con interesse delle considerazioni svolte dal Presidente relatore e chiede un approfondimento, da

parte degli uffici, sulla valutazione dell'impatto derivante dalla proposta di direttiva.

Il PRESIDENTE ricorda come la proposta di direttiva sia comunque accompagnata dalla valutazione d'impatto svolta dalla Commissione europea.

Ricorda inoltre la propria esperienza in diplomazia e a guida del Ministero, dando atto dell'eccellente funzionamento delle strutture nazionali, tra cui in particolare l'Unità di crisi, e dell'impossibilità di poter prestabilire meccanismi previsionali utili a definire *ex ante* le possibili situazioni di crisi verificabili in futuro.

Ritiene quindi, al riguardo, molto più funzionale l'attuale contesto giuridico-diplomatico, che consente un agevole e rapido adattamento alle specifiche esigenze del caso concreto.

Ribadisce quindi come molti aspetti della proposta in esame presuppongano un trasferimento all'Unione delle competenze di politica estera e di difesa, circostanza che – seppure del tutto auspicabile – ancora non corrisponde alla realtà materiale e giuridica riflessa nei Trattati dell'Unione europea.

Il senatore LOREFICE *(M5S)*, considerando la duplice natura – tecnica e politica – degli argomenti connessi con la proposta di direttiva, inerenti alla politica estera, chiede anche di conoscere la valutazione dei competenti organi ministeriali.

Il PRESIDENTE fornisce rassicurazioni in tal senso, ritenendo comunque che non si tratti tanto di orientamento politico, quanto piuttosto di aspetti oggettivi, relativi al migliore funzionamento delle operazioni di assistenza ai cittadini e relativi alla natura delle competenze coinvolte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1048) ***Delega al Governo in materia di florovivaismo***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore MATERA *(FdI)*, relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante delega al Governo in materia di florovivaismo.

Il florovivaismo può essere definito come l'attività professionale di produzione e commercializzazione di fiori recisi e di piante, in un complesso di serre e vivai. Rappresenta un settore dell'attività agricola indirizzato alla produzione di prodotti vegetali ornamentali e di materiale di propagazione non solo ornamentale, ma anche orticolo, frutticolo e boschivo, caratterizzato dalla natura non commestibile dei prodotti.

Il quadro normativo europeo di riferimento è quello del regolamento (UE) n. 1308/2013, che disciplina l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e che si riferisce anche alle « piante vive e prodotti della floricoltura, bulbi, radici e affini, fiori recisi e fogliame ornamentale », di cui alla parte XIII del regolamento.

L'Italia è un Paese esportatore netto dei prodotti del florovivaismo. L'importanza del settore deriva anche dalla circostanza che esso contribuisce ad attenuare le problematiche climatiche e ambientali, grazie alla forestazione urbana e ai benefici economici e salutistici che ne derivano. Nell'ambito del Piano complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i contratti di filiera e di distretto, che promuovono investimenti che hanno obiettivi di sostenibilità ambientale, comprendono anche le aziende florovivaistiche.

Il disegno di legge si compone di 5 articoli. L'articolo 1 delega il Governo all'adozione, entro 24 mesi, di uno o più decreti legislativi per costituire un quadro normativo organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica.

L'articolo 2 elenca i princìpi e i criteri direttivi ai quali il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega. Tra i criteri di delega si segnala in particolare: alla lettera *c)*, l'istituzione di un ufficio di coordinamento per la filiera del florovivaismo, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; alla lettera *e)*, l'elaborazione di un Piano nazionale quinquennale del settore florovivaistico per la valorizzazione e la qualificazione del settore; alla lettera *i)*, l'istituzione di piattaforme logistiche nazionali, finalizzate all'efficiente movimentazione internazionale dei prodotti; alla lettera *i)*, la riconversione degli impianti serricoli florovivaistici in siti agroenergetici e per l'incremento della loro efficienza energetica e sostenibilità ambientale, al fine di contrastare il connesso degrado ambientale e paesaggistico; alla lettera *m)*, la ricognizione dei marchi nazionali esistenti, al fine di certificare il rispetto dei livelli qualitativi, eventualmente promuovendo l'istituzione di un marchio unico delle produzioni nazionali, in conformità alla regolamentazione europea e internazionale; alla lettera *o)*, la definizione delle figure professionali che operano nel comparto florovivaistico, prevedendo il loro inquadramento nel sistema di classificazione ISTAT; alla lettera *r)*, la previsione di premialità per le aziende florovivaistiche, al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale; alla lettera *s)*, la disciplina, in coerenza con la direttiva 1999/105/CE sulla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, delle condizioni per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione, allo scopo di sostenere le attività di rimboschimento; alla lettera *u)*, l'incentivazione delle filiere produttive di livello regionale, per la forestazione soprattutto nei comuni di minori dimensioni; alla lettera *v)*, prevedere la locazione di terreni di proprietà pubblica ai soggetti florovivaistici, con lo scopo di agevolare la produzione di alberature forestali.

L'articolo 3 prevede il parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo attuativi della delega e la possibilità di adottare disposizioni integrative e correttive entro 24 mesi dalla loro entrata in vigore.

L'articolo 4 prevede la copertura delle spese per l'istituzione dell'ufficio per la filiera florovivaistica presso il Ministero dell'agricoltura, pari a 56.240 euro per il 2024 e a 168.720 euro annui a decorrere dal 2025.

L'articolo 5 prevede la clausola di salvaguardia per l'applicazione dei decreti legislativi, nelle regioni a statuto speciale, compatibilmente con i rispettivi statuti.

Su richiesta del senatore LOREFICE, il senatore MATERA *(FdI)* assicura che la tempistica consente di proseguire l'esame del provvedimento anche la settimana prossima.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro di monitoraggio per la resilienza delle foreste europee (COM(2023) 728 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 marzo.

Il senatore SCURRIA *(FdI)*, relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già evidenziato in precedenza, intende dotare l'Unione europea di un quadro di monitoraggio comune delle foreste dell'Unione, attraverso la raccolta regolare di immagini aeree e spaziali, grazie ai satelliti del sistema *Copernicus*, e la raccolta di dati a terra attraverso una rete di siti di monitoraggio, nel solco degli inventari forestali nazionali.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si reputa l'iniziativa conforme agli interessi nazionali, ritenendo che il nuovo sistema europeo di monitoraggio proposto si ponga in linea con quanto si sta già facendo in Italia, visto il nuovo sistema informativo forestale (SINFOR) in fase di realizzazione da parte del Ministero, con la collaborazione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), e il nuovo inventario forestale nazionale in fase di progettazione da parte dei Carabinieri forestali (con il supporto scientifico del CREA).

Il Governo ritiene, inoltre, che la proposta sostiene l'attuazione coerente ed efficace delle vigenti politiche dell'Unione europea che incidono sulle foreste, direttamente o indirettamente, nei settori dell'ambiente e della biodiversità, del clima, della riduzione delle catastrofi e dei rischi, dell'energia e della bioeconomia. Un quadro per il monitoraggio delle fo-

reste fornirà i dati che consentiranno di monitorare gli obiettivi del *Green Deal* europeo relativi alle foreste e di sviluppare politiche volte a preservare gli ecosistemi forestali.

La valutazione delle finalità generali della proposta può essere valutata complessivamente come positiva, secondo il Governo, in quanto conferisce finalmente ai Paesi dell'Unione europea un sistema di monitoraggio delle foreste europee moderno, uniforme, inclusivo di quanto già fatto dai Paesi membri ed aperto al confronto con le Istituzioni pubbliche e private nonché con tutti i cittadini.

Il principio di sussidiarietà sembra rispettato, secondo il Governo, in quanto la proposta si esplica in un ambito transfrontaliero dei mercati che dipendono dalle foreste e riguarda comunque i crescenti rischi e incertezze legati ai cambiamenti climatici, che per loro natura hanno una portata transfrontaliera. Questi aspetti richiedono il monitoraggio degli effetti delle politiche e della legislazione dell'Unione europea e la valutazione, con maggiore precisione e tempestività, della necessità di cambiamenti delle politiche al fine di raggiungere gli obiettivi strategici.

Anche il principio di proporzionalità sembra essere rispettato, poiché la proposta stabilisce un sistema omogeneo di monitoraggio delle foreste europee, senza andare al di là di quanto necessario allo scopo. Anche la parte dedicata ai Piani strategici, di difficile comprensione e sulla quale erano state sollevate forti perplessità, è stata modificata dalla Commissione europea in un'adozione volontaria da parte degli Stati membri, non rappresentando quindi più un problema.

D'altra parte, i costi potrebbero essere problematici, dal momento che non sono previste risorse aggiuntive da parte dell'Unione europea e questo, secondo il Governo, può portare a grossi problemi per gli Stati membri, con particolare riguardo alla parte eccedente il monitoraggio già svolto ordinariamente dai singoli Stati europei. Al momento la copertura finanziaria è totalmente a carico dei bilanci nazionali e la cui entità potrà essere quantificata in seguito ai futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di regolamento.

Come già accennato, le otto settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati sono scadute il 1° marzo 2024. La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 19 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno al momento sollevato criticità.

Il senatore LOREFICE *(M5S)* chiede ragguagli in merito allo svolgimento di possibili audizioni sull'atto in esame.

Il PRESIDENTE fornisce rassicurazioni al riguardo.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità (COM(2023) 769 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il senatore SCURRIA *(FdI)*, relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già evidenziato in precedenza, stabilisce prescrizioni minime per il benessere di cani e gatti allevati e detenuti in stabilimenti, nonché prescrizioni rafforzate per la tracciabilità dei cani e dei gatti forniti nell'Unione, al fine di garantire lo sviluppo razionale del settore, nel mercato interno e nelle importazioni da Paesi terzi, evitando ostacoli al commercio e contrastando il commercio illegale. L'allevamento in condizioni inferiori alla norma e il commercio illegale comportano problemi importanti in termini di benessere dei cani e dei gatti interessati, anche per quanto riguarda la loro salute, e di benessere del futuro proprietario dell'animale da compagnia.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si reputa l'iniziativa conforme agli interessi nazionali e di particolare urgenza, poiché attualmente non esiste una legislazione in materia di benessere di cani e gatti, mentre nei colloqui con i portatori di interessi e nella consultazione pubblica condotta dalla Commissione europea, la grande maggioranza dei rispondenti ha ritenuto che mancassero prescrizioni specifiche in materia di benessere degli animali per quanto riguarda i gatti (79 per cento) e i cani (80 per cento).

Il principio di sussidiarietà è rispettato, secondo il Governo, in quanto l'obiettivo della proposta è di garantire lo sviluppo razionale del settore, evitare ostacoli al commercio e contrastare il commercio illegale di cani e gatti, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione del benessere degli animali. Questi obiettivi possono essere conseguiti solo mediante un intervento a livello di Unione, poiché gli Stati membri singolarmente rischierebbero di causare un'ulteriore frammentazione del mercato interno, a discapito degli operatori commerciali che mantengono elevati livelli di benessere degli animali, causando una delocalizzazione della produzione verso Stati membri in cui la normativa è meno tutelante per gli animali.

La proposta rispetta anche il principio di proporzionalità, poiché stabilisce prescrizioni minime in materia di benessere degli animali per l'allevamento, la detenzione e l'immissione sul mercato dell'Unione di cani e gatti, senza andare al di là di quanto necessario a tal fine. In tale contesto sono esclusi gli stabilimenti di dimensioni molto piccole, che producono meno di un certo numero di cucciolate all'anno, e i rifugi e negozi di animali da compagnia che detengono un numero limitato di cani o gatti, che sono tenuti solo a identificare e registrare i cani o i gatti prima di fornirli nell'Unione. Inoltre, per i rifugi, alcune delle disposi-

zioni, ad esempio prescrizioni dettagliate in materia di alloggiamento (temperatura, spazio disponibile, illuminazione), non sono necessarie, dato che questi generalmente non hanno finalità lucrative. È ritenuta proporzionata anche la misura che prevede che gli animali siano dotati di microchip e siano registrati, in particolare contrastare il commercio illegale, dato l'impatto limitato di tale obbligo sulle persone fisiche che forniscono cani o gatti sul mercato dell'Unione. La proposta non impone tale obbligo alle persone fisiche che forniscono occasionalmente cani o gatti sul mercato dell'Unione senza ricorrere a servizi *online*. Infine, la proposta consente agli Stati membri di mantenere o adottare norme nazionali più rigorose in materia di benessere degli animali, purché non vietino o ostacolino l'immissione sul mercato nel loro territorio di cani e gatti detenuti in un altro Stato membro.

La relazione del Governo fornisce, quindi, indicazione degli aspetti della proposta su cui la delegazione italiana sta lavorando e negoziando in sede europea, tra cui aspetti come le misure in termini di temperatura e di metri quadrati di alloggiamento, che potrebbero comportare importanti oneri di spesa da parte degli allevatori, non associati ad un reale beneficio per gli animali. In particolare, la proposta della delegazione è di rendere tali indicazioni buone pratiche facoltative, anziché prescrizioni cogenti, e di allargare altri indicatori di benessere come gli elementi fisici e comportamentali relativi all'animale.

La proposta richiederà, secondo il Governo, risorse umane supplementari per gestire l'attuazione della legislazione e lo sviluppo di banche dati interoperabili per l'identificazione e la registrazione di cani e gatti. Parallelamente, si stima che sia necessario un bilancio operativo di 1,5 milioni di euro per lo sviluppo e il funzionamento iniziale del sistema di verifica dell'autenticità di tale identificazione e registrazione per le offerte mediante piattaforme *online* e per garantire l'interoperabilità delle banche dati nazionali e, successivamente, 300.000 euro l'anno per la manutenzione e il funzionamento.

Infine, la relazione del Governo si dilunga nell'esplicitazione dei vantaggi derivanti dalla proposta normativa europea, in termini di benessere degli animali negli stabilimenti e in termini di tracciabilità e di contrasto del commercio illegale da Paesi terzi.

Il 13 marzo scorso è pervenuta la memoria dell'associazione Lega Anti Vivisezione (LAV), in cui si condivide la finalità della proposta di dettare *standard* minimi a cui tutti i Paesi membri devono attenersi per garantire la tracciabilità degli animali e regole comuni per l'allevamento e la cessione di cani e gatti, che devono essere rispettate anche dai Paesi terzi che li introducono nell'Unione. La LAV, tuttavia, ritiene che il testo presenti delle criticità che inficiano le finalità della proposta stessa, in termini di benessere degli animali e della tracciabilità.

La LAV ritiene, anzitutto, che l'ambito di applicazione debba essere esteso oltre i cani e i gatti, includendo tutti gli animali di cui è consentito il commercio e la detenzione come animali da compagnia. La LAV ritiene poi che non sia sufficientemente giustificata l'esclusione dei piccoli

stabilimenti e dei rifugi che ospitano un numero limitato di cani e gatti, dal campo di applicazione del Capo II, che reca disposizioni fondamentali per il benessere degli animali e per la loro salute, e che tale esclusione crei di fatto la possibilità di eludere l'applicazione della normativa in favore degli animali. Inoltre si suggerisce una disposizione più stringente contro la selezione e riproduzione di cani e gatti brachicefali, nonché l'introduzione delle visite di controllo agli stabilimenti senza preavviso, di limiti all'eutanasia, del divieto di mutilazioni senza deroga, del divieto di collari a scatto, a scossa elettrica o con punte, di maggiore spazio minimo disponibile, di due gravidanze (e non tre) in due anni da classificare come stressanti, di attività quotidiane (e non solo « regolari ») di esercizio e socializzazione negli stabilimenti.

La XIV Commissione della Camera (Politiche dell'Unione europea) ha approvato, il 14 marzo scorso, un parere motivato, ritenendo che la proposta non rispetti il principio di sussidiarietà, in quanto non appare adeguatamente motivata, sotto il profilo della necessità e del valore aggiunto, la scelta di procedere ad un'armonizzazione integrale della normativa di settore, che potrebbe comportare importanti oneri di spesa da parte degli allevatori non associati a un reale beneficio per gli animali.

In particolare, oltre a sottolineare l'esigenza di coordinare la previsione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, che ricomprende le abitazioni tra gli stabilimenti di allevamento, con il considerando n. 15 che precisa che le abitazioni in cui cani e gatti siano detenuti per scopi diversi dalla riproduzione non sono considerate stabilimenti di allevamento, la XIV Commissione rileva l'assenza, all'articolo 9, paragrafo 1, di parametri oggettivi in base ai quali va accertata la capacità degli addetti alla custodia degli animali « di riconoscere le loro espressioni, compreso qualsiasi segno di sofferenza », di cui alla lettera *b)*, e di ridurre al minimo i rischi per il benessere degli animali, di cui alla lettera *c)*. Rileva altresì l'opportunità di sopprimere, all'articolo 12, paragrafo 2, lettera *d)*, la previsione riguardante l'esigenza che cani e gatti dispongano di spazio sufficiente per socializzare, nonché di meglio specificare la previsione di cui al successivo paragrafo 3 in tema di protezione da condizioni climatiche avverse, correlandola esplicitamente a eventi climatici estremi, e di circoscrivere, al paragrafo 4, il divieto di tenere cani esclusivamente all'interno. La XIV Commissione rileva, infine, che il conferimento alla Commissione europea del potere di adottare atti delegati, non risulta conforme all'articolo 290 del TFUE, poiché riguarda numerosi ed importanti aspetti anche essenziali della disciplina legislativa.

Si ricorda, infine, che il termine delle otto settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, è scaduto il 15 marzo 2024, e che la proposta è oggetto di esame da parte di 17 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, di cui la Camera dei deputati ceca ha emesso un parere motivato, ritenendo non rispettato il principio di sussidiarietà, in relazione ad alcune armonizzazioni, come quelle su temperatura, spazio disponibile, illuminazione, che non hanno impatto diretto sul mercato interno.

Il PRESIDENTE comunica che la memoria pervenuta da parte della Lega Anti Vivisezione è stata acquisita agli atti della Commissione e sarà resa disponibile sul sito del Senato per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,05.

5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Martedì 19 marzo 2024

Plenaria

220ª Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(939) ***Giulia COSENZA e altri. – Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abbazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali insistono***

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice TESTOR *(LSP-PSd'Az)* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che all'articolo 2 è istituito presso il Ministero del turismo un tavolo di lavoro tra i soggetti ritenuti necessari, nominati dal Ministro, per la realizzazione, l'implementazione e il coordinamento delle previsioni di cui agli articoli 1 e 2.

All'articolo 4 si dispone che il Ministero della cultura istituisca l'albo delle farmacie monastiche e degli orti medievali.

All'articolo 6 viene quantificato l'onere in 24 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 e coperto, in parti uguali, sul Fondo per la tutela del patrimonio culturale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 190/2014, sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

Al riguardo, evidenzia che andrebbe distinto l'onere tra le singole disposizioni di spesa come previsto dalla normativa contabile. Andrebbe,

poi, chiarito se l'onere possa essere contenuto fino all'anno 2027 in quanto le disposizioni operano in modo permanente. Infine, andrebbero confermate le disponibilità a valere sulle singole voci di copertura al fine di escludere che ciò possa pregiudicare gli impegni già presi a valere sulle medesime risorse.

Risulta necessario, pertanto, richiedere al Governo ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO concorda con i rilievi della relatrice.

La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(924-*bis*) ***Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti***, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento e comunicato dall'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa

(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore GELMETTI *(FdI)* illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 1.0.1 (testo 2) in quanto, ancorché corredata di clausola di invarianza finanziaria, prevede oneri sprovvisti di relativa copertura.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti, recante i pareri del Governo sugli emendamenti, che viene messa a disposizione della Commissione.

Il RELATORE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 1.0.1 (testo 2) parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

– al comma 2, le parole: "nei limiti delle risorse di organico assegnate" siano sostituite dalle seguenti: "nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali nonché di organico assegnate a livello regionale";

– al comma 3, le parole: "Le istituzioni scolastiche che attivano classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori assicurano:" siano sostituite dalle seguenti: "L'attivazione delle classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori può essere disposta, nei limiti dell'organico assegnato dall'Ufficio Scolastico Regionale, al verificarsi delle seguenti condizioni:";

– sia soppresso il comma 10.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti. ».

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme sulla proposta di parere del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere del relatore, che risulta approvata dalla Commissione.

(1014) ***Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. »***

(Parere alla 8ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice AMBROGIO *(FdI)* illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi fino al 13 marzo scorso, segnalando, per quanto di competenza, relativamente all'articolo 1, con riguardo agli identici emendamenti 1.11 (testo 2) e 1.12 (testo 2), che occorre avere conferma che le disposizioni ivi previste possano essere applicate con le risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, al « Conseguentemente », lettera *a)*, va formulata correttamente la clausola di invarianza finanziaria.

In relazione alla proposta 1.14 (già 4.10 testo 2), occorre acquisire la quantificazione degli oneri al fine di verificare che gli interventi previsti possano essere attuati nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, al capoverso « 3-*ter*. » va formulata correttamente la clausola di invarianza finanziaria.

Riguardo all'articolo 2, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 2.6 (testo 3).

In riferimento all'articolo 3, occorre acquisire la quantificazione degli oneri relativi alle identiche proposte 3.0.4 (testo 2) e 3.0.5 (testo 2). In ogni caso, al comma 2, va formulata correttamente la clausola di invarianza finanziaria.

Relativamente all'articolo 4, occorre valutare sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4 della disposizione con riferimento all'emendamento 4.9 (testo 2).

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti, recante i pareri del Governo sugli emendamenti, che viene messa a disposizione della Commissione.

La RELATRICE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra quindi la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulle proposte 1.11 (testo 2) e 1.12 (testo 2) parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso "Conseguentemente, all'articolo 4:", lettera *a)*, dopo le parole: "nuovi o maggiori", della seguente: "oneri".

Sull'emendamento 1.14 (già 4.10 testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, alla lettera *c)*, numero 1), capoverso "3-*ter*.", dopo le parole: "nuovi o maggiori", della seguente: "oneri".

Sulle proposte 3.0.4 (testo 2) e 3.0.5 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 2, della parola: "derivano" con le seguenti: "devono derivare".

Sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo. ».

La rappresentante del GOVERNO esprime avviso conforme sulla proposta di parere della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere della relatrice, che risulta approvata dalla Commissione.

(970) ***MARTI e altri. – Regolamentazione delle competizioni videoludiche***

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore DAMIANI *(FI-BP-PPE)* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 5, comma 1, stabilisce che i soggetti che intendono organizzare competizioni videoludiche in Italia devono registrarsi presso la piattaforma telematica tenuta e messa a disposizione dal Ministero della cultura. Inoltre, al successivo comma 5 è previsto che il Ministro della cultura individui l'ufficio del Ministero medesimo competente alla gestione del registro.

Al riguardo, occorre quantificare gli oneri relativi alla costituzione e gestione del registro e chiarire se l'ufficio preposto possa attuare la misura con le sole risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 7 prevede che, in caso di corresponsione di premi, si applichi l'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Re-

pubblica n. 600 del 1973 con applicazione della ritenuta nella misura del 20 per cento. Occorre, al riguardo, avere conferma che tale disposizione non determini minori entrate rispetto alla legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 13, occorrerebbe avere conferma che la disapplicazione delle disposizioni ivi richiamate, in tema di disciplina sul gioco, non determini effetti negativi per la finanza pubblica dovuti a una diminuzione delle entrate.

In relazione ai rilevi sopra formulati, risulta opportuno acquisire, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, una relazione tecnica debitamente verificata per escludere l'insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO concorda con i rilievi del relatore.

La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1058) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PATTON *(Aut (SVP-PATT, Cb))* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 41 dell'Accordo, che occorre avere conferma che alle riunioni del comitato misto e agli eventuali sottocomitati partecipi esclusivamente personale dell'Unione europea.

In merito all'articolo 45 dell'Accordo, occorre chiarire quali possano essere le garanzie e le agevolazioni necessarie per l'espletamento delle funzioni e se da ciò possano derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti, recante alcuni elementi sul testo, che viene messa a disposizione della Commissione.

Il RELATORE illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, preso atto che:

– relativamente all'articolo 41, viene confermato quanto indicato nella relazione tecnica, ovvero che alle riunioni ivi previste e ai dialoghi settoriali partecipa solo personale dell'Unione europea;

– in relazione all'articolo 45, viene chiarito che le facilitazioni e agevolazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni ivi indicate sono le ordinarie cortesie diplomatiche, che sono in ogni caso accordate anche in assenza di specifici accordi internazionali; peraltro, il Governo ha chiarito che le riunioni dovrebbero svolgersi alternativamente a Bruxelles e a Singapore, quindi i soggetti tenuti ad accordare tali facilitazioni sono essenzialmente il Governo del Belgio e quello di Singapore. Viene quindi confermato che dalla previsione di cui all'articolo 45, di carattere ricognitivo e che non riguarda in linea di principio attività che si svolgono in Italia, non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere del relatore, che viene approvata all'unanimità.

(1057) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parer alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PATUANELLI *(M5S)* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti una proposta di parere non ostativo.

La Commissione approva all'unanimità.

(1048) ***Delega al Governo in materia di florovivaismo***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice NOCCO *(FdI)* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento ai criteri di delega di cui all'articolo 2, comma 1, il provvedimento in esame reca la quantificazione e la copertura dell'onere di cui alla lettera *c)* relativo a una posizione di livello dirigenziale non generale.

Per quanto concerne le lettere *f)* ed *i)*, il comma 2 dell'articolo 4 rinvia il momento della quantificazione e della copertura finanziaria al-

l'emanazione degli schemi di decreto legislativo richiamando la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Per i restanti criteri di delega, il medesimo comma 2 dell'articolo 4 dispone che dalla relativa attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, a tal fine, le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. A tale riguardo, il Governo dovrebbe fornire ulteriori delucidazioni circa le risorse disponibili per le finalizzazioni previste con l'indicazione dei relativi capitoli di bilancio, assicurando che le nuove finalizzazioni saranno sostenibili nell'ambito di tali risorse e non pregiudicheranno gli interventi di spesa programmati a legislazione vigente. In particolare, andrebbero forniti ulteriori elementi informativi con riferimento all'ISMEA, che sarà deputato a dare attuazione a quanto previsto dalla lettera *h)* per la rilevazione dei dati statistici a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

Appare inoltre opportuno acquisire chiarimenti per quanto riguarda i criteri di premialità per le aziende florovivaistiche da inserire nell'ambito dei piani di sviluppo regionale previsti dalla lettera *r)*, in quanto, pur trattandosi di risorse europee, andrebbero più puntualmente indicate quelle disponibili a tale fine.

Andrebbero poi forniti maggiori elementi informativi per quanto riguarda gli incentivi per l'avvio delle filiere produttive di livello regionale previsti dalla lettera *u)*.

Per quanto concerne la modifica, proposta dal Governo ed approvata dalla Camera dei deputati, alla lettera *v)*, appare opportuno acquisire chiarimenti dal Governo, su quali forme di agevolazione contrattuale delle locazioni potranno essere previste dalle amministrazioni pubbliche, senza che si determinino oneri.

Con riferimento ai capitoli di bilancio indicati nella relazione tecnica, evidenzia che per la lettera *i)*, il capitolo 7052 non sembra recare risorse nel triennio 2024/2026, per quanto riguarda la lettera *m)*, il capitolo 7625 non risulta presentare risorse nel triennio 2024/2026, e peraltro, essendo dedicato allo sviluppo di energia mediante biomasse agricole, non sembra coerente con le finalità della norma, mentre il capitolo 7643 reca solo 380.000 euro di stanziamento per il 2024 e non reca risorse per il 2025 e il 2026. Il capitolo 7755, indicato dal Governo durante l'esame in prima lettura, per l'attuazione della medesima lettera *m)*, reca invece 10,5 milioni di euro per il 2024, circa 8 milioni di euro per il 2025 e circa 5 milioni di euro per il 2026.

In relazione ai rilievi sopra segnalati, appare opportuno acquisire l'aggiornamento della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 136.

La sottosegretaria SAVINO fa presente che si è in attesa della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Chiede pertanto di rinviare l'esame a una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane S.p.a. (n. 136)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente CALANDRINI *(FdI)*, in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che si compone di un solo articolo che, al comma 1, regolamenta l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Poste Italiane S.p.A., che dovrà consentire il mantenimento di una partecipazione dello Stato al relativo capitale, anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate MEF, non inferiore al 35 per cento.

Il comma 2 prevede che l'alienazione della quota di partecipazione di cui al comma 1 possa essere effettuata, anche in più fasi, attraverso il ricorso singolo o congiunto a un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti del Gruppo Poste Italiane, o a investitori istituzionali italiani e internazionali, nonché attraverso collocamento sul mercato, anche mediante modalità di vendita accelerate o attraverso vendita in blocchi.

Il comma 3, al fine di favorire la partecipazione all'offerta del pubblico indistinto dei risparmiatori e dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane, tenuto conto anche della prassi di mercato e delle precedenti operazioni di privatizzazione, consente di attivare forme di incentivazione, che potranno tradursi in quote dell'offerta riservate, in agevolazioni di prezzo o in agevolazione nelle modalità di finanziamento.

La relazione tecnica ricorda che il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) detiene una partecipazione diretta del 29,26 per cento nel capitale di Poste Italiane e una quota indiretta, tramite Cassa depositi e prestiti S.p.A., del 35 per cento del capitale sociale. Quest'ultima, in base a quanto disposto dal decreto ministeriale 59627 del 18 giugno 2004, si uniforma alle indicazioni del MEF per ciò che attiene all'esercizio dei diritti dell'azionista relativi alla partecipazione in Poste Italiane. Sottolinea poi che lo schema viene adottato in conformità alle disposizioni del decreto-legge n. 332 del 1994, come successivamente modificato dall'articolo 4, comma 218, lettera *a)*, della legge n. 350 del 2003, e in particolare dell'articolo 1, comma 2, il quale prevede che l'alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato in società per azioni è effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffu-

sione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali e che tali modalità di alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna società, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive. Inoltre, l'articolo 1, comma 2, della legge n. 481 del 1995 prevede che, per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità, il Governo definisca i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione e li trasmetta al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari. La relazione tecnica puntualizza quindi che la dismissione in questione rientra nel piano programmatico di vendite sul mercato di quote di partecipazioni dello Stato nell'orizzonte 2024-2026 per un valore pari circa ad un punto percentuale di PIL. Tale piano è stato annunciato del Governo nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023 e prevede la dismissione di *asset* pubblici anche al fine di conseguire una concreta e apprezzabile riduzione del rapporto debito/PIL nei prossimi anni. Il provvedimento si pone come atto che autorizza l'alienazione alla partecipazione in Poste Italiane S.p.A. in modo da finalizzare l'operazione allorquando il contesto consenta di massimizzare l'effetto di riduzione sul debito pubblico. Con riferimento agli oneri conseguenti alle operazioni di cessione dei cespiti da dismettere, la relazione tecnica richiama le disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge n. 332 del 1994, in base al quale agli stessi si provvede a carico dei relativi proventi. Al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono versati i proventi derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato al netto degli oneri inerenti alle medesime.

Per quanto di competenza, va evidenziato innanzitutto che la prospettata dismissione rientra nel novero delle operazioni finanziarie per le quali non vengono contabilizzati effetti sul saldo di indebitamento netto. Ricorda inoltre che il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, in cui sono versati i proventi derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato, è gestito fuori bilancio su conto di gestione intestato alla Cassa depositi e prestiti detenuto presso la Banca d'Italia. La gestione delle somme accreditate e utilizzate è attribuita dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398 (testo unico del debito pubblico) al direttore generale del Tesoro o, per delega, al dirigente generale del debito pubblico. Osserva che dall'operazione deriveranno effetti finanziari positivi per l'incasso dei proventi dall'alienazione delle azioni, che ridurranno il debito e la relativa spesa per interessi, ed effetti negativi per la riduzione o cessazione di entrate da dividendi. Ulteriori effetti discenderanno, dal punto di vista fiscale, dall'aumento di entrate derivanti dalla tassazione dei maggiori dividendi percepiti da soggetti esterni alla P.A (con aliquota al 26 per cento) e dalla diminuzione delle entrate derivanti dalla tassazione degli interessi sui titoli di Stato (con aliquota al 12,5 per cento).

Ciò considerato, sarebbe utile acquisire elementi sugli effetti di riduzione del debito che potrebbero essere conseguiti e una valutazione di

massima circa i possibili effetti netti sui saldi di bilancio. In particolare, le mancate entrate attese da dividendi andrebbero confrontate con i risparmi di spesa per interessi sul debito al fine di determinare l'effetto netto dei flussi sui saldi di finanza pubblica. Infine, sempre al fine di valutare l'impatto netto dell'operazione, preso atto che agli oneri correlati alle operazioni di cessione, si provvederà a valere sui proventi incassati, sarebbe auspicabile un'indicazione, anche alla luce delle risultanze emerse in occasione delle più recenti dismissioni di partecipazioni azionarie, dell'ammontare atteso di tali oneri, perlomeno in linea di massima.

La sottosegretaria SAVINO chiede di rinviare l'esame del provvedimento al fine di fornire i dati richiesti sui profili di carattere finanziario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (n. 122)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *h)*, numero 1), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 marzo.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se siano disponibili gli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana della Commissione già convocata domani, mercoledì 20 marzo, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 75

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 14,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

6ª COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Martedì 19 marzo 2024

Plenaria
135ª Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REDIGENTE

(816) ***Deputato CENTEMERO e altri. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle* start-up *e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 13 marzo.

Il PRESIDENTE informa che il relatore, come preannunciato nella precedente seduta, ha presentato l'emendamento 3.1000, pubblicato in allegato, che tiene conto delle modifiche apportate nel luglio scorso al regolamento UE 651/2014, cui l'articolo 3 rinvia per le condizioni di accesso ai finanziamenti.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE propone di fissare alle ore 18 di domani, mercoledì 19 marzo, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 3.1000 del relatore.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE rileva che l'eventuale approvazione dell'emendamento citato renderebbe indispensabile il rinvio del testo all'altro ramo del Parlamento.

La senatrice TAJANI *(PD-IDP)* ribadisce che il Partito Democratico vede con favore un aggiornamento della disciplina sulle *start-up* e ritiene che, alla luce dell'emendamento del relatore, la Commissione potrebbe condividere ulteriori modifiche al testo. In considerazione delle votazioni già effettuate sugli articoli 1 e 2, si dichiara disponibile a individuare delle proposte, non onerose, da sottoporre al relatore con riferimento all'articolo 3 o come subemendamenti all'emendamento 3.1000. Chiede quindi al Presidente con quali tempi proseguirà l'*iter* del disegno di legge in esame.

Il PRESIDENTE ritiene che il seguito dell'esame, con la votazione dei rimanenti articoli, potrà riprendere e concludersi nella seduta di giovedì 21 marzo.

Prende atto la Commissione.

In replica alla prima parte dell'intervento della senatrice Tajani, il PRESIDENTE rinvia a un confronto con il relatore l'eventualità di riformulare emendamenti all'articolo 3 o di presentare subemendamenti di merito all'emendamento 3.1000 del relatore, comunque in senso non oneroso e aventi un'ampiezza di intervento normativo limitata, in quanto il testo aveva registrato un'ampia condivisione alla Camera dei deputati.

Il relatore BORGHESI *(LSP-PSd'Az)* si dichiara disponibile in tal senso.

Il seguito della discussione è rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato relativo all'atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle Agenzie fiscali, per gli anni 2024-2026 (*Doc*. CII, n. 2) (n. 336)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, del Regolamento e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 febbraio.

Il presidente GARAVAGLIA *(LSP-PSd'Az)*, in qualità di relatore, presenta una proposta di risoluzione, pubblicata in allegato, di cui dà conto nel dettaglio, sottolineando i criteri con cui è stata redatta.

Interviene la senatrice TAJANI *(PD-IDP)* la quale, pur dando atto al Presidente relatore di aver enucleato dall'Atto di indirizzo alcune questioni che, singolarmente esaminate, possono essere oggetto di un confronto tra i Gruppi, esprime la contrarietà del Partito Democratico in merito agli indirizzi complessivi di politica tributaria messi in campo dal Governo e che si riflettono nella definizione degli obiettivi assegnati ai singoli organismi della fiscalità. Chiarisce quindi che la contrarietà della propria parte politica rispetto alla risoluzione trova motivazione all'esterno dell'atto di indirizzo proposto.

Il senatore NICITA *(PD-IDP)*, fermo restando la contrarietà in premessa già espressa dalla senatrice Tajani, richiama con preoccupazione la sottolineatura positiva espressa nella risoluzione del meccanismo della rateizzazione delle imposte dovute. A suo parere, infatti, al netto di situazioni contingenti afferenti singoli casi, lo strumento della rateizzazione disciplinata *ex ante* rischia di trasformare un elemento di flessibilità in un istituto che consente a determinate categorie di contribuenti di dilazionare il pagamento delle imposte, *sic et simpliciter*.

Chiede pertanto al Presidente relatore di poter rivedere tale osservazione. Per quanto riguarda i beni demaniali suggerisce di inserire una specifica riflessione sulla gestione dei beni afferenti alla Difesa Spa.

Infine ritiene opportuno sollecitare l'esigenza di disporre di dati circa la mancata erogazione di contributi maturati da contribuenti residenti in zone colpite da calamità.

A giudizio del senatore TURCO *(M5S)* la risoluzione illustrata dal Presidente relatore sembra trascurare gli elementi di maggiore criticità che emergono da una analisi degli obiettivi di politica tributaria sbandierati dal centrodestra a partire dalla cosiddetta *flat tax*.

Si sofferma poi a discutere criticamente l'osservazione relativa ai risultati della lotta all'evasione fiscale contestando la ricostruzione fatta dal relatore. A suo giudizio, infatti, gli esiti sono molto modesti e l'evasione fiscale aumenterà anche a causa degli strumenti di sostanziale sanatoria come le rottamazioni delle cartelle. A suo parere, inoltre, il disegno tributario ascrivibile al Governo Meloni accentua le disuguaglianze e non colpisce effettivamente gli evasori fiscali.

Conclude esprimendosi criticamente in relazione al discarico dei ruoli inesigibili da parte dell'Agenzia della Riscossione: si tratta di un meccanismo errato che non incide sul formarsi del magazzino dei crediti fiscali e che ancora una volta mette in evidenza le difficoltà dell'Erario nell'incassare il dovuto.

Il presidente GARAVAGLIA *(LSP-PSd'Az)*, relatore, risponde ai rilievi formulati dando atto al senatore Nicita che non è semplice raggiungere l'equilibrio tra l'interesse erariale a massimizzare gli incassi e l'esigenza delle imprese chiamate a fronteggiare avversità di mercato e momentanee difficoltà economiche.

La rateizzazione delle somme dovute risponde appunto ad un'esigenza di flessibilità, il cui utilizzo, tuttavia, rischia di favorire comportamenti fraudolenti. Si riserva su tale aspetto di proporre un'eventuale revisione dello schema di risoluzione. Analogamente non si ritiene contrario ad inserire un'indicazione relativa ai dati dei contribuenti ancora in attesa di ricevere i benefici maturati a fronte di danni per calamità naturali.

Per quanto riguarda invece le osservazioni del senatore Turco, dopo aver incidentalmente osservato che l'uso del contante non autorizza automaticamente a immaginare un'economia sommersa, si sofferma analiticamente sul meccanismo del discarico automatico dei ruoli da parte dell'ente delle riscossioni: a suo parere si tratta di un meccanismo che accentua la responsabilità dell'ente impositore nell'affidare ad un soggetto terzo la riscossione di crediti, altrimenti inesigibili; come noto molti enti locali debbono conservare in bilancio le poste derivante da crediti inesigibili, mantenendo fittiziamente in equilibrio il bilancio con crediti altrimenti inesistenti. Il discarico automatico e la restituzione all'ente impositore creano quindi le condizioni per una maggiore e più razionale attività di recupero delle somme *ex ante* che avrà sicuramente effetti positivi sugli enti locali nella gestione dei tributi ad essi afferenti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PRESENTATO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 336

La Commissione, esaminato l'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per il triennio 2024-2026, esprime in premessa apprezzamento per la tempestiva trasmissione del documento che consente alla Commissione, a propria volta, di formulare osservazioni e indicazioni.

In generale manifesta condivisione per gli obiettivi di ampia e radicale semplificazione del sistema tributario e fiscale alla quale deve far seguito l'adeguamento delle procedure e delle attività degli organismi della fiscalità, bilanciando interessi erariali e sostegno alla crescita economica.

Agenzia delle entrate e riscossione

La Commissione condivide gli indirizzi formulati per attuare i principi di riforma recati dalla legge di delega fiscale n. 111 del 2023.

In relazione alla comunicazione istituzionale, la Commissione invita a dare maggiore enfasi e visibilità ai risultati fin qui ottenuti nella lotta all'evasione fiscale, nella consapevolezza che la decisa riduzione del prelievo fiscale sui redditi medio bassi potrà avvenire grazie alle risorse recuperate con la lotta all'evasione.

In relazione alla qualità dei servizi resi ai contribuenti, la scelta di implementare la messaggistica personalizzata veicolata tramite l'app IO è pienamente condivisibile, auspicando che tale applicazione possa essere ulteriormente implementata e utilizzata dall'Agenzia anche per veicolare strumenti di agevolazione o incentivi economici previsti a fronte di determinate spese o acquisti di beni e servizi.

In relazione all'obiettivo di incrementare l'assolvimento spontaneo dell'obbligazione tributaria, anche in termini di semplificazione procedurale, si suggerisce di prevedere in via sperimentale, per il pagamento di somme non eccedenti 500/1000 euro, la possibilità per il contribuente di delegare permanentemente le banche o i prestatori di servizi di pagamento con un Rapporto interbancario diretto (RID) a pagare tali somme, in qualità di destinatario delle richieste dell'ente accertatore. Con tale procedura si semplifica il processo di versamento e si rende certa l'acquisizione di risorse che diversamente saranno poi oggetto di azioni di recupero e riscossione.

Per quanto riguarda il « magazzino » dei crediti non incassati, la Commissione invita ad accelerare le procedure di verifica delle condizioni soggettive dei contribuenti, persone fisiche e giuridiche, al fine di

predisporre con certezza le procedure di dichiarazione di inesigibilità secondo quanto previsto dalla legge delega.

La Commissione osserva che nel 2023 il 38 per cento dei 6,8 miliardi incassati deriva da rateizzazioni (2,9 miliardi): si tratta di una tendenza che conferma la bontà dell'indirizzo di politica tributaria volto a favorire comunque l'assolvimento dell'obbligazione, tenendo conto di fattori congiunturali o transitori che possano aver ostacolato tale adempimento. Gli indirizzi recati dal capitolo V lettera *a*) vanno in tale direzione. Correlativamente, segnala la necessità di una maggiore attenzione ai casi di fittizia o illecita interposizione di soggetti al fine di sfuggire al fisco.

La Commissione segnala con preoccupazione la continua crescita del magazzino dei ruoli non riscossi: ormai da vari anni la tematica è all'attenzione del legislatore e dell'opinione pubblica, senza che essa trovi un punto di svolta in grado di invertire la tendenza. L'articolo 18 della legge di delega fiscale n. 111 del 2023 prevede sia la pianificazione annuale della riscossione sia il discarico automatico.

Dipartimento della giustizia tributaria

La Commissione condivide gli indirizzi formulati per attuare i principi di riforma recati dalla legge n. 130 del 2022 e dall'articolo 19 della legge di delega fiscale n. 111 del 2023.

Per quanto concerne il potenziamento delle strutture e del personale e l'attuazione dei programmi assunzionali previsti, con particolare riferimento alla gestione dei concorsi per il reclutamento dei magistrati tributari, appare opportuno rispettare i tempi definiti per l'attuazione della riforma. La programmazione dei concorsi per assumere magistrati tributari deve essere aggiornata all'esito del bando di interpello che ha visto 23 vincitori su 100 posti da coprire, ragione per cui appare opportuno accelerare i tempi di gestione del primo concorso aperto ai candidati con i requisiti richiesti.

In termini di ridefinizione territoriale delle corti di giustizia tributaria, la Commissione condivide il rilievo assunto dalla digitalizzazione del processo tributario e dalla relativa rilevanza della sede fisica rispetto allo svolgimento del processo stesso per le parti, e condivide altresì l'indicazione della distribuzione estremamente disomogenea dal punto di vista dei flussi di contenzioso.

Il criterio dei flussi di nuovo contenzioso e del carico di lavoro storico è certamente essenziale per rivedere la geografia territoriale delle sedi dei tribunali e delle corti tributarie e tuttavia la Commissione suggerisce di introdurre anche un criterio di flessibilità rispettoso e attento anche a criteri geografici e morfologici dei territori interessati dalla revisione e dalla chiusura di sedi.

Agenzia del Demanio

La Commissione apprezza il lavoro svolto dall'ente pubblico economico che gestisce i beni appartenenti al demanio e al patrimonio pub-

blico e condivide le linee di attuazione degli indirizzi formulati dal ministro. In particolare, segnala la strategicità dell'azione di valorizzazione dei beni pubblici con particolare riferimento ai progetti di rigenerazione urbana, di edilizia giudiziaria e nel campo dei beni culturali. Suggerisce di orientare l'azione dell'Agenzia anche verso le ipotesi di dismissione dei beni nei casi in cui l'opera di valorizzazione, anche in *partnership* con i privati non sia sufficiente a incrementare i valori del bene stesso. Suggerisce infine di avviare un'analisi di fattibilità di cessione dei beni demaniali sui quali insistono immobili a carattere residenziale o agli enti locali o ai privati, in modo da rendere sistematica e non frammentata l'azione di razionalizzazione dei regimi proprietari che interessano numerose aree del Paese. In merito alla gestione dei beni confiscati alle mafie, la Commissione rileva che la definitiva assegnazione dei beni agli enti locali può trovare ostacolo nelle residue partite debitorie in capo al bene stesso, che non possono trovare soluzione nel bilancio degli enti locali. In tali casi la Commissione suggerisce di attingere alle risorse del Fondo unico giustizia al fine di consentire la definitiva assegnazione agli enti locali sul cui territorio insistono i beni oggetto di sequestro e di confisca.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Gli obiettivi fissati in materia doganale appaiono adeguati alle sfide poste dalla gestione dei traffici e del commercio transfrontaliero per cogliere il duplice obiettivo di rendere fluidi gli scambi e contrastare i comportamenti illeciti. Sul fronte dei giochi pubblici, le scelte che saranno compiute per la riforma in attuazione della delega potranno avere successo o meno in relazione alla capacità dell'Agenzia di gestire in maniera efficiente ed efficace tali processi.

Guardia di Finanza

La Commissione esprime condivisione per gli obiettivi assegnati al Corpo e rileva la adeguatezza delle attività programmate per assolvere ai compiti assegnati.

Dipartimento delle finanze

La Commissione esprime condivisione per gli obiettivi assegnati al Dipartimento e rileva l'adeguatezza delle attività programmate per assolvere ai compiti assegnati, con particolare riferimento all'analisi dei dati e delle informazioni in possesso dell'Amministrazione e all'attività del Dipartimento in diretta connessione con l'elaborazione e attuazione della delega fiscale.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 816

Art. 3.

3.1000
Il Relatore

All'articolo 3, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso lettera* b), *n. 1, le parole:* « dal paragrafo 5 dell'articolo 21 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dal paragrafo 3 dell'articolo 21 »;

b) *al capoverso lettera* d), *n. 2, le parole:* « dal citato paragrafo 5 dell'articolo 21 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dal citato paragrafo 3 dell'articolo 21 »;

c) *al capoverso lettera* e), *le parole:* « e in particolare dell'articolo 21 del medesimo regolamento » *sono sostituite dalle seguenti:* « e in particolare degli articoli 21 e 21-*bis* del medesimo regolamento ».

7ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Martedì 19 marzo 2024

Plenaria

113ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (n. 131)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2, commi 7, lettera *h),* e 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 marzo scorso.

La relatrice BUCALO *(FdI)* illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI esprime orientamento favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

Il PRESIDENTE, nel recepire la richiesta pervenuta per le vie brevi da alcuni senatori, propone di rinviare a domani la votazione dello schema di parere appena illustrato.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(492) ***PIRONDINI e altri. – Disposizioni e delega al Governo per l'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale***

(Esame e rinvio)

Il presidente relatore MARTI *(LSP-PSd'Az)*, in sostituzione del relatore Castiello, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, evidenziando che l'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, un decreto legislativo recante disposizioni per l'istituzione, a decorrere dal primo anno scolastico utile, di « Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale », all'interno del sistema integrato di istruzione e formazione dalla nascita a sei anni d'età, equamente distribuite su tutto il territorio nazionale, al fine di introdurre nell'organizzazione e nel funzionamento della scuola dell'infanzia misure di riorganizzazione e qualificazione, ovvero di assicurare migliori opportunità di apprendimento e di crescita educativa, e di promuovere la diffusione dell'educazione musicale, anche come mezzo di inclusione e di integrazione sociale. Rileva che lo schema di decreto legislativo, adottato su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, sentita la Conferenza unificata, è corredato della relazione tecnica ed è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Passa poi ad illustrare l'articolo 2, il quale demanda al Ministro dell'istruzione e del merito il compito di stabilire, con proprio decreto, la formazione richiesta per i docenti, ovvero i requisiti necessari per l'insegnamento dell'educazione musicale presso le « Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale ». Al fine di ottimizzare le risorse e di armonizzare gli adempimenti relativi alla formazione del personale docente le istituzioni scolastiche, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e di progettazione educativa, possono promuovere accordi di rete nonché, in conformità al principio di sussidiarietà verticale, specifici accordi in ambito territoriale con le istituzioni di alta formazione artistica e culturale (AFAM), le fondazioni lirico-sinfoniche, le istituzioni concertistico-orchestrali (ICO), i conservatori di musica e le associazioni musicali amatoriali riconosciute. Alla formazione dei docenti si provvede, nel limite di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, a valere sulle risorse destinate alla formazione obbligatoria dei docenti.

Menziona conclusivamente l'articolo 3 che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore PIRONDINI *(M5S)*, nel richiamare il rilievo della tematica affrontata dal disegno di legge in titolo a sua prima firma, auspica che la Commissione possa avviare un ciclo di audizioni, anche al fine di avere indicazioni circa gli esiti della sperimentazione in atto da circa un triennio.

Entrando nel merito del provvedimento, ritiene importante avvicinare i bambini, anche quelli di età inferiore ai sei anni, alla musica, attesi gli innumerevoli benefici, come testimoniano accreditati studi scientifici in materia, relativi al miglioramento dell'apprendimento cognitivo e dell'interazione fra gli stessi bambini, nonché allo sviluppo della sensibilità degli stessi.

Nella discussione generale ha altresì la parola la senatrice MALPEZZI *(PD-IDP)*, la quale giudica importante l'iniziativa legislativa in esame, anche in considerazione della scarsa diffusione della musica nella scuola. Dopo aver fatto presente che i benefici della musica sono tanto maggiori quanto prima i bambini si avvicinano alla stessa, dichiara di condividere la richiesta di svolgere un ciclo di audizioni sul provvedimento. Ciò anche al fine di verificare alcuni aspetti, a suo avviso critici, del provvedimento. In proposito, nel condividere l'opportunità di valorizzare gli insegnanti di educazione musicale, si sofferma sull'esigenza di chiarire che la competenza dell'insegnamento e del coordinamento delle iniziative didattiche deve rimanere comunque in capo alle figure professionali che hanno titolo ad insegnare nella scuola dell'infanzia, cioè gli insegnanti provenienti da scienza della formazione primaria e scienza dell'educazione.

L'oratrice fa inoltre presente l'opportunità di tener conto anche degli istituti comprensivi, in cui la scuola dell'infanzia si affianca alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado. In tali contesti, occorre consentire ai bambini che hanno avviato il percorso musicale di proseguire negli altri gradi della scuola, ciò che potrebbe essere favorito da una proficua interazione, nell'ambito di accordi di rete, fra gli insegnanti con qualificata competenza didattica e i docenti con specifica preparazione in ambito musicale.

La senatrice ROJC *(PD-IDP)* ritiene che l'iniziativa normativa in esame possa costituire un passaggio importante per la cultura musicale del Paese. Dopo aver dichiarato di condividere le riflessioni svolte dagli oratori che l'hanno preceduta, ritiene che occorra un supplemento di riflessione relativamente all'articolo 2, in tema di formazione degli insegnanti. Al riguardo, ritiene opportuno un ripensamento della capacità del

sistema di studio musicale al fine di giungere ad un approccio corretto con i bambini.

Con specifico riferimento alla possibilità di promuovere accordi anche con le associazioni musicali e amatoriali riconosciute (come previsto al comma 2 del richiamato articolo), invita a tenere conto della circostanza che le indiscutibili potenzialità dell'associazionismo nel settore della cultura non sono sempre, di per sé, garanzia di adeguatezza nella capacità di insegnamento dell'educazione musicale.

Il PRESIDENTE, facendo propria la richiesta avanzata dal senatore Pirondini, propone di avviare un ciclo di audizioni e di fissare per le ore 12 di martedì 26 marzo il termine per la presentazione di eventuali proposte.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(924-*bis*) ***Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti***, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 12 marzo, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si era conclusa la votazione degli emendamenti e le proposte approvate erano state trasmesse alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per i prescritti pareri.

Al riguardo, informa che la Commissione affari costituzionali ha espresso un parere non ostativo su tali proposte emendative, mentre non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 131

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,

premesso che esso apporta modificazioni al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

premesso che tra le modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1, nello specifico, vi sono: la correzione della denominazione del Ministero competente in materia di AFAM, che oggi è il Ministero dell'università e della ricerca, e non più il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; la sostituzione del riferimento all'Accademia nazionale di danza, ai Conservatori di musica e agli Istituti musicali pareggiati con un riferimento unitario, comprensivo di tutti tali soggetti, agli Istituti superiori di studi musicali e coreutici; la sostituzione del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario con l'Agenzia azionale di valutazione del sistema universitario della ricerca (ANVUR); tra i titoli conseguiti al termine dei percorsi, i diplomi accademici di « formazione alla ricerca » in campo artistico, musicale, coreutico, drammatico e del design sono sostituiti con quelli di « dottorato di ricerca » nei medesimi ambiti;

premesso altresì che:

i successivi commi 2 e 3 recano modifiche, rispettivamente, all'articolo 3 del regolamento, che contiene disposizioni in materia di titoli rilasciati dalle istituzioni AFAM e di corsi da esse organizzati, e all'articolo 4, relativo alla produzione artistica, ricerca e formazione finalizzata;

il comma 4, nel sostituire integralmente l'articolo 5 del regolamento, attualmente rubricato « Ordinamento didattico generale e scuole », con un nuovo articolo rubricato « Ordinamento didattico generale, dipartimenti, corsi e scuole », introduce alcune novità fra cui: l'aggregazione dei corsi di materie omogenee in scuole, attualmente disposta con decreto ministeriale, diviene una facoltà lasciata alle singole istituzioni, che possono avvalersene con delibera del consiglio accademico; l'introduzione di una nuova disciplina ordinaria inerente alle modalità di istituzione e al funzionamento dei dipartimenti, dei corsi e, ove costituite, delle scuole, affidate all'autonomia delle istituzioni AFAM;

il comma 5, recante modificazioni all'articolo 6 del regolamento, in materia di crediti formativi accademici, il comma 6, che ap-

porta modificazioni all'articolo 7 del regolamento, in materia di ammissioni ai corsi, e il comma 8, che sostituisce integralmente l'articolo 10 del regolamento in materia di regolamenti didattici, introducendo la distinzione tra regolamento didattico generale e regolamenti dei corsi;

il comma 9 che inserisce, dopo l'articolo 10 del regolamento, due nuovi articoli, il 10-*bis* e il 10-*ter*, rispettivamente dedicati ai « Diplomi ad honorem » e ai « Diplomi in restauro »;

il comma 10, recante modifiche all'articolo 11 del regolamento, dedicato alle istituzioni AFAM non statali, che autorizza al rilascio di titoli aventi valore legale quelle istituzioni che sono in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione e che hanno una offerta formativa in grado di contribuire alle esigenze di sviluppo territoriale del sistema AFAM;

preso inoltre atto della situazione determinatasi a seguito dei ripetuti interventi di modifica degli ordinamenti didattici nel settore del restauro;

considerato opportuno, al riguardo, che lo schema di decreto in esame si faccia carico di sanare una aporia verificatasi a partire dalla risultante di atti amministrativi con conseguenze pregiudizievoli per una serie di soggetti che avevano conseguito il diploma di I livello in restauro sulla base di ordinamenti precedenti;

tenuto conto altresì che il decreto interministeriale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e le attività culturali (MIUR-MIBACT) n. 564 del 2017 ha equiparato i diplomi rilasciati dalle scuole di alta formazione e di studio dell'Istituto centrale per il restauro, dell'opificio delle pietre dure, della Scuola per il restauro del mosaico di Ravenna e dell'Istituto centrale per la patologia del libro, precedentemente all'accreditamento ai sensi del decreto interministeriale (MIBACT-MIUR) n. 87 del 2009 – in esito a percorsi formativi di durata pari a 2/3 anni – alla laurea magistrale a ciclo unico in « Conservazione e Restauro dei beni culturali » (classe LMR 02);

valutata la possibilità di riconoscere, mediante altra e più opportuna fonte normativa, l'equipollenza alla Laurea magistrale (classe LMR02), con qualifica accademica di dottore magistrale ai sensi dell'art. 13, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, dei seguenti titoli:

a) diploma accademico di I livello rilasciato dalle Scuole universitarie dirette a fini speciali in operatori tecnico-scientifici per i Beni culturali e ambientali, settore archeologico;

b) diploma *ante* decreto ministeriale n. 87, rilasciato dalle scuole specializzanti e sperimentali in restauro beni culturali sezione legno, dipinti su tela, tavola e affreschi, istituiti ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, regolamentati dal decreto

14 ottobre 1982 del Ministro della pubblica istruzione e dall'articolo 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

considerato infine che, nelle more della fase consultiva del procedimento di adozione del presente schema di decreto, l'anno accademico 2023/2024 è ormai iniziato e che sono state intanto avviate le attività finalizzate all'organizzazione dell'anno accademico 2024/2025,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

a) si invita il Governo a modificare lo schema di decreto in esame, al fine di configurare una piena equiparazione del diploma di primo livello in restauro DAPL07 conseguito al termine dei corsi di diploma accademico di secondo livello sperimentali in restauro precedentemente all'accreditamento, ai sensi del citato decreto interministeriale 26 maggio 2009, n. 87, con il diploma accademico di secondo livello in restauro (DASLQ01) di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 30 dicembre 2010, n. 302;

b) si invita il Governo, altresì, a modificare l'articolo 1, comma 10, del presente schema di decreto, modificativo dell'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sostituendo le parole « anno accademico 2023/2024 » con le seguenti « anno accademico 2025/2026 »;

c) si chiede al Governo di valutare l'opportunità di riconoscere, mediante il ricorso alla fonte del diritto più idonea a disciplinare la materia, l'equiparazione alla laurea magistrale (classe LMR02) dei diplomi richiamati in premessa.

8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

Martedì 19 marzo 2024

Plenaria

103ª Seduta

Presidenza del Presidente
FAZZONE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1014) ***Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla* governance *e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. »***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati gli ordini del giorno G/1014/1/8 (testo 2) e G/1014/5/8 (già 2.24), pubblicati in allegato, e che il relatore ha presentato gli emendamenti Coord. 1 (testo 2) e Coord. 2, anch'essi pubblicati in allegato.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

La sottosegretaria CASTIELLO esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/1014/1/8 (testo 2), G/1014/2/8, G/1014/3/8 e G/1014/5/8, a condizione che siano accettate altrettante riformulazioni delle quali dà lettura.

Il parere sull'ordine del giorno G/1014/4/8 è invece contrario.

Il relatore ROSSO *(FI-BP-PPE)* esprime parere conforme a quello della rappresentante del Governo.

Il presidente FAZZONE *(FI-BP-PPE)* aggiunge la firma all'ordine del giorno G/1014/1/8 (testo 2) e lo riformula in un testo 3, pubblicato in allegato, che risulta pertanto accolto dal Governo.

La senatrice DI GIROLAMO *(M5S)* presenta gli ordini del giorno G/1014/2/8 (testo 2) e G/1014/3/8 (testo 2), pubblicati in allegato, riformulati nel senso indicato dalla rappresentante del Governo, che risultano pertanto accolti dal Governo.

La senatrice SIRONI *(M5S)* chiede per quale motivo il Governo abbia espresso parere contrario sull'ordine del giorno G/1014/4/8.

La sottosegretaria CASTIELLO risponde che il parere contrario deriva da considerazioni di finanza pubblica.

L'ordine del giorno G/1014/4/8 viene pertanto posto in votazione e risulta respinto.

Il senatore BASSO *(PD-IDP)* presenta l'ordine del giorno G/1014/5/8 (testo 2), pubblicato in allegato, riformulato nel senso indicato dalla rappresentante del Governo, che risulta pertanto accolto dal Governo.

È così concluso l'esame degli ordini del giorno.

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti il parere non ostativo della Commissione affari costituzionali e il parere non ostativo con condizioni della Commissione bilancio sugli emendamenti approvati e che il relatore ha presentato gli emendamenti 1.14 (già 4.10 testo 2)/5ª Commissione, 1.11 (testo 2)-1.12 (testo 2)/5ª Commissione e 3.0.4 (testo 2)-3.0.5 (testo 2)/5ª Commissione, pubblicati in allegato, volti a recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio.

Con distinte votazioni la Commissione, previo parere favorevole del rappresentante del Governo, approva gli emendamenti 1.14 (già 4.10 testo 2)/5ª Commissione, 1.11 (testo 2)-1.12 (testo 2)/5ª Commissione e 3.0.4 (testo 2)-3.0.5 (testo 2)/5ª Commissione.

Con il parere favorevole del Governo, la Commissione procede poi ad approvare l'emendamento di coordinamento Coord. 1 (testo 2) e, successivamente, l'emendamento Coord. 2.

Si passa dunque alle dichiarazioni di voto finali.

La senatrice SIRONI *(M5S)* osserva che i Giochi dovevano essere realizzati all'insegna della sostenibilità ambientale e si è partiti con buone intenzioni, ma poi le cose hanno preso una piega diversa, in quanto si è perso tempo e non si è voluto investire sui trasporti ferroviari.

In un contesto come quello della pianura padana, caratterizzato da un elevato tasso di inquinamento dell'aria, bisognava potenziare i trasporti ferroviari, invece che le strade, che determinano inoltre nuovo consumo di suolo e impermeabilizzazione.

Si esprime poi criticamente sulla realizzazione della pista da bob, che comporterà il taglio di molti alberi per un'opera che, come hanno dimostrato eventi del passato, sarà utilizzata da poche persone e non sarà sostenibile da un punto di vista finanziario.

Per tali motivi annuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE pone in votazione il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Aula sul disegno di legge esaminato, con le modifiche approvate, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, che prevede l'incardinamento del disegno di legge n. 743, recante « Legge quadro sul clima recante disposizioni per la definizione e l'adozione di strumenti necessari al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica », il PRESIDENTE comunica che, essendo imminente l'annuncio dell'assegnazione del disegno di legge n. 1007 del senatore Fina, avente il medesimo oggetto, i due disegni di legge, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento, verranno posti congiuntamente all'ordine del giorno della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

La senatrice DI GIROLAMO *(M5S)* chiede se, con riferimento all'atto del Governo n. 136, recante lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane S.p.a., sia possibile integrare l'elenco delle audizioni con ulteriori nominativi.

Il PRESIDENTE ricorda che, in considerazione dell'oggetto dell'atto in questione, si è già convenuto di circoscrivere la lista degli auditi al Ministro dell'economia e delle finanze e all'amministratore

delegato di Poste italiane S.p.a.. Ulteriori soggetti potranno essere sentiti in altra sede, ad esempio qualora la Commissione decida di approfondire i contenuti del piano industriale.

La seduta termina alle ore 14,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1014

(al testo del decreto-legge)

G/1014/1/8 (testo 3)
DAMIANI, FAZZONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. »,

premesso che:

la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 », all'articolo 1, commi 551 e 552, prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di due appositi fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione, rispettivamente, di 4.655.172 euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;

in particolare, il fondo di parte corrente di cui al comma 551 è finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale e di infrastrutture, sport e cultura mentre il fondo di cui al comma 552, di conto capitale, è finalizzato a investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale;

l'ordine del giorno G/926/111/5 presentato dai Relatori al Senato nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio, e accolto in 5ª Commissione il 18 dicembre 2023 (seduta n. 177), reca, tra l'altro, l'impegno al Governo a destinare risorse in conto capitale per alcuni interventi;

il medesimo articolo, al comma 553 demanda a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore della legge, la ripartizione delle risorse dei fondi di cui ai commi 551 e 552;

considerato il tempo trascorso, occorre che il citato decreto di cui al comma 553 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023, sia adottato quanto prima e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. A tal riguardo tale decreto dovrà contenere un'apposita disposizione per il monitoraggio degli interventi finanziati con l'esplicita previsione della revoca in caso di mancato utilizzo o utilizzo difforme delle risorse di cui ai commi 551 e 552, con particolare riferimento:

ai termini finali di utilizzo delle risorse, in linea con l'annualità di competenza del contributo per quanto attiene la parte corrente. Al contrario, per quanto attiene i contributi agli investimenti è opportuno inserire un termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti mediante la stipula del contratto di affidamento dei lavori ed un termine di conclusione (collaudo) dei medesimi;

all'obbligo di rendicontazione posto a carico dei soggetti beneficiari dei contributi di cui trattasi per verificare il corretto utilizzo delle risorse e il rispetto del vincolo di destinazione alle stesse attribuite;

alla previsione dell'ipotesi di revoca del contributo in caso di mancato rispetto del termine o del vincolo di destinazione, con conseguente obbligo di restituzione del finanziamento erogato mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, qualora non sia stata contratta l'obbligazione giuridicamente vincolante nei termini di cui sopra (sottoscrizione contratto di affidamento dei lavori).

Inoltre, i singoli interventi di conto capitale dovranno essere dotati, ai fini della rendicontazione, di un codice unico di progetto.

Premesso quanto sopra, resta fermo che, compatibilmente con le risorse disponibili, con un apposito successivo provvedimento dovranno essere individuate modalità per inserire, tra le categorie usuranti, i lavoratori delle imprese che entrano in contatto con la silice cristallina, di cui al codice ATECO 23.42.00 – Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica,

impegna il Governo:

ad adottare il decreto di cui al comma 553 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo il seguente schema:

a) prevedere uno stanziamento di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore dell'Associazione Italiana Educatori Finanziari (AIEF) per lo sviluppo e la promozione delle buone prassi e delle conoscenze finanziarie, economiche e assicurative;

b) prevedere uno stanziamento di 500.000 euro per il 2024 e di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore dell'Uni-

versità della Calabria, al fine di tenere corsi di formazione per sviluppare personale esperto in medicina digitale per soluzioni diagnostiche e terapeutiche di avanguardia che siano in grado di elevare il livello di prestazioni del Sistema Sanitario Regionale (SSR) della regione Calabria, contrastando la migrazione sanitaria dei cittadini calabresi;

c) prevedere uno stanziamento di 150.000 euro per l'anno 2024 e di 50.172 euro per il 2025 in favore dell'associazione denominata « Una goccia nell'oceano », ente del terzo settore disciplinato da uno statuto che agisce nei limiti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con sede legale a Melilli (SR), al fine di poter perseguire le attività nel settore della beneficenza prefiggendosi fini di solidarietà sociale sia nei confronti degli associati che di terzi con l'obiettivo di promuovere messaggi di civiltà, impegno sociale e progresso;

d) prevedere un contributo straordinario di 100.000 euro per l'anno 2024 e di 50.000 per il 2026 in favore della « Fondazione Giuseppe Benedetto Dusmet », avente sede legale presso il Monastero Benedettino « G.B. Dusmet », di Nicolosi (CT), per l'istituzione della Scuola di formazione all'impegno socio-politico di cooperazione e sviluppo del mediterraneo;

e) prevedere uno stanziamento di 500.000 euro per il 2024, 200.000 per il 2025 e 300.000 per il 2026 alla Federazione sportiva nazionale – ACI al fine di concorrere ai costi di adeguamento dell'autodromo di Monza e gestione della manifestazione « Gran Premio d'Italia »;

f) prevedere uno stanziamento di 300.000 euro per il 2026 in favore del « Consorzio Villa Reale e Parco di Monza » al fine di concorrere alla valorizzazione e all'ammodernamento delle strutture di pertinenza della Reggia di Monza, della Villa Reale, dei Giardini Reali e del Parco, nonché per contribuire a rafforzarne l'immagine in ambito internazionale;

g) prevedere uno stanziamento di 100.000 euro per il 2024 in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al fine di contribuire al raggiungimento del loro scopo statutario;

h) prevedere uno stanziamento di 600.000 euro per il 2024 in favore della Federazione ciclistica italiana, per concorrere alla ristrutturazione del velodromo Lello Simeone nel comune di Barletta, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto che lo rendono centro di interesse nazionale, per la quale il Comune di Barletta può avvalersi attraverso un'apposita convenzione, del supporto tecnico-operativo, della società Sport e salute S.p.A.;

i) prevedere uno stanziamento di 250.000 euro per il 2025 in favore del comune di Calcinato (BS) al fine di contribuire al rifacimento della biblioteca comunale, al fine di ridurre gli ostacoli, le disuguaglianze

e le lacune che limitano la partecipazione dei cittadini alla vita culturale e al patrimonio culturale;

j) prevedere uno stanziamento di 250.000 euro per il 2025 in favore del comune di San Gervasio Bresciano (BS) per contribuire alla realizzazione di nuove opere sportive nel laghetto di sci nautico federale;

k) prevedere uno stanziamento di 250.000 euro per il 2026 in favore del comune di Mura (BS) per concorrere alla realizzazione di un immobile a destinazione turistico-ricreativa al fine di garantire la competitività e la tutela del patrimonio ricettivo;

l) prevedere uno stanziamento di 300.000 euro per il 2024 in favore del Comune di Pessano con Bornago per partecipare ai lavori di realizzazione del ponte ciclopedonale a completamento della pista ciclabile lungo la sp 120 tra il comune di Pessano con Bornago e il comune di Bussero (MI);

m) prevedere uno stanziamento di 300.000 euro per il 2025 per concorrere alla riqualificazione dell'*ex*-Auditorium della Scuola media secondaria di I grado denominata « Clemente Baroni », ubicata in Via San Francesco d'Assisi nel Comune di Carugate, in provincia di Milano;

n) prevedere uno stanziamento di 300.000 euro per il 2024 in favore del Comune di San Giuliano Milanese (MI), per contribuire ai lavori di realizzazione della nuova pista ciclabile in Via Lario, quartiere di Sesto Ulteriano;

o) prevedere uno stanziamento di 200.000 euro per il 2025 per contribuire alla realizzazione di una struttura polifunzionale per lo svolgimento dei Consigli comunali e assemblee pubbliche, nel Comune di Osio Sopra, in provincia di Bergamo;

p) prevedere un contributo di 50.000 euro per il 2024 in favore dell'Associazione Nazionale Grano Salus, con sede legale a Foggia;

q) prevedere uno stanziamento di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per la riqualificazione dell'Ufficio turistico del Comune di Bolsena;

r) prevedere uno stanziamento di 55.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore dell'« Associazione antichissima rappresentazione misteri di Santa Cristina »;

s) prevedere un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore dell'Associazione « Davide Rodella Onlus » di Montichiari (BS);

t) prevedere un contributo di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore del Comune di Fondi (LT) da destinare per il 2025 alla realizzazione di attività di interesse culturali e per il 2026 alla riqualificazione e la realizzazione di aree verdi attrezzate ad uso pubblico;

a destinare le predette risorse in conto capitale per i seguenti interventi:

a) prevedere uno stanziamento di 500.000 di euro per il 2024 e di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per contribuire a realizzare i collegamenti tra la città di Monza e la città di Milano nonché per partecipare alla realizzazione del progetto che prevede il prolungamento della Linea Lilla del metrò (M5);

b) prevedere uno stanziamento di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 800.000 per il 2026 in favore della provincia di Barletta Andria Trani per contribuire alla riqualificazione e la messa in sicurezza della rete stradale della medesima provincia;

c) prevedere uno stanziamento di 600.000 euro per l'anno 2026 per interventi in favore della provincia di Brescia per il comune di Orzivecchi (BS) al fine di contribuire al completamento e la messa in funzione della tangenziale del medesimo comune;

d) prevedere uno stanziamento di 655.172 euro per il 2024 e di 500.000 di euro per il 2025 e 300.000 euro per il 2026 in favore della provincia di Brescia al fine di assicurare il completamento e la messa in funzione del prolungamento della Variante alla SS 237 del « Caffaro » da Ponte Re del comune di Barghe fino al comune di Idro, in riferimento al lotto Vestone-Idro;

e) prevedere uno stanziamento di 1.000.000 di euro per il 2024 e di 700.000 euro per il 2025 in favore del comune di Arzano (NA) per la riqualificazione del campo sportivo Sabatino De Rosa;

f) prevedere uno stanziamento di 1.000.000 di euro per il 2024 in favore del comune di Fondi (LT) per la realizzazione del progetto di riqualificazione ambientale e sistemazione a parcheggio e parco verde attrezzato in località Capratica;

g) prevedere uno stanziamento di 500.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore del comune di Pessano con Bornago per concorrere ai lavori di realizzazione della nuova Scuola Secondaria di Primo Grado « Istituto Comprensivo Daniela Mauro »;

h) prevedere uno stanziamento di 500.000 euro per il 2024 in favore del comune di Rozzano (MI) per concorrere ai lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione dell'Ospedale di Comunità nel comune di Rozzano (MI);

i) prevedere uno stanziamento di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 300.000 euro per l'anno 2026 in favore del comune di Melilli (SR) per il finanziamento del progetto definitivo ed esecutivo relativo al collegamento stradale e opere di urbanizzazione, tra la via Parroco Fiorilla con via Frate Alfio Cazzetta e proseguimento fino al raggiungimento della via Siracusa, nell'ambito dell'area omogenea « B » delle previsioni di P.R.G.;

j) prevedere uno stanziamento di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore del comune di Asiago per contribuire alla riqualificazione degli impianti sportivi ubicati sul suo territorio;

k) prevedere uno stanziamento di 455.172 euro per l'anno 2025 e 400.000 euro per l'anno 2026 in favore del comune di Rivoli (TO) per concorrere alla messa in sicurezza delle strade, progetto C. so Francia ambito Linea 1 Metropolitana leggera;

l) prevedere uno stanziamento di 55.172 euro per l'anno 2026 in favore del Comune di Orbassano (TO) per contribuire ai lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale – Manutenzione strade Lotto B –;

m) prevedere uno stanziamento di 200.000 per il 2026 in favore del comune di Novara per concorrere agli interventi di realizzazione di strada urbana sulla sponda sinistra del diramatore Quintino Sella – Tratto da via Gibellini a via Belletti (compresa anche la demolizione e ricostruzione del ponte sul Quintino Sella).

G/1014/1/8 (testo 2)
DAMIANI, FAZZONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. »,

premesso che:

la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 », all'articolo 1, commi 551 e 552, prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di due appositi fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione, rispettivamente, di 4.655.172 euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;

in particolare, il fondo di parte corrente di cui al comma 551 è finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale e di infrastrutture, sport e cultura mentre il fondo di cui al comma 552, di conto capitale, è finalizzato a investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale;

l'ordine del giorno G/926/111/5 presentato dai Relatori al Senato nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio, e accolto in 5ª Commissione il 18 dicembre 2023 (seduta n. 177), reca, tra l'altro, l'impegno al Governo a destinare risorse in conto capitale per alcuni interventi;

il medesimo articolo, al comma 553 demanda a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la ripartizione delle risorse dei fondi di cui ai commi 551 e 552;

considerato il tempo trascorso, occorre che il citato decreto di cui al comma 553 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023, sia adottato quanto prima e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. A tal riguardo tale decreto dovrà contenere un'apposita disposizione per il monitoraggio degli interventi finanziati con l'esplicita previsione della revoca in caso di mancato utilizzo o utilizzo difforme delle risorse di cui ai commi 551 e 552, con particolare riferimento:

ai termini finali di utilizzo delle risorse, in linea con l'annualità di competenza del contributo per quanto attiene la parte corrente. Al contrario, per quanto attiene i contributi agli investimenti è opportuno inserire un termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti mediante la stipula del contratto di affidamento dei lavori ed un termine di conclusione (collaudo) dei medesimi;

all'obbligo di rendicontazione posto a carico dei soggetti beneficiari dei contributi di cui trattasi per verificare il corretto utilizzo delle risorse e il rispetto del vincolo di destinazione alle stesse attribuite;

alla previsione dell'ipotesi di revoca del contributo in caso di mancato rispetto del termine o del vincolo di destinazione, con conseguente obbligo di restituzione del finanziamento erogato mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, qualora non sia stata contratta l'obbligazione giuridicamente vincolante nei termini di cui sopra (sottoscrizione contratto di affidamento dei lavori).

Inoltre, i singoli interventi di conto capitale dovranno essere dotati, ai fini della rendicontazione, di un codice unico di progetto.

Premesso quanto sopra, resta fermo che, compatibilmente con le risorse disponibili, con un apposito successivo provvedimento:

dovranno essere individuate le modalità affinché a decorrere dal 2025 la divisione della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, dovrà essere divisa rispettivamente nella Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la provincia di Barletta-Andria-Trani, con sede a Barletta e nella Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la provincia di Foggia, con sede a Foggia e adeguamento della relativa dotazione organica;

dovranno essere individuate modalità per inserire, tra le categorie usuranti, i lavoratori delle imprese che entrano in contatto con la silice cristallina, di cui al codice ATECO 23.42.00 – Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica,

impegna il Governo:

ad adottare il decreto di cui al comma 553 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo il seguente schema:

a) prevedere uno stanziamento di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore dell'Associazione Italiana Educatori Finanziari (AIEF) per lo sviluppo e la promozione delle buone prassi e delle conoscenze finanziarie, economiche e assicurative;

b) prevedere uno stanziamento di 500.000 euro per il 2024 e di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore dell'Università della Calabria, al fine di tenere corsi di formazione per sviluppare personale esperto in medicina digitale per soluzioni diagnostiche e terapeutiche di avanguardia che siano in grado di elevare il livello di prestazioni del Sistema Sanitario Regionale (SSR) della regione Calabria, contrastando la migrazione sanitaria dei cittadini calabresi;

c) prevedere uno stanziamento di 150.000 euro per l'anno 2024 e di 50.172 euro per il 2025 in favore dell'associazione denominata « Una goccia nell'oceano », ente del terzo settore disciplinato da uno statuto che agisce nei limiti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con sede legale a Melilli (SR), al fine di poter perseguire le attività nel settore della beneficenza prefiggendosi fini di solidarietà sociale sia nei confronti degli associati che di terzi con l'obiettivo di promuovere messaggi di civiltà, impegno sociale e progresso;

d) prevedere un contributo straordinario di 100.000 euro per l'anno 2024 e di 50.000 per il 2026 in favore della « Fondazione Giuseppe Benedetto Dusmet », avente sede legale presso il Monastero Benedettino « G.B. Dusmet », di Nicolosi (CT), per l'istituzione della Scuola di formazione all'impegno socio-politico di cooperazione e sviluppo del mediterraneo;

e) prevedere uno stanziamento di 500.000 euro per il 2024, 200.000 per il 2025 e 300.000 per il 2026 alla Federazione sportiva nazionale – ACI al fine di concorrere ai costi di adeguamento dell'autodromo di Monza e gestione della manifestazione « Gran Premio d'Italia »;

f) prevedere uno stanziamento di 300.000 euro per il 2026 in favore del « Consorzio Villa Reale e Parco di Monza » al fine di concorrere alla valorizzazione e all'ammodernamento delle strutture di pertinenza della Reggia di Monza, della Villa Reale, dei Giardini Reali e del

Parco, nonché per contribuire a rafforzarne l'immagine in ambito internazionale;

g) prevedere uno stanziamento di 100.000 euro per il 2024 in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al fine di contribuire al raggiungimento del loro scopo statutario;

h) prevedere uno stanziamento di 600.000 euro per il 2024 in favore della Federazione ciclistica italiana, per concorrere alla ristrutturazione del velodromo Lello Simeone nel comune di Barletta, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto che lo rendono centro di interesse nazionale, per la quale il Comune di Barletta può avvalersi attraverso un'apposita convenzione, del supporto tecnico-operativo, della società Sport e salute S.p.A.;

i) prevedere uno stanziamento di 250.000 euro per il 2025 in favore del comune di Calcinato (BS) al fine di contribuire al rifacimento della biblioteca comunale, al fine di ridurre gli ostacoli, le disuguaglianze e le lacune che limitano la partecipazione dei cittadini alla vita culturale e al patrimonio culturale;

j) prevedere uno stanziamento di 250.000 euro per il 2025 in favore del comune di San Gervasio Bresciano (BS) per contribuire alla realizzazione di nuove opere sportive nel laghetto di sci nautico federale;

k) prevedere uno stanziamento di 250.000 euro per il 2026 in favore del comune di Mura (BS) per concorrere alla realizzazione di un immobile a destinazione turistico-ricreativa al fine di garantire la competitività e la tutela del patrimonio ricettivo;

l) prevedere uno stanziamento di 300.000 euro per il 2024 in favore del Comune di Pessano con Bornago per partecipare ai lavori di realizzazione del ponte ciclopedonale a completamento della pista ciclabile lungo la sp 120 tra il Comune di Pessano con Bornago e il Comune di Bussero (MI);

m) prevedere uno stanziamento di 300.000 euro per il 2025 per concorrere alla riqualificazione dell'*ex*-Auditorium della Scuola media secondaria di I grado denominata « Clemente Baroni », ubicata in Via San Francesco d'Assisi nel Comune di Carugate, in provincia di Milano;

n) prevedere uno stanziamento di 300.000 euro per il 2024 in favore del Comune di San Giuliano Milanese (MI), per contribuire ai lavori di realizzazione della nuova pista ciclabile in Via Lario, quartiere di Sesto Ulteriano;

o) prevedere uno stanziamento di 200.000 euro per il 2025 per contribuire alla realizzazione di una struttura polifunzionale per lo svolgimento dei Consigli comunali e assemblee pubbliche, nel Comune di Osio Sopra, in provincia di Bergamo;

p) prevedere un contributo di 50.000 euro per il 2024 in favore dell'Associazione Nazionale Grano Salus, con sede legale a Foggia;

q) prevedere uno stanziamento di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per la riqualificazione dell'Ufficio turistico del Comune di Bolsena;

r) prevedere uno stanziamento di 55.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore dell'« Associazione antichissima rappresentazione misteri di Santa Cristina »;

s) prevedere un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore dell'Associazione « Davide Rodella Onlus » di Montichiari (BS);

t) prevedere un contributo di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore del Comune di Fondi (LT) da destinare per il 2025 alla realizzazione di attività di interesse culturali e per il 2026 alla riqualificazione e la realizzazione di aree verdi attrezzate ad uso pubblico;

a destinare le predette risorse in conto capitale per i seguenti interventi:

a) prevedere uno stanziamento di 500.000 di euro per il 2024 e di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per contribuire a realizzare i collegamenti tra la Città di Monza e la Città di Milano nonché per partecipare alla realizzazione del progetto che prevede il prolungamento della Linea Lilla del metrò (M5);

b) prevedere uno stanziamento di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 800.000 per il 2026 in favore della Provincia di Barletta Andria Trani per contribuire alla riqualificazione e la messa in sicurezza della rete stradale della medesima provincia;

c) prevedere uno stanziamento di 600.000 euro per l'anno 2026 per interventi in favore della provincia di Brescia per il comune di Orzivecchi (BS) al fine di contribuire al completamento e la messa in funzione della tangenziale del medesimo comune;

d) prevedere uno stanziamento di 655.172 euro per il 2024 e di 500.000 di euro per il 2025 e 300.000 euro per il 2026 in favore della Provincia di Brescia al fine di assicurare il completamento e la messa in funzione del prolungamento della Variante alla SS 237 del « Caffaro » da Ponte Re del comune di Barghe fino al comune di Idro, in riferimento al lotto Vestone-Idro;

e) prevedere uno stanziamento di 1.000.000 di euro per il 2024 e di 700.000 euro per il 2025 in favore del comune di Arzano (NA) per la riqualificazione del campo sportivo Sabatino De Rosa;

f) prevedere uno stanziamento di 1.000.000 di euro per il 2024 in favore del comune di Fondi (LT) per la realizzazione del progetto di

riqualificazione ambientale e sistemazione a parcheggio e parco verde attrezzato in località Capratica;

g) prevedere uno stanziamento di 500.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore del comune di Pessano con Bornago per concorrere ai lavori di realizzazione della nuova Scuola Secondaria di Primo Grado « Istituto Comprensivo Daniela Mauro »;

h) prevedere uno stanziamento di 500.000 euro per il 2024 in favore del comune di Rozzano (MI) per concorrere ai lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione dell'Ospedale di Comunità nel Comune di Rozzano (MI);

i) prevedere uno stanziamento di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 300.000 euro per l'anno 2026 in favore del comune di Melilli (SR) per il finanziamento del progetto definitivo ed esecutivo relativo al collegamento stradale e opere di urbanizzazione, tra la via Parroco Fiorilla con via Frate Alfio Cazzetta e proseguimento fino al raggiungimento della via Siracusa, nell'ambito dell'area omogenea « B » delle previsioni di P.R.G.;

j) prevedere uno stanziamento di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore del Comune di Asiago per contribuire alla riqualificazione degli impianti sportivi ubicati sul suo territorio;

k) prevedere uno stanziamento di 455.172 euro per l'anno 2025 e 400.000 euro per l'anno 2026 in favore del Comune di Rivoli (TO) per concorrere alla messa in sicurezza delle strade, progetto C. so Francia ambito Linea 1 Metropolitana leggera;

l) prevedere uno stanziamento di 55.172 euro per l'anno 2026 in favore del Comune di Orbassano (TO) per contribuire ai lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale – Manutenzione strade Lotto B –;

m) prevedere uno stanziamento di 200.000 per il 2026 in favore del comune di Novara per concorrere agli interventi di realizzazione di strada urbana sulla sponda sinistra del diramatore Quintino Sella – Tratto da via Gibellini a via Belletti (compresa anche la demolizione e ricostruzione del ponte sul Quintino Sella).

G/1014/2/8 (testo 2)
Di Girolamo, Sironi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla *gover-*

nance e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. »,

premesso che:

al fine di favorire la sicurezza delle strade, dei viadotti e dei ponti comprese le attività di progettazione e manutenzione ordinaria e straordinaria presenti sull'intero territorio delle regioni interessate dalla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di promuovere lo stanziamento di risorse finalizzato alla sicurezza delle strade, dei viadotti e dei ponti presenti sull'intero territorio delle regioni interessate dalla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026.

G/1014/3/8 (testo 2)

Di Girolamo, Sironi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. »,

premesso che:

fine di ridurre le emissioni in atmosfera e di garantire l'ammodernamento delle flotte adibite al trasporto pubblico locale mediante l'acquisto di nuovi bus a metano e con emissioni rientranti nei limiti *Euro 6* e al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni in atmosfera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di promuovere lo stanziamento di risorse per garantire l'ammodernamento delle flotte adibite al trasporto pubblico locale mediante l'acquisto di nuovi bus a metano e con emissioni rientranti nei limiti *Euro 6* in coerenza con gli obiettivi del *Green Deal* europeo.

G/1014/5/8 (testo 2)
BASSO, FINA, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. »;

premesso che:

il decreto-legge in esame ha l'obiettivo di consentire il completamento in tempi certi delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, ricorrendone le esigenze, di dare soluzione ad eventuali questioni che potrebbero sorgere al termine dei Giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026 in relazione al regime proprietario delle opere necessarie allo svolgimento dei medesimi Giochi olimpici e paralimpici.

G/1014/5/8 (*già* em. 2.24)
BASSO, FINA, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. »;

premesso che:

il decreto-legge in esame ha l'obiettivo di consentire il completamento in tempi certi delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026;

in particolare, l'articolo 1, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, ANAS S.p.a. è individuato quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A del decreto stesso, e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi alla Società che era stata individuata come soggetto attuatore delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026;

l'articolo 2 inserisce delle modifiche al testo del decreto-legge n. 16 del 2020, introducendo alcune innovazioni in merito al regime di funzionamento e di composizione del Consiglio di amministrazione della Società preposta alla realizzazione delle infrastrutture funzionali alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026;

il comma 1, lettera *a)* dell'articolo 2, prevede un opportuno coordinamento con le previsioni introdotte dal comma 1 dell'articolo 1 ed escludere dagli interventi in capo alla società le opere affidate quale soggetto attuatore ad ANAS S.p.a.;

per effetto delle innovazioni introdotte, numerose opere infrastrutturali necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026 saranno, pertanto, realizzate direttamente da ANAS;

il provvedimento in esame non chiarisce un aspetto fondamentale relativo alla proprietà finale delle opere realizzate per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026,

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento già 2.24 e in particolare a chiarire che al termine dei Giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026, le opere realizzate in attuazione del suddetto decreto con valenza a carattere permanente e a fruibilità pubblica siano acquisite al patrimonio degli Enti territorialmente interessati sulla base delle specifiche competenze.

Art. 1.

1.11 (testo 2)-1.12 (testo 2)/5ª Commissione
IL RELATORE

All'emendamento, al « Conseguentemente, all'articolo 4 », lettera a)*, dopo le parole:* « nuovi o maggiori » *inserire la seguente:* « oneri ».

1.14 (*già* 4.10 testo 2)/5ª Commissione
IL RELATORE

All'emendamento, al « Conseguentemente », lettera c)*, numero 1), capoverso « 3-*ter *», dopo le parole:* « nuovi o maggiori » *inserire la seguente:* « oneri ».

Art. 3.

3.0.4 (testo 2)-3.0.5 (testo 2)/5ª Commissione

IL RELATORE

*All'emendamento, all'« Art. 3-*bis *», comma 2, ultimo periodo, sostituire la parola:* « derivano » *con le seguenti:* « devono derivare ».

Coord.1 (testo 2)

IL RELATORE

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, le seguenti modificazioni:

all'articolo 1:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « ANAS S.p.A. » *sono sostituite dalle seguenti:* « la società ANAS S.p.A. » *e le parole:* « è individuato » *sono sostituite dalle seguenti:* « è individuata »*;*

al secondo periodo, le parole: « effetti prodotti » *sono sostituite dalle seguenti:* « effetti prodottisi »;

al terzo periodo, le parole: « ad ANAS S.p.A. » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'ANAS S.p.A. » e le parole « degli impegni » *sono sostituite dalle seguenti:* « circa gli impegni »;

all'articolo 2:

al comma 1, lettera a):

al numero 1), le parole: « ad ANAS S.p.A. » *sono sostituite dalle seguenti:* « alla società ANAS S.p.A. »;

*al numero 2), capoverso comma 5-*ter*, le parole:* « numero 2 » *sono sostituite dalle seguenti:* « numero 2) » *e le parole:* « numero 3 » *sono sostituite dalle seguenti:* « numero 3) »*;*

all'articolo 3:

al comma 1, le parole: « di ANAS S.p.A. », ovunque ricorrono, *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'ANAS S.p.A. », *le parole:* « effetti prodotti » *sono sostituite dalle seguenti:* « effetti prodottisi » e *le parole:* « rimborsi spese » *sono sostituite dalle seguenti:* « rimborsi di spese »*;*

al comma 2, le parole: « di ANAS S.p.A. » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'ANAS S.p.A. » *e le parole:* « della medesima società, » *sono sostituite dalle seguenti:* « della medesima società e »*;*

all'articolo 4:

al comma 1, le parole: « con ANAS S.p.A. » *sono sostituite dalle seguenti:* « con l'ANAS S.p.A. »*, le parole:* « ad ANAS S.p.A. » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'ANAS S.p.A. », *le parole:* « da ANAS S.p.A. » *sono sostituite dalle seguenti:* « dall'ANAS S.p.A. » *e dopo le parole:* « senza nuovi o maggiori » *è inserita la seguente:* « oneri »;

al comma 2, dopo le parole: « articolo 11, comma 9, lettera *a)*, del » *sono inserite le seguenti:* « testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al »*;*

al comma 3, secondo periodo, le parole: « ANAS S.p.A. » *sono sostituite dalle seguenti:* « L'ANAS S.p.A. »*;*

al comma 4, le parole: « Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 4, commi 1 e 2 del presente decreto, » *sono sostituite dalle seguenti:* « Dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, e dei commi 1 e 2 del presente articolo ».

Coord. 2

Il Relatore

All'allegato A, sostituire le parole: « delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026 » *con le seguenti:* « dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 ».

All'allegato A-bis*, introdotto dall'emendamento 1.14, sostituire le parole*: « delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026 » *con le seguenti:* « dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 ».

9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Martedì 19 marzo 2024

Plenaria

115ª Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy *Bitonci.*

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), Barbara Gatto, responsabile del dipartimento delle politiche ambientali, e Lorenzo Giudice, membro del dipartimento relazioni istituzionali e affari legislativi; per Confartigianato Imprese, Andrea Stabile, responsabile degli affari legislativi e parlamentari.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web*-TV, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sullo stato dell'*automotive* in Italia: fonti di approvvigionamento, produzione e vendita. Audizione di rappresentanti di CNA e Confartigianato

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 12 marzo.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione odierna e rivolge un indirizzo di saluto agli auditi, ringraziandoli per la loro disponibilità.

Interviene la dottoressa Barbara GATTO, responsabile del dipartimento politiche ambientali della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), la quale precisa che il proprio contributo, al pari del documento depositato presso la Commissione, è il risultato di un lavoro svolto congiuntamente da Confartigianato e da CNA.

Riepiloga innanzitutto alcuni dati numerici relativi alla filiera dell'auto, ricordando che la stessa risulta composta di diverse fasi, che vanno dalla produzione (di autoveicoli e carrozzerie, ma anche di parti e accessori) ai servizi di manutenzione e riparazione, al commercio. Complessivamente la filiera conta oltre 557.000 addetti, più di 386.000 dei quali impiegati in imprese con meno di 50 addetti. Tra questi ultimi, quasi la metà dei lavoratori (48,5 per cento) è attiva in imprese che contano meno di dieci addetti. È, in particolare, nei settori dei servizi e del commercio – a differenza di quanto accade nel settore della produzione – che la maggior parte degli addetti lavora in imprese con meno di 50 unità.

Evidenzia poi che, nell'arco degli anni tra il 2012 e il 2021, i servizi di riparazione e di manutenzione di autoveicoli si sono rivelati la componente più dinamica della filiera auto in termini di occupazione, determinando oltre i tre quarti del complessivo incremento occupazionale della filiera.

Chiarisce che sono prevalentemente le imprese artigiane – che rappresentano complessivamente il 42,2 per cento del numero complessivo di imprese della filiera auto – ad essere attive nei settori della riparazione e della manutenzione di autoveicoli.

Ricorda altresì che, sulla base dei più recenti dati Istat disponibili (2021), in Italia gli addetti in imprese artigiane attive nella filiera auto sono quasi 180.000 e rappresentano oltre il 32 per cento dell'occupazione complessiva del settore. Circa il 97 per cento di tali addetti lavorano in imprese artigiane dei servizi e del commercio, a fronte di un 2,9 per cento che lavora in imprese artigiane della filiera che si occupano di attività connesse alla produzione.

Passa poi ad offrire alcuni dati relativi ai due comparti – il settore della componentistica e il settore dell'autoriparazione – sui quali si concentrano le proposte avanzate dalle associazioni, sia in quanto tali settori sono considerati più strategici sia perché su di essi incidono maggiormente i cambiamenti in corso.

Più specificamente, la componentistica italiana, soprattutto quella legata ai motori, si sta confrontando con i mutamenti connessi all'affermarsi della mobilità sostenibile, che si identifica principalmente con l'auto elettrica, caratterizzata da un numero di componenti inferiore rispetto all'auto tradizionale. Nel Paese appartengono al comparto della componentistica oltre 2.000 imprese, più di 1.800 delle quali sono di micro-piccole dimensioni.

Per quanto riguarda il comparto dell'autoriparazione, osserva che la quota maggiore di imprese è rappresentata dal settore delle riparazioni meccaniche di autoveicoli (circa il 48 per cento), seguito dalla riparazione di carrozzerie di autoveicoli (circa il 26 per cento) e da autolavaggio e altre attività di manutenzione. Rileva che la dimensione media del comparto dell'autoriparazione è di 2,8 addetti per impresa.

Espone, inoltre, alcune considerazioni sulla evoluzione delle competenze richieste nell'ambito della filiera. Fa riferimento, innanzitutto, alla crescente domanda di competenze digitali, nonché di abilità *green* di livello elevato, da porre in relazione con la accentuata sensibilità della filiera alla sostenibilità ambientale.

Dà, quindi, conto di alcuni dati relativi al commercio estero di autoveicoli, facendo presente che, nell'ultimo anno, i prodotti della filiera auto *made in Italy* esportati nel mondo ammontano a un valore complessivo di 42,7 miliardi di euro, pari a circa il 7 per cento del totale manifatturiero e che la dinamica delle esportazioni risulta in crescita del 7,5 per cento per gli autoveicoli.

Ritiene che un tema cruciale sia rappresentato dall'impatto ambientale delle autovetture, che costituiscono uno dei maggiori fattori di produzione di emissioni. I dati ACI riferiti al parco macchine circolante nel 2022 mostrano che, per quanto in decrescita, il 44 per cento delle autovetture continua ad essere alimentato a benzina e il 42 per cento a gasolio, mentre, sebbene in ascesa, soltanto il 3,9 per cento sono auto ibride e lo 0,39 per cento auto elettriche.

Ulteriori valutazioni in merito all'inquinamento atmosferico veicolare possono essere desunte dall'esame delle categorie di omologazione delle autovetture (dal 2017 al 2022 sono diminuite di 13,4 punti percentuali le autovetture appartenenti a classi ambientali più basse, mentre sono aumentate quelle appartenenti alle classi a minore impatto ambientale) e dall'anzianità del parco (la quota di auto circolanti con oltre quindici anni d'età, e quindi maggiormente inquinanti, è superiore rispetto a quella rilevata nei cinque anni precedenti il 2022).

Ricorda che la transizione ecologica del settore dei veicoli è stata fortemente incoraggiata dalle disposizioni europee volte a limitarne l'impatto ambientale. Fa riferimento, in particolare, agli obiettivi definiti nel pacchetto della Commissione europea cosiddetto « *Fit for 55* », indirizzato a ridurre di almeno il 55 per cento le emissioni di CO_2 entro il 2030 e a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Menziona altresì il dibattito che ha accompagnato l'approvazione del regolamento 2023/851 e prospetta la necessità di approfondire le disposizioni derogatorie in esso

contenute qualora si intenda procedere a una conferma delle sue disposizioni.

Delinea, in prospettiva, la necessità che il Paese si doti di un piano di sviluppo di lungo termine che preveda la transizione verso la mobilità elettrica e che contenga politiche efficaci a sostegno della domanda, della filiera industriale e della nascita di infrastrutture nazionali, considerate le tendenze del mercato.

Sintetizza, infine, le proposte rivolte alla Commissione, a partire dall'importanza di assumere misure a sostegno della qualificazione e dell'ammodernamento tecnologico delle piccole e medie imprese che operano nella componentistica, soprattutto alla luce della futura messa a regime del processo di elettrificazione, che concentrerà sulla batteria il valore più significativo del veicolo, imponendo alle imprese una rapida riconversione e una trasformazione nella catena delle forniture.

In aggiunta a misure di accompagnamento e sostegno delle imprese verso le tecnologie compatibili, si renderà necessario curare sia la formazione degli imprenditori sulle nuove tecnologie sia la formazione della manodopera, adeguando competenze e attrezzature.

Accenna, conclusivamente, alla necessità di rimuovere gli ostacoli per l'accesso alle informazioni tecniche delle case costruttrici, che sono essenziali per l'attività di autoriparazione in conformità agli *standard* richiesti, e all'importanza di contrastare il fenomeno della concorrenza sleale, che penalizza le imprese in regola.

Seguono quesiti posti dai senatori.

Il senatore BERGESIO *(LSP-PSd'Az)*, dopo aver ringraziato per il significativo contributo offerto da Confartigianato e CNA, domanda se possa essere di utilità una eventuale concentrazione degli investimenti su segmenti specifici della filiera, soprattutto quelli caratterizzati da maggiore fabbisogno di importazioni, e se possano essere ritenute utili azioni di incentivo al riciclo.

La dottoressa GATTO, in risposta al senatore Bergesio, si pronuncia positivamente sia con riferimento ad eventuali investimenti settoriali, soprattutto se a favore di imprese che dovranno fronteggiare processi di riconversione, sia a politiche di incoraggiamento del riuso e del riciclo, in relazione alle quali dovrà essere tenuta in considerazione la normativa europea ancora in fase di elaborazione.

Il presidente DE CARLO ringrazia gli auditi per i contributi forniti e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1048) ***Delega al Governo in materia di florovivaismo***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che è ancora aperta la discussione generale, propone di fissare alle ore 12 di mercoledì 27 marzo il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1042) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore AMIDEI *(FdI)* riferisce sul disegno di legge in titolo, facendo presente che esso è stato presentato dal Governo per ratificare l'Accordo di sede tra l'Italia e il Tribunale unificato dei brevetti (TUB), che avrà infatti sede a Milano.

Chiarisce innanzitutto che il Tribunale unificato dei brevetti è un tribunale comune a tutti gli Stati membri contraenti (attualmente diciassette, fra cui Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi e Svezia), con il compito di giudicare sulle controversie relative ai brevetti europei, ai brevetti con effetto unitario e ai certificati protettivi complementari concessi per un prodotto protetto da un brevetto europeo. Il Tribunale è composto da un tribunale di primo grado, una corte d'appello e una cancelleria, supportato da un Centro di mediazione e arbitrato brevettuale per favorire le soluzioni amichevoli. L'organo ha una struttura decentrata e comprende una divisione centrale avente sede a Parigi, con una sezione distaccata a Monaco di Baviera, oltre a varie divisioni locali e una divisione regionale dislocate in tutta Europa. A seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, una seconda sede della divisione centrale è stata stabilita a Milano.

Ricorda che con la legge n. 214 del 2016 è stato ratificato l'Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, che ha reso necessarie alcune correzioni al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, per quanto attiene al brevetto europeo. Al riguardo, rammenta altresì che la legge n. 102 del 2023, esaminata dalla 9ª Commissione, ha apportato modifiche al suddetto codice della proprietà industriale.

Passa, quindi, a dare conto delle disposizioni dell'Accordo di sede, precisando che esso si compone di un preambolo e di 20 articoli. L'articolo 1 reca le definizioni, l'articolo 2 disciplina i locali, l'articolo 3 riconosce la personalità giuridica del TUB, mentre l'articolo 4 concerne le condizioni in cui devono essere consegnati e conservati i locali, con i relativi servizi di pubblica utilità e la connessione a *internet*. Detti locali sono inviolabili, a norma dell'articolo 5, e protetti ai sensi dell'articolo 6, fermo restando che le comunicazioni da e per i locali non sono soggette a intercettazioni o censure (articolo 7).

Rileva poi che il Tribunale e le sue proprietà sono dotati di immunità (articolo 8), possono esporre propri stemmi (articolo 9) e godono di agevolazioni finanziarie anche per l'acquisto e la gestione dei veicoli (articoli 10-11).

Gli articoli da 12 a 17 – prosegue il relatore – dettano disposizioni che, a vario titolo, riguardano il personale impiegato nel TUB e i relativi familiari, per quanto concerne lo *status* giuridico, economico, assicurativo, pensionistico, nonché per quanto concerne i relativi spostamenti. Gli articoli 18, 19 e 20 concernono, rispettivamente, la responsabilità, la risoluzione delle controversie e l'entrata in vigore.

Fa cenno, infine, al disegno di legge di ratifica, che si compone di 5 articoli. In particolare, menziona l'articolo 3, che disciplina il personale amministrativo di supporto, distaccato dal Ministero della giustizia per un massimo di 7 unità, nonché l'articolo 4, che reca le disposizioni finanziarie.

Il PRESIDENTE fa presente che la conclusione dell'esame sarà valutata in relazione all'andamento dei lavori nella sede di merito.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(413) ***DE CARLO e altri. – Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane***

(600) ***Gisella NATURALE e altri. – Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella 2ª seduta pomeridiana del 1° agosto.

Il PRESIDENTE riepiloga l'*iter* del provvedimento, ricordando che nella seduta del 27 giugno 2023 è stato adottato il disegno di legge n. 413 quale testo base per il prosieguo dell'esame congiunto ed è stato fissato il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti. Alla scadenza del termine, sono stati presentati 3 ordini del giorno e 103 emendamenti al testo base, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 18 luglio 2023.

Le Commissioni 1ª e 4ª hanno espresso pareri non ostativi con osservazioni sul testo; la 4ª Commissione ha reso un parere favorevole con osservazioni anche sugli emendamenti. La Commissione giustizia ha espresso un parere non ostativo, mentre le Commissioni 7ª e 10ª si sono espresse in senso favorevole con osservazioni.

Sottolinea altresì che la Commissione bilancio, lo scorso 9 gennaio 2024, ha chiesto al Governo chiarimenti sulla relazione tecnica, formalmente richiesta il 20 luglio 2023. Al riguardo, domanda delucidazioni al Governo sulla redazione della relazione tecnica, anche per capire le modalità di prosieguo dei lavori: qualora fosse necessario apportare numerose correzioni, potrebbe essere valutata l'ipotesi di predisposizione di un nuovo testo, cui riferire nuovi emendamenti; viceversa, si potrebbe invece valutare di attendere il parere della Commissione bilancio e poi di apportare le modifiche eventualmente richieste nel parere.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che tanto il Dicastero delle imprese quanto quello dell'economia hanno rilevato alcune criticità, su cui tuttavia non vi è ancora una valutazione complessiva. Assicura comunque che la direzione generale competente del Ministero delle imprese e del *made in Italy* sta istruendo il provvedimento, e propone pertanto di svolgere un approfondimento preliminare, anche di tipo politico.

Il PRESIDENTE invita pertanto la relatrice e il rappresentante del Governo ad una successiva interlocuzione per comprendere le eventuali esigenze di modifica, tenuto conto che, come preannunciato, potrebbe anche essere necessario predisporre un nuovo testo e riaprire la fase emendativa, nella prospettiva di concludere la discussione in tempi ravvicinati.

Tiene comunque a precisare che la legislazione sulla produzione e vendita del pane è da tempo all'attenzione del Parlamento e, per due legislature, non si è riusciti a concludere l'esame anche rispetto al quadro europeo. Rimarca altresì, in qualità di primo firmatario del disegno di legge n. 413, che il testo a sua firma riproduceva il lavoro già compiuto nella XVIII legislatura, con l'intento di elaborare una legislazione condivisa. Assume dunque a sua volta l'impegno di effettuare gli approfondimenti necessari, su un tema che giudica delicato, anche per evitare allarmismi tra le associazioni di categoria.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore FRANCESCHELLI *(PD-IDP)* chiede se sia possibile svolgere un'audizione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) sul tema del monitoraggio dei prezzi del settore agricolo. Rinnova altresì la richiesta, già avanzata a più riprese nell'Ufficio di

Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, di incardinare il disegno di legge n. 38, recante misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale.

Il PRESIDENTE condivide l'esigenza di audizione dell'ISMEA, segnalando altresì di aver già preso contatti per le vie brevi con i vertici dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per un'audizione sull'attività dell'Agenzia. A tale ultimo riguardo, intende verificare la possibilità di svolgere l'audizione anche con l'omologa Commissione della Camera dei deputati in tempi brevi. Quanto alla richiesta di incardinamento del disegno di legge n. 38, si dichiara disponibile a valutare la proposta, fermo restando la necessità di concludere prima le attività già in corso.

Il senatore MARTELLA *(PD-IDP)* puntualizza che finora il suo Gruppo non ha visto avviata alcuna proposta in Commissione, nonostante le ripetute richieste in Ufficio di Presidenza.

Il PRESIDENTE assicura che prenderà in considerazione tale istanza, ritenendo tuttavia che l'obiettivo dovrebbe essere anzitutto quello di concludere le iniziative già avviate, altrimenti si tratterebbe esclusivamente di calendarizzare proposte prive di seguito.

La seduta termina alle ore 14,40.

10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Martedì 19 marzo 2024

Plenaria

177ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Vice Presidente
CANTÙ

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Alberto Oliveti, presidente dell'Associazione degli Enti di previdenza privata (ADEPP).

La seduta inizia alle ore 12,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente CANTÙ avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta, per la procedura informativa all'ordine del giorno, l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web*-TV e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della predetta procedura informativa verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di *welfare* e di tutela della salute: audizione di rappresentanti dell'Associazione degli Enti di previdenza privata (ADEPP)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 12 marzo.

La presidente CANTÙ introduce l'odierna audizione.

Il dottor OLIVETI svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

La presidente CANTÙ, non essendovi richieste di intervento, dichiara conclusa l'audizione all'ordine del giorno.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,50.

Plenaria

178ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REDIGENTE

(672) ***Paola MANCINI. – Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale***

(Discussione e rinvio)

Il relatore BERRINO *(FdI)* illustra in primo luogo l'articolo 1, il quale esclude le attività di collaborazione dei titolari di trattamenti pensionistici dall'ambito del principio in base al quale i rapporti di collaborazione contraddistinti da prestazioni di lavoro prevalentemente personali e continuative e da modalità di esecuzione organizzate dal committente sono considerati rapporti di lavoro subordinato.

L'articolo 2 reca modifiche alla disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato, in particolare elevando la durata massima consentita anche in assenza delle causali, che vengono soppresse. Sopprime inoltre il limite massimo di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato tra somministratore e lavoratore e reca una norma di semplificazione procedurale per la richiesta di costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore.

L'articolo 3 dispone in merito alla validità degli accordi riguardanti la rideterminazione della quota di retribuzione eccedente i minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

L'articolo 4 amplia l'ambito delle informazioni obbligatorie che possono essere rese al lavoratore anche mediante rinvio ai testi normativi o contrattuali, mentre l'articolo 5 reca modifiche alla disciplina sulla durata massima del periodo di prova nei rapporti di lavoro a tempo determinato.

Il successivo articolo 6 è inteso a consentire l'applicazione del lavoro agile per i casi di svolgimento integrale dell'attività lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nonché a porre il principio di libera articolazione giornaliera dell'orario di lavoro nei casi di rapporto a tempo parziale svolto in modalità agile.

L'articolo 7 interviene sulla disciplina riguardante la determinazione del reddito da lavoro dipendente.

L'articolo 8 prevede una deroga transitoria al divieto di incarichi pubblici a titolari di trattamenti pensionistici.

Il successivo articolo 9 dispone una deroga transitoria alla condizione che subordina i benefici fiscali inerenti ai premi di produttività all'incremento dei parametri di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, mentre l'articolo 10 modifica alcune norme procedurali per l'offerta di conciliazione nei casi di contenzioso derivante da un licenziamento.

L'articolo 11 esclude alcune ipotesi dall'ambito delle fattispecie che determinano la revoca o il mancato rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'articolo 12 esclude dall'ambito delle norme procedurali sulle dimissioni e le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro i casi originati da assenza ingiustificata del lavoratore.

Il successivo articolo 13 modifica la disciplina delle sanzioni per l'omissione di versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale.

L'articolo 14 modifica la disciplina sui provvedimenti di sospensione dell'attività per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

La soppressione dei limiti massimi di importo previsti per la deducibilità fiscale dei contributi alle forme pensionistiche complementari è oggetto dell'articolo 15.

L'articolo 16 sopprime la condizione in base alla quale la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni concernente la lavoratrice durante la gravidanza o la lavoratrice o il lavoratore nei primi tre anni di vita del bambino deve essere convalidata dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Prevede inoltre che l'atto di dimissioni o il consenso alla risoluzione possa essere revocato entro quindici giorni.

Richiamando la delicatezza dei temi oggetto delle disposizioni in esame, il senatore MAGNI *(Misto-AVS)* auspica lo svolgimento di audizioni, che dovranno necessariamente contemplare l'intervento delle parti sociali.

Si esprimono quindi favorevolmente, in ordine a tale proposta, il senatore MAZZELLA *(M5S)* e le senatrici FURLAN *(PD-IDP)*, MANCINI *(FdI)* e MURELLI *(LSP-PSd'Az)*.

Il presidente ZAFFINI propone le ore 16 di domani quale termine per la presentazione delle proposte concernenti i soggetti da audire, nel numero massimo di due per Gruppo, fermo restando che saranno comunque contemplate le organizzazioni sindacali confederali.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(990) ***Licia RONZULLI. – Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-*bis *del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia***

(599) ***BALBONI e altri. – Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare***

(1006) ***Ylenia ZAMBITO e altri. – Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare***

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente ZAFFINI comunica che in conseguenza della richiesta presentata dal prescritto numero di senatori, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, i disegni di legge in titolo, già in corso di discussione congiunta in sede redigente, sono stati riassegnati alla Commissione in sede referente.

Propone di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte in sede redigente, ivi inclusa l'individuazione del disegno di legge n. 990 quale testo base.

Altresì, concorde la relatrice TERNULLO *(FI-BP-PPE)*, propone di fissare a martedì 26 marzo, ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno riferiti al testo base.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (n. 122)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *h)*, numero 1, della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 marzo.

Il relatore GUIDI *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)* si riserva di svolgere un compiuto approfondimento in merito alle proposte di osservazioni presentate dai Gruppi, nella prospettiva di redigere in tempi brevi uno schema di parere.

Il presidente ZAFFINI rileva la necessità di concludere l'esame del provvedimento in titolo entro giovedì 21 marzo, tenuto conto dell'ormai prossima scadenza del termine.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(734) ***SENSI e BAZOLI. – Disposizioni in materia di tutela della salute mentale volte all'attuazione e allo sviluppo dei princìpi di cui alla legge 13 maggio 1978, n. 180***

(938) ***MAGNI e altri. – Disposizioni in materia di tutela della sanità mentale***

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore RUSSO *(FdI)* premette che i disegni di legge in titolo, le cui finalità sono espresse per entrambi dall'articolo 1, presentano contenuti quasi del tutto sovrapponibili.

Ciascun disegno di legge, all'articolo 2, prevede che il Servizio sanitario nazionale assicuri i percorsi di promozione della salute mentale, nonché di prevenzione e di assistenza del disagio e del disturbo mentali e delle disabilità psicosociali, mentre l'articolo 3 demanda al Ministro della salute l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza al fine di rendere effettiva la tutela della salute mentale e l'articolo 4 prevede l'adozione di un Piano nazionale per la salute mentale.

Il Capo II di entrambi i disegni di legge disciplina l'articolazione dei servizi per la salute mentale su base dipartimentale. In particolare, l'articolo 5 demanda al Dipartimento di salute mentale (Dsm) la promozione e la tutela della salute mentale all'interno della ASL e prevede la possibilità di concorsi per l'assunzione di specifiche figure professionali. L'articolo 6 disciplina le forme di parteci-

pazione per il coinvolgimento delle persone prese in carico, dei familiari e di altri soggetti interessati. Le regioni e le province autonome disciplinano inoltre le modalità di adozione dei programmi terapeutici riabilitativi individuali, nonché l'istituzione di comitati di partecipazione presso i Dsm. L'articolo 7 reca la definizione del centro di salute mentale (Csm). Prevede altresì che il servizio psichiatrico di diagnosi e cura effettui i trattamenti psichiatrici volontari e obbligatori in regime di ricovero e detta disposizioni inerenti alle strutture semiresidenziali e residenziali. L'articolo 8 reca disposizioni concernenti il centro diurno, le strutture residenziali e i percorsi di residenzialità, nonché la promozione, da parte di regioni e province autonome, dell'autonomia e della responsabilità delle persone prese in carico. L'articolo 9 dispone circa gli interventi di urgenza, emergenza e crisi a livello territoriale e l'articolo 10 modifica la legge n. 833 del 1978 al fine di tutelare le persone con disturbo mentale contro l'illegittimo ricorso a forme di restrizione della loro libertà personale. L'articolo 11 dispone in materia di integrazione socio-sanitaria. L'articolo 12 è finalizzato a limitare il ricorso alle misure di sicurezza detentive e al ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Rems). Detta inoltre alcuni criteri di organizzazione e funzionamento delle Rems e disposizioni relative alla presa in carico dell'autore di reato con disturbo mentale.

Per quanto riguarda il Capo III di entrambi i disegni di legge, l'articolo 13 definisce i sistemi informativi. Gli articoli 14 e 15 recano rispettivamente la disciplina concernente le figure professionali operanti presso i servizi di salute mentale e il ruolo delle cliniche universitarie, degli istituti universitari e delle scuole di specializzazione in psichiatria. L'articolo 16 prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale per la salute mentale.

Il Capo IV consta dell'articolo 17, recante disposizioni sul finanziamento dei dipartimenti di salute mentale, e dell'articolo 18, concernente l'entrata in vigore.

La senatrice GUIDOLIN *(M5S)* propone di procedere allo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Si esprimono successivamente, in senso favorevole a tale proposta, le senatrici MURELLI *(LSP-PSd'Az)*, SBROLLINI *(IV-C-RE)* e ZAMBITO (*PD-IDP)* e i senatori MAGNI *(Misto-AVS)* e ZULLO *(FdI)*.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per segnalare i soggetti da audire, nel limite di due per Gruppo parlamentare, alle ore 16 di domani, mercoledì 20 marzo.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Considerato l'andamento dei lavori, il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, mercoledì 20 marzo, non avrà luogo.

Soggiunge che restano ferme le altre sedute già convocate.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 19 marzo 2024

Plenaria

Presidenza della Presidente
BRAMBILLA

La seduta inizia alle ore 14,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla pubblicità dei lavori

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sul degrado materiale, morale e culturale nella condizione dei minori, con *focus* sulla diffusione di alcool, nuove droghe, aggressività e violenza

Audizione di Carla Garlatti, Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

(Svolgimento e conclusione)

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, avverte che Carla Garlatti, Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, è accompagnata all'odierna audizione da Livio Sviben, funzionario dell'Autorità.

Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Carla GARLATTI, *Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, la senatrice Simona Flavia MALPEZZI *(PD-IDP)*, la deputata Michela DI BIASE *(PD-IDP)*, collegate in videoconferenza, e la deputata Marina MARCHETTO ALIPRANDI *(FDI)*.

Carla GARLATTI, *Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare l'audita per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico dell'odierna seduta.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Martedì 19 marzo 2024

Plenaria (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERINI

Interviene Giancarlo Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze.

La seduta inizia alle ore 13,30.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente,* introduce l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti.

Giancarlo GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente,* i senatori Claudio BORGHI *(LSP-PSD'AZ)*, Enrico BORGHI *(IV-C-RE)* e Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO *(M5S)* e i deputati Marco PELLEGRINI *(M5S)*, Ettore ROSATO *(AZ-PER-RE)* e Angelo ROSSI *(FDI)*, ai quali risponde Giancarlo GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il ministro Giorgetti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,30.

Plenaria (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 14,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lorenzo GUERINI, *presidente,* rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato.

Intervengono, per formulare osservazioni, i senatori Claudio BORGHI *(LSP-PSd'AZ)* e Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO *(M5S)* e i deputati Ettore ROSATO *(A-IV-RE)*, Marco PELLEGRINI *(M5S)* e Angelo ROSSI *(FDI).*

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 19 marzo 2024

Comitati riuniti II (Gestione dei beni sequestrati e confiscati, misure non ablatorie ed effetti delle informazioni antimafia interdittive), III (Infiltrazioni mafiose nelle istituzioni territoriali e negli enti locali) e VIII (Infiltrazione e condizionamento mafioso negli appalti e nei contratti pubblici)

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 15

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

Martedì 19 marzo 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
SEMENZATO

La seduta inizia alle ore 9,35.

AUDIZIONI

Sulla pubblicità dei lavori

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi che dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Audizione di Alessandrina Tudino, Capo Ufficio legislativo del Ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa

(Svolgimento e conclusione)

Martina SEMENZATO, *presidente*, introduce l'audizione.

Alessandrina TUDINO, *Capo Ufficio legislativo del Ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Martina SEMENZATO, *presidente*, le senatrici Cecilia D'ELIA *(PD-IDP)* e Valeria VALENTE *(PD-IDP)*, nonché la deputata Sara FERRARI *(PD-IDP)*.

Alessandrina TUDINO, *Capo Ufficio legislativo del Ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10,40.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Orario: dalle ore 10,40 alle ore 10,45

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Martedì 19 marzo 2024

Plenaria
14ª Seduta

Presidenza del Presidente
MAGNI

La seduta inizia alle ore 11,42.

Sulla pubblicità dei lavori

Il PRESIDENTE avverte che della seduta verrà redatto il resoconto sommario.

Discussione di relazioni concernenti il programma e l'attività della Commissione di inchiesta

Il PRESIDENTE illustra il documento redatto in seguito alla prima missione di una delegazione a Milano svoltasi il 1° marzo scorso, comunicando altresì che esso sarà integrato dal confronto con i consiglieri regionali della Lombardia, nel corso della missione prevista a Milano il 22 marzo prossimo. Ricorda altresì che un ruolo importante nel quadro dell'analisi svolta è assolto dalla collaborazione con il professor Micheli, il quale proseguirà a concentrare l'attenzione su tre punti: prevenzione e cultura diffusa della sicurezza sui luoghi di lavoro, tecnologie e sue potenziali applicazioni per la riduzione del rischio e il miglioramento delle condizioni di sicurezza nei singoli settori e comparti, coordinamento dei sistemi di controllo per una maggior efficacia anche nella prospettiva di realizzare una diffusione delle buone pratiche a livello preventivo. Aggiunge infine che è in corso di stesura un ulteriore documento che verrà successivamente integrato a questo che terrà conto di quanto elaborato nello specifico ambito del trasporto ferroviario.

In seguito a un dibattito cui prendono parte i senatori TAJANI *(PD-IDP)*, SATTA *(FdI)*, DREOSTO *(LSP-PSd'Az)* e SPAGNOLLI *(Aut (SVP-PATT, Cb))*, cui fornisce precisazioni il PRESIDENTE, la Commissione fa proprie le risultanze svolte nel documento illustrato dal Presidente.

Sui consulenti della Commissione

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 13 marzo 2024 ha nominato il professor Guido Micheli consulente a tempo parziale e a titolo gratuito della Commissione

La seduta termina alle ore 12,06.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,10

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

NOTIZIARIO

DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

Sedute di martedì 19 marzo 2024

INDICE

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare della NATO:
Plenaria . . . . . *Pag.* 127

DELEGAZIONE
presso l'Assemblea parlamentare della NATO

Martedì 19 marzo 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
CESA

Comunicazioni del Presidente

La seduta inizia alle ore 9.

Lorenzo CESA, *presidente,* comunica che in vista della partecipazione alla Commissione permanente, che si svolge a Tallinn il 23 e 24 marzo p.v., intende presentare alcuni emendamenti alle due dichiarazioni da esaminare. In particolare, nell'ambito della dichiarazione relativa alla preparazione del Summit di Washington, gli emendamenti sono volti a sottolineare l'approccio a 360 gradi dell'Alleanza, evidenziando altresì la centralità del Fianco Sud e ricordando che ricorre il 30° anniversario dell'avvio del Dialogo Mediterraneo e il 20° dal lancio dell'Iniziativa di Cooperazione di Istanbul. Rispetto alla Dichiarazione sul sostegno all'Ucraina, l'emendamento è invece volto ad attenuare il linguaggio del paragrafo, che appare troppo avanzato, invitando ad esaminare – piuttosto che a sviluppare – con urgenza quadri giuridici atti a consentire l'utilizzo dei beni russi congelati.

Sottolinea inoltre l'importanza di sviluppare una narrativa adeguata sul ruolo della NATO – quale strumento di deterrenza e difesa e non strumento di guerra – al di là delle bandiere politiche. Il tema della difesa dovrebbe, infatti, essere trasversale e prescindere dalle diverse appartenenze politiche. Ricorda, inoltre, che in occasione della sua partecipazione al Quartier generale della NATO alla riunione del NAC, l'Italia è stata invitata a rispettare il tetto del 2 per cento per le spese della difesa.

Ricorda, infine, le conferme ricevute dai relatori invitati alla riunione del Gruppo speciale Mediterraneo e Medioriente (GSM) dell'Assemblea parlamentare della NATO, che si svolgerà a Roma e Napoli dal 6 all'8 maggio 2024.

Cede quindi la parola ai componenti della Delegazione per ascoltare la loro opinione sul tema.

Andrea ORSINI, *deputato (FI-PPE)*, condivide nel merito gli emendamenti alla dichiarazione sul Vertice di Washington, in quanto è necessario sottolineare l'approccio a 360 gradi dell'Alleanza e richiamare l'attenzione su Fianco Sud, che deve essere prioritario rispetto all'Indopacifico. Per quanto riguarda invece l'emendamento proposto alla dichiarazione sull'Ucraina, pur condividendone lo spirito, invita a valutare l'effettiva possibilità che possa essere approvato.

Alberto LOSACCO, *senatore (PD-IDP)*, rileva che l'uso degli *asset* russi congelati è una richiesta forte degli Ucraini. Bisogna capire se c'è un quadro giuridico che consente di usarli. Il testo originario della dichiarazione potrebbe già andare bene ma la proposta di emendamento non ne altera la sostanza. In merito alla Dichiarazione sul Vertice di Washington concorda sulla necessità di richiamare l'attenzione sul Mediterraneo, invertendo le priorità tra Indopacifico e Fianco Sud.

Nicola CARÈ, *deputato (PD-IDP)*, condivide le posizioni espresse sul Mediterraneo e raccomanda fortemente di portare avanti questo tema in tutte le sedi, per evitare che la NATO si concentri solo sull'Indopacifico, sebbene siano comprensibili le ragioni: la postura della Cina e la sicurezza del Giappone, dell'Australia, della Corea del Sud e della Nuova Zelanda. In relazione all'emendamento sugli *asset* russi, sottolinea l'importanza di verificare anche la posizione di altri grandi paesi, come Germania o Francia. Infine, invita ad affrontare anche il tema del 2 per cento.

Adriano PAROLI, *senatore (FI-BP-PPE)*, ritiene che andrebbe fatta una distinzione tra beni congelati della Russia e beni dei cittadini russi, non tutti legati al regime di Putin. Il quadro giuridico va esaminato ma non alterato. Più in generale, rispetto alla Dichiarazione sull'Ucraina si chiede se certi toni trionfalistici non rischino di diventare controproducenti, rispetto al raggiungimento dell'obiettivo comune del sostegno all'Ucraina e al contrasto a Putin.

Lorenzo CESA, *presidente*, propone di presentare comunque l'emendamento alla Dichiarazione sull'Ucraina, riservandosi di ritirarlo una volta verificate le posizioni degli altri paesi al riguardo.

La Delegazione concorda.

Luciano CANTONE, *deputato (M5S)*, concorda con la posizione del senatore Paroli, proponendo di svolgere una riunione della Delegazione per approfondire il tema.

Lorenzo CESA, *presidente*, ricorda che nel corso dell'incontro con la Delegazione ucraina alla Sessione della NATO PA, gli Ucraini hanno chiesto di entrare nell'orbita NATO, consapevoli del fatto che senza la fine della

guerra non sarà facile la loro adesione all'Alleanza. Sottolinea, inoltre, che la comunicazione è un'arma di questa guerra ibrida ed a tal fine è importante fare dichiarazioni anche nette per mandare un segnale chiaro. Condivide la proposta del deputato Cantone, proponendo un incontro della Delegazione anche con esperti per discutere sia della guerra in Ucraina sia del 2 per cento in spese per la difesa. A tale riguardo, segnala che ha chiesto agli Uffici dei Ministeri degli Esteri e della Difesa l'elenco delle spese che potrebbero essere inserite nel novero di quelle militari per avvicinarci al tetto del 2 per cento. Ribadisce inoltre l'importanza che la Delegazione comunichi gli esiti del proprio lavoro alle Camere, ricordando di aver proposto di svolgere almeno una volta l'anno un dibattito in Aula sulla NATO.

Simona Flavia MALPEZZI, *senatore (PD-IDP)*, sottolinea la necessità di non abbassare la guardia rispetto alla Russia di Putin. Non esiste pace senza il rispetto dei confini degli Stati. Condivide altresì la proposta del presidente di svolgere un dibattito in Aula sul lavoro svolto in ambito NATO.

Fausto ORSOMARSO, *senatore (FdI)*, invita ad intensificare la comunicazione esterna rispetto all'attività svolta in ambito NATO, anche in riferimento alla riunione del GSM, che verrà ospitata in Italia a maggio. È necessario parlare con gli italiani, anche dell'impegno per le spese per la difesa. Richiama, infine, la rilevanza di stabilizzare il Mediterraneo, ad esempio attraverso il Piano Mattei.

Paolo MARCHESCHI, *senatore (FdI)*, concorda di svolgere un approfondimento sul ruolo e sul lavoro svolto dalla Delegazione nonché di riflettere sul tetto del 2 per cento per le spese per la difesa, spiegando all'opinione pubblica che la NATO è un organismo di difesa globale e non di offesa.

Maria Domenica CASTELLONE, *senatore (M5S)*, condivide l'utilità di dedicare una riunione della Delegazione ad approfondire il tema della guerra in Ucraina, provando a dare un contributo al processo di pace. A tal fine ritiene utile coinvolgere anche il Vaticano nella riflessione.

Lorenzo CESA, *presidente*, ringrazia i colleghi per il loro contributo e propone di svolgere prima del mese di maggio un incontro di approfondimento sui temi affrontati nella seduta odierna. Ricorda, infine, che il 17 aprile prossimo, alle ore 8.30, si dovrebbe svolgere un incontro con i Rappresentanti permanenti degli Stati membri dell'Alleanza, che saranno in visita a Roma, guidati dall'Ambasciatore Peronaci, in occasione del seminario su NATO e Mediterraneo, organizzato dalla SIOI il 15 e 16 aprile, al quale la Delegazione è invitata.

La seduta termina alle ore 10,15.

€ 7,40